Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

ightharpoonup REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)

Modificato da:

		Ga	azzetta uff	iciale
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione del 22 marzo 2010	L 75	17	23.3.2010
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011	L 295	1	12.11.2011
► <u>M3</u>	modificato dal regolamento (UE) n. 1152/2013 della Commissione del 19 novembre 2013	L 311	1	20.11.2013
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011	L 295	178	12.11.2011
► <u>M5</u>	Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011	L 295	205	12.11.2011
► <u>M6</u>	Regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione del 16 marzo 2012	L 78	1	17.3.2012
► <u>M7</u>	Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione del 3 maggio 2012	L 119	14	4.5.2012
<u> M8</u>	Regolamento (UE) n. 470/2012 della Commissione del 4 giugno 2012	L 144	16	5.6.2012
► <u>M9</u>	Regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione del 4 giugno 2012	L 144	19	5.6.2012
► <u>M10</u>	Regolamento (UE) n. 472/2012 della Commissione del 4 giugno 2012	L 144	22	5.6.2012
► <u>M11</u>	Regolamento (UE) n. 570/2012 della Commissione del 28 giugno 2012	L 169	43	29.6.2012
► <u>M12</u>	Regolamento (UE) n. 583/2012 della Commissione del 2 luglio 2012	L 173	8	3.7.2012
► <u>M13</u>	Regolamento (UE) n. 675/2012 della Commissione del 23 luglio 2012	L 196	52	24.7.2012
► <u>M14</u>	Regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012	L 310	41	9.11.2012
► <u>M15</u>	Regolamento (UE) n. 1057/2012 della Commissione del 12 novembre 2012	L 313	11	13.11.2012
► <u>M16</u>	Regolamento (UE) n. 1147/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012	L 333	34	5.12.2012
► <u>M17</u>	Regolamento (UE) n. 1148/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012	L 333	37	5.12.2012
► <u>M18</u>	Regolamento (UE) n. 1149/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012	L 333	40	5.12.2012
► <u>M19</u>	Regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012	L 336	75	8.12.2012
► <u>M20</u>	Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013	L 13	1	17.1.2013

► <u>M21</u>	Regolamento (UE) n. 244/2013 della Commissione del 19 marzo 2013	L 77	3	20.3.2013
► <u>M22</u>	Regolamento (UE) n. 256/2013 della Commissione del 20 marzo 2013	L 79	24	21.3.2013
► <u>M23</u>	Regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione del 13 maggio 2013	L 129	28	14.5.2013
► <u>M24</u>	Regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione del 3 giugno 2013	L 150	13	4.6.2013
► <u>M25</u>	Regolamento (UE) n. 510/2013 della Commissione del 3 giugno 2013	L 150	17	4.6.2013
► <u>M26</u>	Regolamento (UE) n. 723/2013 della Commissione del 26 luglio 2013	L 202	8	27.7.2013
► <u>M27</u>	Regolamento (UE) n. 738/2013 della Commissione del 30 luglio 2013	L 204	32	31.7.2013
► <u>M28</u>	Regolamento (UE) n. 739/2013 della Commissione del 30 luglio 2013	L 204	35	31.7.2013
► <u>M29</u>	Regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione del 28 agosto 2013	L 230	1	29.8.2013
► <u>M30</u>	Regolamento (UE) n. 817/2013 della Commissione del 28 agosto 2013	L 230	7	29.8.2013
► <u>M31</u>	Regolamento (UE) n. 818/2013 della Commissione del 28 agosto 2013	L 230	12	29.8.2013
► <u>M32</u>	Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione del 23 settembre 2013	L 252	11	24.9.2013
► <u>M33</u>	Regolamento (UE) n. 1068/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013	L 289	58	31.10.2013
► <u>M34</u>	Regolamento (UE) n. 1069/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013	L 289	61	31.10.2013
► <u>M35</u>	Regolamento (UE) n. 1274/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013	L 328	79	7.12.2013
► <u>M36</u>	Regolamento (UE) n. 59/2014 della Commissione del 23 gennaio 2014	L 21	9	24.1.2014
► <u>M37</u>	Regolamento (UE) n. 264/2014 della Commissione del 14 marzo 2014	L 76	22	15.3.2014
► <u>M38</u>	Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione del 21 marzo 2014	L 89	36	25.3.2014
► <u>M39</u>	Regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione del 14 maggio 2014	L 143	6	15.5.2014
► <u>M40</u>	Regolamento (UE) n. 505/2014 della Commissione del 15 maggio 2014	L 145	32	16.5.2014
► <u>M41</u>	Regolamento (UE) n. 506/2014 della Commissione del 15 maggio 2014	L 145	35	16.5.2014
► <u>M42</u>	Regolamento (UE) n. 601/2014 della Commissione del 4 giugno 2014	L 166	11	5.6.2014
► <u>M43</u>	Regolamento (UE) n. 685/2014 della Commissione del 20 giugno 2014	L 182	23	21.6.2014
► <u>M44</u>	Regolamento (UE) n. 923/2014 della Commissione del 25 agosto 2014	L 252	11	26.8.2014
► <u>M45</u>	Regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione del 10 settembre 2014	L 270	1	11.9.2014
► <u>M46</u>	Regolamento (UE) n. 969/2014 della Commissione del 12 settembre 2014	L 272	8	13.9.2014
► <u>M47</u>	Regolamento (UE) n. 1084/2014 della Commissione del 15 ottobre 2014	L 298	8	16.10.2014
► <u>M48</u>	Regolamento (UE) n. 1092/2014 della Commissione del 16 ottobre 2014	L 299	19	17.10.2014
► <u>M49</u>	Regolamento (UE) n. 1093/2014 della Commissione del 16 ottobre 2014	L 299	22	17.10.2014
► <u>M50</u>	Regolamento (UE) 2015/537 della Commissione del 31 marzo 2015	L 88	1	1.4.2015
► <u>M51</u>	Regolamento (UE) 2015/538 della Commissione del 31 marzo 2015	L 88	4	1.4.2015
► <u>M52</u>	Regolamento (UE) 2015/639 della Commissione del 23 aprile 2015	L 106	16	24.4.2015
► <u>M53</u>	Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione del 24 aprile 2015	L 107	1	25.4.2015
► <u>M54</u>	Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione del 24 aprile 2015	L 107	17	25.4.2015
► <u>M55</u>	Regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione del 6 agosto 2015	L 210	22	7.8.2015
► <u>M56</u>	Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione dell'11 agosto 2015	L 213	1	12.8.2015
► <u>M57</u>	Regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione del 28 settembre 2015	L 253	3	30.9.2015
► <u>M58</u>	Regolamento (UE) 2015/1832 della Commissione del 12 ottobre 2015	L 266	27	13.10.2015
► <u>M59</u>	Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione del 19 gennaio 2016	L 13	46	20.1.2016
► <u>M60</u>	Regolamento (UE) 2016/263 della Commissione del 25 febbraio 2016	L 50	25	26.2.2016

Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione del 7 marzo 2016	L 61	1	8.3.2016
Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione del 23 marzo 2016	L 78	47	24.3.2016
Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione dal 1° aprile 2016	L 87	1	2.4.2016
Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione del 2 maggio 2016	L 117	28	3.5.2016
Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione del 4 maggio 2016	L 120	4	5.5.2016
Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione del 6 ottobre 2016	L 272	2	7.10.2016
Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione del 27 febbraio 2017	L 50	15	28.2.2017
Regolamento (UE) 2017/839 della Commissione del 17 maggio 2017	L 125	7	18.5.2017
Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione del 22 maggio 2017	L 134	3	23.5.2017
Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione del 22 maggio 2017	L 134	18	23.5.2017
Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione del 14 luglio 2017	L 184	1	15.7.2017
Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione del 14 luglio 2017	L 184	3	15.7.2017
Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione del 28 luglio 2017	L 199	8	29.7.2017
Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione del 17 gennaio 2018	L 13	21	18.1.2018
Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione del 22 gennaio 2018	L 17	11	23.1.2018
Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione del 22 gennaio 2018	L 17	14	23.1.2018
Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione del 20 aprile 2018	L 104	57	24.4.2018
Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione del 3 maggio 2018	L 114	10	4.5.2018
Regolamento (UE) 2018/682 della Commissione del 4 maggio 2018	L 116	5	7.5.2018
Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione del 28 settembre 2018	L 245	1	1.10.2018
Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione del 28 settembre 2018	L 247	1	3.10.2018
Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione del 4 ottobre 2018	L 251	13	5.10.2018
Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione dell'8 ottobre 2018	L 253	36	9.10.2018
Regolamento (UE) 2019/800 della Commissione del 17 maggio 2019	L 132	15	20.5.2019
Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione del 17 maggio 2019	L 132	18	20.5.2019
Regolamento (UE) 2019/891 della Commissione del 28 maggio 2019	L 142	54	29.5.2019
Regolamento (UE) 2019/1676 della Commissione del 7 ottobre 2019	L 257	11	8.10.2019
Regolamento (UE) 2020/268 della Commissione del 26 febbraio 2020	L 56	4	27.2.2020
Regolamento (UE) 2020/279 della Commissione del 27 febbraio 2020	L 59	6	28.2.2020
Regolamento (UE) 2020/351 della Commissione del 28 febbraio 2020	L 65	1	4.3.2020
Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 26 febbraio 2020	L 67	28	5.3.2020
Regolamento (UE) 2020/356 della Commissione del 4 marzo 2020	L 67	31	5.3.2020
Regolamento (UE) 2020/771 della Commissione dell'11 giugno 2020	L 184	25	12.6.2020
Regolamento (UE) 2020/1419 della Commissione del 7 ottobre 2020	L 326	11	8.10.2020
	Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione del 23 marzo 2016 Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione dal 1º aprile 2016 Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione del 2 maggio 2016 Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione del 4 maggio 2016 Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione del 6 ottobre 2016 Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione del 27 febbraio 2017 Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione del 17 maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione del 22 maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione del 22 maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione del 14 luglio 2017 Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione del 14 luglio 2017 Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione del 14 luglio 2017 Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione del 28 luglio 2017 Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione del 22 gennaio 2018 Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione del 22 gennaio 2018 Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione del 22 gennaio 2018 Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione del 3 maggio 2018 Regolamento (UE) 2018/682 della Commissione del 4 maggio 2018 Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione del 28 settembre 2018 Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione del 28 settembre 2018 Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione del 17 maggio 2019 Regolamento (UE) 2019/800 della Commissione del 17 maggio 2019 Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione del 17 maggio 2019 Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione del 7 ottobre 2018 Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione del 28 maggio 2019 Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione del 27 febbraio 2020 Regolamento (UE) 2020/256 della Commissione del 26 febbraio 2020 Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 26 febbraio 2020 Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 4 marzo 2020 Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 6 febbraio 2020	Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione del 23 marzo 2016 L 87 Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione dal 1º aprile 2016 L 87 Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione del 2 maggio 2016 L 170 Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione del 4 maggio 2016 L 120 Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione del 6 ottobre 2016 L 272 Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione del 27 febbraio 2017 L 50 Regolamento (UE) 2017/879 della Commissione del 17 maggio 2017 L 134 Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione del 22 maggio 2017 L 134 Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione del 14 luglio 2017 L 184 Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione del 14 luglio 2017 L 184 Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione del 28 luglio 2017 L 184 Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione del 28 luglio 2017 L 184 Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione del 28 luglio 2017 L 17 Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione del 29 gennaio 2018 L 17 Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione del 29 gennaio 2018 L 104 Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione del 20 aprile 2018 L 114 Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione del 28 settembre 2018	Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione del 23 marzo 2016 L 78 47 Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione dal 1º aprile 2016 L 87 1 Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione dal 1º aprile 2016 L 117 28 Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione del 2 maggio 2016 L 120 4 Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione del 6 ottobre 2016 L 272 2 Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione del 27 febbraio 2017 L 50 15 Regolamento (UE) 2017/879 della Commissione del 17 maggio 2017 L 134 3 Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione del 22 maggio 2017 L 134 18 Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione del 14 luglio 2017 L 184 1 Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione del 14 luglio 2017 L 184 3 Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione del 17 gennaio 2018 L 13 21 Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione del 22 gennaio 2018 L 17 14 Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione del 22 gennaio 2018 L 17 14 Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione del 23 maggio 2018 L 114 10 Regolamento (UE) 2018/1421 della Commissio

► <u>M95</u>	Regolamento (UE) 2020/1819 della Commissione del 2 dicembre 2020	L 406	26	3.12.2020
► <u>M96</u>	Regolamento (UE) 2021/1156 della Commissione del 13 luglio 2021	L 249	87	14.7.2021
► <u>M97</u>	Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021	L 256	53	19.7.2021
► <u>M98</u>	Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione del 14 gennaio 2022	L 11	1	18.1.2022
► <u>M99</u>	Regolamento (UE) 2022/141 della Commissione del 21 gennaio 2022	L 23	22	2.2.2022

Rettificato da:

- ►<u>C1</u> Rettifica, GU L 162 del 14.6.2013, pag. 15 (1130/2011)
- ightarrow C2 Rettifica, GU L 60 del 28.2.2019, pag. 35 (2018/1497)

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell'ambiente.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce:

- a) gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati figuranti negli allegati II e III;
- b) le condizioni d'uso degli additivi negli alimenti, anche negli additivi alimentari, e negli enzimi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari] e negli aromi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (¹);
- c) le norme relative all'etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica agli additivi alimentari.
- 2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti sostanze, se non nel caso in cui siano utilizzate come additivi alimentari:
- a) coadiuvanti tecnologici;
- b) sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali conformemente alla normativa fitosanitaria comunitaria;
- c) sostanze aggiunte ad alimenti come nutrienti;
- d) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (2);

⁽¹⁾ Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

- e) aromi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 [relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti].
- 3. Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 [degli enzimi alimentari] a decorrere dalla data di adozione dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.
- 4. Il presente regolamento si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l'impiego di additivi alimentari:
- a) in alimenti specifici;
- b) per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 1829/2003.
- 2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) per «additivo alimentare» s'intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;

non sono considerati additivi alimentari:

- i) i monosaccaridi, disaccaridi od oligosaccaridi e gli alimenti contenenti tali sostanze utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;
- ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;
- iii) le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento, che non fanno parte degli alimenti e non sono destinati a essere consumati con i medesimi;
- iv) i prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi o cotogni, ovvero da una miscela di tali sostanze, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);
- v) le basi per gomma da masticare;
- vi) la destrina bianca o gialla, l'amido arrostito o destrinizzato, l'amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, l'amido bianchito, l'amido modificato fisicamente e l'amido trattato con enzimi amilolitici;

- vii) il cloruro d'ammonio;
- viii) il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
- ix) gli amminoacidi e i loro sali diversi dall'acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali non aventi una funzione tecnologica;
- x) i caseinati e la caseina;
- xi) l'inulina;
- b) per «coadiuvante tecnologico» s'intende ogni sostanza che:
 - i) non è consumata come un alimento in sé;
 - ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
 - iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
- c) per «categoria funzionale» s'intende una delle categorie definite nell'allegato I in base alla funzione tecnologica che l'additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare;
- d) per «alimento non trasformato» s'intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio;
- e) per «alimento senza zuccheri aggiunti» s'intende un alimento:
 - i) senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;
 - ii) senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;
- f) per «alimento a ridotto contenuto calorico» s'intende un alimento con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo;
- g) per «edulcoranti da tavola» s'intendono le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri.
- h) per «quantum satis» si intende che non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l'effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.

CAPO II

ELENCHI COMUNITARI DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI

Articolo 4

Elenchi comunitari degli additivi alimentari

- 1. Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco comunitario dell'allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'impiego ivi specificate.
- 2. Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco comunitario dell'allegato III possono essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari alle condizioni d'impiego ivi specificate.
- 3. L'elenco degli additivi alimentari dell'allegato II è stabilito sulla base delle categorie di alimenti cui essi possono essere aggiunti.
- 4. L'elenco degli additivi alimentari dell'allegato III è stabilito sulla base degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei nutrienti o delle categorie di tali sostanze cui essi possono essere aggiunti.
- 5. Gli additivi alimentari sono conformi alle specifiche di cui all'articolo 14.

Articolo 5

Divieto relativo agli additivi alimentari non conformi e/o agli alimenti non conformi

È vietato immettere sul mercato additivi alimentari o alimenti nei quali siano presenti tali additivi alimentari se l'impiego degli additivi alimentari non è conforme al presente regolamento.

Articolo 6

Condizioni generali per l'inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso

- 1. Un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e in presenza di altri fattori legittimi pertinenti tra cui i fattori ambientali:
- a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e
- b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili, e
- c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.
- 2. Per essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
- a) conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;

- b) fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari;
- c) accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da indurre in errore i consumatori;
- d) contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all'imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l'additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell'impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.
- 3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), un additivo alimentare che riduce la qualità nutrizionale di un alimento può essere incluso nell'elenco comunitario dell'allegato II a condizione che:
- a) l'alimento non costituisca un componente importante di una dieta normale; o
- b) l'additivo alimentare sia necessario per produrre alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari.

Condizioni specifiche per gli edulcoranti

Un additivo alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario dell'allegato II per la categoria funzionale degli edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

- a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti;
- sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione degli alimenti;
- c) produrre alimenti destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/398/CEE.

Articolo 8

Condizioni specifiche per i coloranti

Un additivo alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario dell'allegato II per la categoria funzionale dei coloranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

- a) restituire l'apparenza originaria di alimenti il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall'imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
- b) accrescere l'attrattiva visiva degli alimenti;
- c) colorare alimenti di per sé incolori.

Categorie funzionali di additivi alimentari

1. Gli additivi alimentari possono essere classificati, negli allegati II e III, nelle categorie funzionali di cui all'allegato I in base alla rispettiva funzione tecnologica principale.

La classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.

2. Se l'evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento riguardanti altre categorie funzionali che possono essere aggiunte all'allegato I sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 10

Contenuto degli elenchi comunitari di additivi alimentari

- 1. Un additivo alimentare che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 può, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari] essere incluso:
- a) nell'elenco comunitario dell'allegato II del presente regolamento; e/o
- b) nell'elenco comunitario dell'allegato III del presente regolamento.
- 2. Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati:
- a) la sua denominazione e il suo numero E;
- b) gli alimenti ai quali può essere aggiunto;
- c) le condizioni del suo impiego;
- d) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali.
- 3. Gli elenchi comunitari degli allegati II e III sono modificati secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].

Articolo 11

Quantità utilizzabili di additivi alimentari

- 1. Nello stabilire le condizioni d'impiego di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c):
- a) la quantità utilizzabile è limitata alla quantità minima necessaria per ottenere l'effetto desiderato;

- b) le quantità sono determinate tenendo conto:
 - i) dell'assunzione giornaliera ammissibile, o valutazione equivalente, stabilita per l'additivo alimentare e dell'assunzione quotidiana complessiva probabile;
 - ii) qualora l'additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a categorie speciali di consumatori, della dose quotidiana ammissibile per tali consumatori.
- 2. Per un additivo alimentare può, se del caso, non essere specificata una quantità numerica massima (quantum satis). In tal caso, l'additivo alimentare è utilizzato conformemente al principio «quantum satis».
- 3. Le quantità massime di additivi alimentari specificate nell'allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli alimenti commercializzati. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, le quantità massime si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull'etichetta tenuto conto del fattore minimo di diluizione.
- 4. Le quantità massime utilizzabili di coloranti specificate nell'allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti.

Cambiamenti nel processo di produzione o nelle materie prime di un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario

Se un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario subisce un cambiamento significativo per quanto riguarda il suo metodo di produzione, le materie prime utilizzate o la dimensione delle particelle, ad esempio per mezzo delle nanotecnologie, l'additivo alimentare preparato con tali nuovi metodi o materie prime va considerato un additivo diverso ed è necessaria una nuova inclusione negli elenchi comunitari o la modifica delle specifiche prima che esso possa essere immesso sul mercato.

Articolo 13

Additivi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003

- 1. Un additivo alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- 2. Se un additivo alimentare già incluso nell'elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, esso non necessita di un'altra autorizzazione in applicazione del presente regolamento a condizione che la nuova fonte sia coperta da un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che l'additivo alimentare rispetti le specifiche stabilite ai sensi del presente regolamento.

Specifiche degli additivi alimentari

Le specifiche degli additivi alimentari relative, in particolare, all'origine, ai criteri di purezza e a ogni altra informazione necessaria, sono adottate all'atto della prima inclusione dell'additivo alimentare negli elenchi comunitari degli allegati II e III, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].

CAPO III

IMPIEGO DI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI

Articolo 15

Impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati

È vietato l'impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell'allegato II.

Articolo 16

Impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia

È vietato l'impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia per scopi medici speciali, tranne nei casi specificati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 17

Impiego di coloranti in marcature

Soltanto i coloranti alimentari elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati per la bollatura sanitaria prevista dalla direttiva 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (¹), e per apporre altre marcature, per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo e per la loro stampigliatura ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (²).

Articolo 18

Principio del trasferimento

- 1. La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:
- a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all'allegato II, quando l'additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell'alimento composto;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

- b) in un alimento a cui è stato aggiunto un additivo alimentare, un enzima alimentare o un aroma alimentare, quando l'additivo alimentare:
 - i) è autorizzato nell'additivo alimentare, nell'enzima alimentare o nell'aroma alimentare ai sensi del presente regolamento,
 - ii) è stato trasferito nell'alimento tramite l'additivo alimentare, l'enzima alimentare o l'aroma alimentare, e
 - iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;
- c) in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l'alimento composto sia conforme al presente regolamento.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti per la prima infanzia a base di cereali e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, tranne nei casi specificamente previsti.
- 3. Quando un additivo presente in un aroma alimentare, un additivo alimentare o un enzima alimentare ha una funzione tecnologica nell'alimento, è considerato un additivo di tale alimento e non un additivo dell'aroma alimentare, dell'additivo alimentare o dell'enzima alimentare e deve quindi essere conforme alle condizioni di impiego previste per tale alimento.
- 4. Fatto salvo il paragrafo 1, la presenza di un additivo alimentare impiegato come edulcorante è autorizzata negli alimenti composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, negli alimenti composti dietetici per diete ipocaloriche, negli alimenti composti non cariogeni e in quelli con durata di conservazione prolungata, a condizione che l'edulcorante sia autorizzato in uno degli ingredienti dell'alimento composto.

Decisioni di interpretazione

Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 una decisione circa:

- a) l'appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti di cui all'allegato II; o
- b) la conformità ai criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dell'impiego di un additivo alimentare figurante negli elenchi degli allegati II e III e autorizzato «quantum satis»;
- c) l'ottemperanza di una determinata sostanza alla definizione di additivo alimentare di cui all'articolo 3.

Articolo 20

Alimenti tradizionali

Gli Stati membri figuranti nell'elenco dell'allegato IV possono continuare a vietare l'impiego di determinate categorie di additivi alimentari negli alimenti tradizionali prodotti sul loro territorio ed elencati in detto allegato.

CAPO IV

ETICHETTATURA

Articolo 21

Etichettatura degli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

- 1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l'etichettatura di cui all'articolo 22 del presente regolamento, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli acquirenti.
- 2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, conformemente al trattato, stabilire che le informazioni di cui all'articolo 22 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in questione. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.

Articolo 22

Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

- 1. Quando gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze, l'imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:
- a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;
- b) l'indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all'uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;
- c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
- d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
- e) istruzioni per l'uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell'additivo alimentare;
- f) la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo del produttore, dell'imballatore o del venditore:
- g) un'indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all'acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;

- h) la quantità netta;
- i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l'indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.
- 2. Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, sull'imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell'ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
- 3. Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione, sull'imballaggio o i recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell'ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
- 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
- 5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna.

Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali

- 1. Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (¹), e il regolamento (CE) n. 1829/2003, gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:
- a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;
- b) l'indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all'uso alimentare cui sono destinati.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

▼<u>B</u>

- 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l'indicazione «edulcorante da tavola a base di ...», completata dal nome dell'edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione.
- 3. Sull'etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame figurano le seguenti avvertenze:
- a) polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;
- b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: «contiene una fonte di fenilalanina».
- 4. I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Gli orientamenti per l'attuazione del presente paragrafo possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 3.
- 5. Per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica di conseguenza l'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 24

Prescrizioni relative all'etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari

- 1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell'allegato V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.
- 2. In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.
- 3. Se l'evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l'allegato V è modificato da misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 25

Altre prescrizioni relative all'etichettatura

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE

Articolo 26

Obbligo di informazione

- 1. I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell'additivo alimentare.
- 2. I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell'uso reale di tale additivo alimentare. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

Articolo 27

Monitoraggio dell'assunzione di additivi alimentari

- 1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio del consumo e dell'uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all'Autorità le relative informazioni con l'appropriata periodicità.
- 2. Previa consultazione dell'Autorità, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull'assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nella Comunità.

Articolo 28

Comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato rispettivamente a due mesi, due mesi e quattro mesi.

Articolo 29

Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate

La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari

1. Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, quali modificate sulla base dell'articolo 31 del presente regolamento, e le rispettive condizioni d'uso sono inclusi nell'allegato II del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità ai suoi articoli 6, 7 e 8. Le misure per l'inclusione di questi additivi nell'allegato II, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4. L'esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell'allegato II.

2. Gli additivi autorizzati negli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d'uso sono inclusi nell'allegato III, parte 1 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l'inclusione di questi additivi nell'allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4. L'esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell'allegato III.

3. Gli additivi autorizzati negli aromi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d'uso sono inclusi nell'allegato III, parte 4 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l'inclusione di questi additivi nell'allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4. L'esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell'allegato III.

- 4. Le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottate a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]; all'atto dell'inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.
- 5. Le misure relative ad ogni altra disposizione transitoria appropriata, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Misure transitorie

Fino a quando non sarà completata l'istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all'articolo 30, gli allegati delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE sono modificati, se del caso, mediante misure intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 gennaio 2010 e non conformi all'articolo 22, paragrafo 1, lettera i) e paragrafo 4 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e non conformi all'articolo 24 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 32

Nuova valutazione di additivi alimentari autorizzati

- 1. Gli additivi alimentari autorizzati anteriormente al 20 gennaio 2009 sono sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità.
- 2. Previa consultazione dell'Autorità, un programma di valutazione di tali additivi è adottato entro il 20 gennaio 2010, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2. Il programma di valutazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Abrogazioni

- 1. Sono abrogati i seguenti atti:
- a) direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri riguardo sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana;
- b) direttiva 65/66/CEE:
- c) direttiva 78/663/CEE;
- d) direttiva 78/664/CEE;
- e) direttiva 81/712/CEE;
- f) direttiva 89/107/CEE;
- g) direttiva 94/35/CE;
- h) direttiva 94/36/CE;
- i) direttiva 95/2/CE;
- j) decisione n. 292/97/CE;
- k) decisione 2002/247/CE.
- 2. I riferimenti agli atti abrogati s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 33, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi fino a quando non sarà completato il trasferimento di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento degli additivi alimentari già autorizzati nelle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE:

- a) articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 e allegato della direttiva 94/35/CE;
- b) articolo 2, paragrafi da 1 a 6, 8, 9 e 10 e allegati da I a V della direttiva 94/36/CE;
- c) articoli 2 e 4 e allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE.

In deroga alla lettera c), le autorizzazioni per invertasi E 1103 e lisozima E 1105 di cui alla direttiva 95/2/CE sono abrogate con effetto dalla data di applicazione dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell'articolo 17 del regolamento CE n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari].

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010.

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, si applica alle parti 2, 3 e 5 dell'allegato III a decorrere dal 1º gennaio 2011 e l'articolo 23, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011. L'articolo 24 si applica a decorrere dal 20 luglio 2010. L'articolo 31 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari

- Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola.
- 2. I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.
- I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni;
- 4. Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.
- 5. I «supporti» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.
- Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.
- I «regolatori dell'acidità» sono sostanze che modificano o controllano l'acidità o l'alcalinità di un prodotto alimentare.
- Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l'una all'altra.
- Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.
- 10. Gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile.
- 11. Gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare.
- 12. I «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti.
- 13. Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.
- 14. Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare.
- 15. Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.

▼B

- 16. Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel.
- 17. Gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.
- 18. Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l'essiccazione degli alimenti contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.
- 19. Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti.
- I «gas d'imballaggio» sono gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare.
- I «propellenti» sono gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore.
- 22. Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella.
- Gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.

▼ <u>M86</u>

24. Gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito.

▼B

- Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.
- 26. Gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

▼M25

27. Gli «intensificatori del contrasto» sono sostanze che, se applicate sulla superficie esterna degli ortofrutticoli in seguito alla depigmentazione di parti predefinite (per esempio mediante trattamento laser), aiutano a distinguere tali parti dal resto della superficie conferendo una colorazione in seguito all'interazione con alcune componenti dell'epidermide.

ALLEGATO II

Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso

PARTE A

1. Introduzione

Il presente elenco dell'Unione comprende:

▼ M53

la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E; in alternativa, se tali additivi sono stati aggiunti a determinati alimenti, si possono utilizzare numeri E più specifici e i nomi elencati dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (1), escludendo i sinonimi,

▼<u>M2</u>

- gli alimenti ai quali può essere aggiunto,
- le condizioni del suo impiego,
- le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

2. Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso

▼ M53

1. Solo le sostanze elencate nella parte B quali specificate dal regolamento (UE) n. 231/2012 possono essere utilizzate come additivi negli alimenti, salvo disposizioni più specifiche previste nella parte E.

▼ M2

- 2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.
- 3. Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente allegato.

▼ M7

4. I pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nella tabella 1 della parte B sono autorizzati fino al 31 luglio 2014.

Dal 1º agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella 3 della parte A e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

▼ M98

5. I coloranti E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161 g, E 171, E 173 ed E 180 e le loro miscele non possono essere venduti direttamente al consumatore.

- 6. Le sostanze elencate con i numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.
- 7. Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un succedaneo del sale.
- 8. Il principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non si applica agli alimenti elencati nella tabella 1, per quanto riguarda gli additivi alimentari in generale, e nella tabella 2, per quanto riguarda i coloranti alimentari.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

Tabella 1

Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

▼ <u>M42</u>		
	1	Alimenti non trasformati quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad esclusione delle preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004
▼ <u>M2</u>		
	2	Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (¹)
•	3	Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati
•	4	Burro
	5	Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi).
•	6	Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione
	7	Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)
	8	Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata
	9	Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè
	10	Tè in foglie non aromatizzato
	11	Tipi di zucchero definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3)
	12	Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
▼ <u>M61</u>	13	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 (5), compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

▼ M2

- (1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(*) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(2) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(3) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(4) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

► M61 (5) Regolamotti destinati e al bambini palla prima infanzia cali alimenti a fini medici apociali agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttiva 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). ◀

Tabella 2

Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

1	Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008
2	Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata
3	Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT) (non aromatizzato)

4	Latte al cioccolato
5	Latte fermentato (non aromatizzato)
6	Latte conservato di cui alla direttiva 2001/114/CE del Consiglio (¹) (non aroma tizzato)
7	Latticello (non aromatizzato)
8	Panna e panna in polvere (non aromatizzata)
9	Oli e grassi di origine animale o vegetale
10	Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)
11	Burro di latte di pecora e capra
12	Uova e ovoprodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004
13	Farina e altri prodotti della macinazione e amidi
14	Pane e prodotti simili
15	Pasta e gnocchi
16	Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi
17	Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia
18	Salse a base di pomodoro
19	Succhi e nettare di frutta a norma della direttiva 2001/112/CE del Cosniglio (²) succhi e nettare di ortaggi
20	Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutt trasformata, ortaggi (comprese le patate) e funghi
21	Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni di cui alla direttiva 2001/113/Cl del Consiglio (3); <i>crème de pruneaux</i>
22	Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro prepara zioni, tranne i pasti preparati contenenti tali ingredienti
23	Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato di cui all direttiva 2000/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio (4)
24	Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cerea per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti
25	Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie
26	Vino e altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5),
27	Bevande spiritose, quali definite nell'allegato II, paragrafi 1-14, de regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), acqua viti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione London gin (allegato II, paragrafi 16 e 22 rispettivamente)
	Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell'alle gato II, paragrafi 38, 39 e 43 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 110/200
28	Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (
29	Aceti di vino di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/200
30	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui alla direttiva 2009/39/CE, compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella priminfanzia

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE		Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE	
32 Malto e prodotti del malto		Malto e prodotti del malto	
	(¹) GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. (²) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58. (³) GU L 10 del 12.1.2002, p. 67.		

(4) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19. (5) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. (6) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. (7) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

▼<u>M7</u>

Tabella 3 Coloranti che possono essere utilizzati sotto forma di pigmenti coloranti

	Numero E	Denominazione
	E 100	Curcumina
▼ <u>M44</u>		
	E 101	Riboflavine
▼ <u>M7</u>		
	E 102	Tartrazina
	E 104	Giallo chinolina
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S
▼ <u>M81</u>		
	E 120	Acido carminico, carminio
▼ <u>M7</u>		
	E 122	Azorubina, carmoisina
	E 123	Amaranto
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A
	E 127	Eritrosina
	E 129	Rosso allura AC
	E 131	Blu patentato V
	E 132	Indigotina, carminio d'indaco
	E 133	Blu brillante FCF
	E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame
	E 142	Verde S
▼ <u>M35</u>		
	E 151	Nero brillante PN
▼ <u>M7</u>		
	E 155	Bruno HT
	E 163	Antociani
	E 180	Litolrubino BK

PARTE B

ELENCO DI TUTTI GLI ADDITIVI

1. Coloranti

1.	Coloranti	
	Numero E	Denominazione
	E 100	Curcumina
	E 101	Riboflavine
	E 102	Tartrazina
	E 104	Giallo di chinolina
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S
▼ <u>M81</u>		
	E 120	Acido carminico, carminio
▼ <u>M2</u>		
	E 122	Azorubina, carmoisina
	E 123	Amaranto
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A
	E 127	Eritrosina
	E 129	Rosso allura AC
	E 131	Blu patentato V
	E 132	Indigotina, carminio d'indaco
	E 133	Blu brillante FCF
	E 140	Clorofille e clorofilline
	E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame
	E 142	Verde S
	E 150a	Caramello semplice (¹)
	E 150b	Caramello solfito-caustico
	E 150c	Caramello ammoniacale
	E 150d	Caramello solfito-ammoniacale
▼ <u>M35</u>		
	E 151	Nero brillante PN
▼ <u>M2</u>		
	E 153	Carbone vegetale
	E 155	Bruno HT
	E 160a	Caroteni
▼ <u>M93</u>		
	E 160b(i)	Bissina di annatto
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto
▼ <u>M2</u>	F 1/0	
	E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina
	E 160d	Licopene Data and Strangela (C20)
	E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C30)
	E 161b	Luteina

▼ M98

▼<u>M2</u>

Numero E	Denominazione
E 161g	Cantaxantina (*)
E 162	Rosso di barbabietola, betanina
E 163	Antociani
E 170	Carbonato di calcio
E 171	Biossido di titanio (**)
E 172	Ossidi e idrossidi di ferro
E 173	Alluminio
E 174	Argento
E 175	Oro
E 180	Litolrubino BK

- (¹) Con il termine caramello si indicano prodotti di colore bruno più o meno intenso utilizzati per la colorazione, che non corrispondono al prodotto aromatico e zuccherato che si ottiene mediante riscaldamento dello zucchero, utilizzato per gli alimenti (ad es. prodotti di confetteria, pasticceria, bevande alcoliche).
- (*) La cantaxantina non è autorizzata nelle categorie di alimenti elencati nelle parti D ed E, ma è compresa nell'elenco B1 in quanto è impiegata nei medicinali conformemente alla direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).
- ► M98 (**) Il biossido di titanio non è autorizzato nelle categorie di alimenti elencati nelle parti D ed E, ma è compreso nell'elenco B1 in quanto è impiegato nei medicinali conformemente alla direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10). ◀

2. Edulcoranti

▼ M96

▼<u>M2</u>

▼<u>M14</u>

▼M2

Numero E	Denominazione
E 420	Sorbitoli
E 421	Mannitolo
E 950	Acesulfame K
E 951	Aspartame
E 952	Ciclammati
E 953	Isomalto
E 954	Saccarine
E 955	Sucralosio
E 957	Taumatina
E 959	Neoesperidina DC
E 960a	Glicosidi steviolici da Stevia
Е 960с	Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente
E 961	Neotame
E 962	Sale di aspartame-acesulfame
E 964	Sciroppo di poliglicitolo
E 965	Maltitoli

Numero E	Denominazione
E 966	Lactitolo
E 967	Xilitolo
E 968	Eritritolo
E 969	Advantame

▼<u>M2</u>

▼<u>M39</u>

3.	Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti		
	Numero E	Denominazione	
	E 170	Carbonato di calcio	
▼ <u>M25</u>			
	E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	
▼ <u>M2</u>			
	E 200	Acido sorbico	
	E 202	Sorbato di potassio	
▼ <u>M76</u>			
▼ <u>M2</u>			
	E 210	Acido benzoico (¹)	
	E 211	Benzoato di sodio (¹)	
	E 212	Benzoato di potassio (¹)	
	E 213	Benzoato di calcio (¹)	
	E 214	p-Idrossibenzoato d'etile	
	E 215	Etil-p-idrossibenzoato di sodio	
	E 218	p-Idrossibenzoato di metile	
	E 219	Metil-p-idrossibenzoato di sodio	
	E 220	Anidride solforosa	
	E 221	Solfito di sodio	
	E 222	Bisolfito di sodio	
	E 223	Metabisolfito di sodio	
	E 224	Metabisolfito di potassio	
	E 226	Solfito di calcio	
	E 227	Bisolfito di calcio	
	E 228	Bisolfito di potassio	
	E 234	Nisina	
	E 235	Natamicina	
	E 239	Esametilentetramina	

▼	M	2

Numero E Denominazione E 242 Dimetilcarbonato **▼**M41 E 243 Etil lauroil arginato **▼**<u>M2</u> E 249 Nitrito di potassio E 250 Nitrito di sodio E 251 Nitrato di sodio E 252 Nitrato di potassio E 260 Acido acetico **▼**<u>M20</u> E 261 Acetati di potassio (4) **▼**<u>M2</u> E 262 Acetati di sodio E 263 Acetato di calcio E 270 Acido lattico E 280 Acido propionico E 281 Propionato di sodio E 282 Propionato di calcio E 283 Propionato di potassio E 284 Acido borico E 285 Tetraborato di sodio (borace) E 290 Anidride carbonica E 296 Acido malico E 297 Acido fumarico E 300 Acido ascorbico E 301 Ascorbato di sodio E 302 Ascorbato di calcio E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi E 306 Estratto ricco di tocoferolo E 307 Alfatocoferolo E 308 Gammatocoferolo E 309 Deltatocoferolo E 310 Gallato di propile **▼** M82 **▼**<u>M2</u> E 315 Acido eritorbico E 316 Eritorbato di sodio

Numero E	Denominazione	
E 319	Butilidrochinone terziario (TBHQ)	
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	
E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	
E 322	Lecitine	
E 325	Lattato di sodio	
E 326	Lattato di potassio	
E 327	Lattato di calcio	
E 330	Acido citrico	
E 331	Citrati di sodio	
E 332	Citrati di potassio	
E 333	Citrati di calcio	
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	
E 335	Tartrati di sodio	
E 336	Tartrati di potassio	
E 337	Tartrato di sodio e di potassio	
E 338	Acido fosforico	
E 339	Fosfati di sodio	
E 340	Fosfati di potassio	
E 341	Fosfati di calcio	
E 343	Fosfati di magnesio	
E 350	Malati di sodio	
E 351	Malato di potassio	
E 352	Malati di calcio	
E 353	Acido metatartarico	
E 354	Tartrato di calcio	
E 355	Acido adipico	
E 356	Adipato di sodio	
E 357	Adipato di potassio	
E 363	Acido succinico	
E 380	Citrato triammonico	

▼<u>M30</u>

Numero E	Denominazione	
E 385	Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)	
E 392	Estratti di rosmarino	
E 400	Acido alginico	
E 401	Alginato di sodio	
E 402	Alginato di potassio	
E 403	Alginato d'ammonio	
E 404	Alginato di calcio	
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	
E 406	Agar-agar	
E 407a	Alghe eucheuma trasformate	
E 407	Carragenina	
E 410	Farina di semi di carrube	
E 412	Gomma di guar	
E 413	Gomma adragante	
E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	
E 415	Gomma di xanthan	
E 416	Gomma di karaya	
E 417	Gomma di tara	
E 418	Gomma di gellano	
E 422	Glicerolo	
E 423	Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico	
E 425	Konjac	
E 426	Emicellulosa di soia	
E 427	Gomma cassia	
E 431	Stearato di poliossietilene(40)	
E 432	Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)	
E 433	Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)	
E 434	Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)	
E 435	Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)	
E 436	Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)	
E 440	Pectine	

V IVIZ		
	Numero E	Denominazione
	E 442	Fosfatidi d'ammonio
	E 444	Acetato isobutirrico di saccarosio
	E 445	Esteri della glicerina della resina del legno
	E 450	Difosfati
	E 451	Trifosfati
	E 452	Polifosfati
▼ <u>M73</u>	E 456	Poliaspartato di potassio
▼ <u>M2</u>	E 459	Beta-ciclodestrina
	E 460	Cellulosa
	E 461	Metilcellulosa
	E 462	Etilcellulosa
	E 463	Idrossi-propil-cellulosa
▼ <u>M80</u>		
	E 463a	Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC)
▼ <u>M2</u>	E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa
	E 465	Etilmetilcellulosa
▼ <u>M35</u>		
	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa
▼ <u>M2</u>		
	E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata
	E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente
	E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi
	E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 472b	Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 472d	Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 472e	Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 472f	Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi
	E 474	Sucrogliceridi
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi

▼<u>M28</u>

Numero E	Denominazione
E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo
E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi
E 479b	Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 481	Stearoil-2-lattilato di sodio
E 482	Stearoil-2-lattilato di calcio
E 483	Tartrato di stearile
E 491	Monostearato di sorbitano
E 492	Tristearato di sorbitano
E 493	Monolaurato di sorbitano
E 494	Monooleato di sorbitano
E 495	Monopalmitato di sorbitano
E 499	Fitosteroli ricchi di stigmasterolo
E 500	Carbonati di sodio
E 501	Carbonati di potassio
E 503	Carbonati di ammonio
E 504	Carbonati di magnesio
E 507	Acido cloridrico
E 508	Cloruro di potassio
E 509	Cloruro di calcio
E 511	Cloruro di magnesio
E 512	Cloruro stannoso
E 513	Acido solforico
E 514	Solfati di sodio
E 515	Solfati di potassio
E 516	Solfato di calcio
E 517	Solfato di ammonio
E 520	Solfato d'alluminio
E 521	Solfato di alluminio e sodio
E 522	Solfato di alluminio e potassio
E 523	Solfato di alluminio e ammonio
E 524	Idrossido di sodio

Numero E	Denominazione
E 525	Idrossido di potassio
E 526	Idrossido di calcio
E 527	Idrossido d'ammonio
E 528	Idrossido di magnesio
E 529	Ossido di calcio
E 530	Ossido di magnesio
E 534	Tartrato di ferro
E 535	Ferrocianuro di sodio
E 536	Ferrocianuro di potassio
E 538	Ferrocianuro di calcio
E 541	Fosfato acido di sodio e alluminio
E 551	Biossido di silicio
E 552	Silicato di calcio
E 553a	Silicato di magnesio
E 553b	Talco
E 554	Silicato di sodio e alluminio
E 555	Silicato di potassio e alluminio
E 556	Silicato di calcio e alluminio (2)
E 558	Bentonite (3)
E 559	Silicato d'alluminio (caolino) (²)
E 570	Acidi grassi
E 574	Acido gluconico
E 575	Gluconodeltalattone
E 576	Gluconato di sodio
E 577	Gluconato di potassio
E 578	Gluconato di calcio
E 579	Gluconato ferroso
E 585	Lattato ferroso
E 586	4-Esilresorcinolo
E 620	Acido glutammico
E 621	Glutammato monosodico

▼<u>M54</u>

▼<u>M2</u>

▼<u>M45</u>

Numero E	Denominazione	
E 622	Glutammato monopotassico	
E 623	Diglutammato di calcio	
E 624	Glutammato monoammonico	
E 625	Diglutammato di magnesio	
E 626	Acido guanilico	
E 627	Guanilato disodico	
E 628	Guanilato dipotassico	
E 629	Guanilato di calcio	
E 630	Acido inosinico	
E 631	Inosinato disodico	
E 632	Inosinato dipotassico	
E 633	Inosinato di calcio	
E 634	5'-ribonucleotidi di calcio	
E 635	5'-ribonucleotidi di sodio	
E 640	Glicina e suo sale di sodio	
E 641	L-leucina	
E 650	Acetato di zinco	
E 900	Dimetilpolisilossano	
E 901	Cera d'api, bianca e gialla	
E 902	Cera di candelilla	
E 903	Cera di carnauba	
E 904	Gommalacca	
E 905	Cera microcristallina	
E 907	Poli-1-decene idrogenato	
E 914	Cera polietilenica ossidata	
E 920	L-cisteina	
E 927b	Carbammide	
E 938	Argon	
E 939	Elio	
E 941	Azoto	

	Numero E	Denominazione
	E 942	Protossido di azoto
	E 943a	Butano
	E 943b	Isobutano
	E 944	Propano
	E 948	Ossigeno
	E 949	Idrogeno
	E 999	Estratto di quillaia
	E 1103	Invertasi
	E 1105	Lisozima
	E 1200	Polidestrosio
	E 1201	Polivinilpirrolidone
	E 1202	Polivinilpolipirrolidone
	E 1203	Alcole polivinilico (PVA)
	E 1204	Pullulan
	E 1205	Copolimero di metacrilato basico
▼ <u>M29</u>		
	E 1206	Copolimero di metacrilato neutro
	E 1207	Copolimero di metacrilato anionico
▼ <u>M37</u>		
	E 1208	Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato
▼ <u>M43</u>		
	E 1209	Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole
▼ <u>M2</u>		
	E 1404	Amido ossidato
	E 1410	Fosfato di monoamido
	E 1412	Fosfato di diamido
	E 1413	Fosfato di diamido fosfatato
	E 1414	Fosfato di diamido acetilato
	E 1420	Amido acetilato
	E 1422	Adipato di diamido acetilato
	E 1440	Amido idrossipropilato
	E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato
	E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio
	E 1451	Amido acetilato ossidato
	E 1452	Ottenilsuccinato di amido e alluminio
	E 1505	Citrato di trietile
	E 1517	Diacetato di glicerile (diacetina)
	E 1518	Triacetato di glicerile (triacetina)

Livello massimo specifico

▼<u>M2</u>

Numero E	Denominazione
E 1519	Alcol benzilico
E 1520	1,2-Propandiolo (propilenglicole)
E 1521	Polietilenglicole

 ⁽¹) L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.
 ► M7 (²) autorizzato fino al 31 gennaio 2014.
 (³) autorizzato fino al 31 maggio 2013.
 ► M20 (⁴) Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013.

PARTE C

Denominazione

DEFINIZIONI DEI GRUPPI DI ADDITIVI

1) Gruppo I

Numero E

	B GHOIMINGHOUS	21vene massime specifie
E 170	Carbonato di calcio	quantum satis
E 260	Acido acetico	quantum satis
E 261	Acetati di potassio (4)	quantum satis
E 262	Acetati di sodio	quantum satis
E 263	Acetato di calcio	quantum satis
E 270	Acido lattico	quantum satis
E 290	Anidride carbonica	quantum satis
E 296	Acido malico	quantum satis
E 300	Acido ascorbico	quantum satis
E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis
E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis
E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	quantum satis
E 307	Alfatocoferolo	quantum satis
E 308	Gammatocoferolo	quantum satis
E 309	Deltatocoferolo	quantum satis
E 322	Lecitine	quantum satis
E 325	Lattato di sodio	quantum satis
E 326	Lattato di potassio	quantum satis
E 327	Lattato di calcio	quantum satis
E 330	Acido citrico	quantum satis
E 331	Citrati di sodio	quantum satis
E 332	Citrati di potassio	quantum satis
	•	

▼<u>M20</u>

▼<u>M53</u>

▼<u>M89</u>

Numero E	Denominazione	Livello massimo specifico
E 333	Citrati di calcio	
		quantum satis
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis
E 335	Tartrati di sodio	quantum satis
E 336	Tartrati di potassio	quantum satis
E 337	Tartrato di sodio e di potassio	quantum satis
E 350	Malati di sodio	quantum satis
E 351	Malato di potassio	quantum satis
E 352	Malati di calcio	quantum satis
E 354	Tartrato di calcio	quantum satis
E 380	Citrato triammonico	quantum satis
E 400	Acido alginico	quantum satis (1)
E 401	Alginato di sodio	quantum satis (1)
E 402	Alginato di potassio	quantum satis (1)
E 403	Alginato d'ammonio	quantum satis (1)
E 404	Alginato di calcio	quantum satis (1)
E 406	Agar-agar	quantum satis (1)
E 407	Carragenina	quantum satis (1)
E 407a	Alghe eucheuma trasformate	quantum satis (1)
E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis (1) (2)
E 412	Gomma di guar	quantum satis (1) (2)
E 413	Gomma adragante	quantum satis (1)
E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	quantum satis (1)
E 415	Gomma di xanthan	quantum satis (1) (2)
E 417	Gomma di tara	quantum satis (1) (2)
E 418	Gomma di gellano	quantum satis (1)
E 422	Glicerolo	quantum satis
E 425	Konjac i) gomma di konjak ii) glucomannano di konjak	10 g/kg, singolarmente o in combinazione (¹) (²) (³)
E 426	Emicellulosa di soia	quantum satis
E 440	Pectine	quantum satis (1)
E 460	Cellulosa	quantum satis
E 461	Metilcellulosa	quantum satis
E 462	Etilcellulosa	quantum satis
	l .	l .

▼M35

▼<u>M2</u>

Numero $\,\mathrm{E}$ Denominazione Livello massimo specifico E 463 Idrossi-propil-cellulosa quantum satis E 464 quantum satis Idrossi-propil-metilcellulosa E 465 Etilmetilcellulosa quantum satis E 466 Carbossimetilcellulosa sodica, quantum satis gomma di cellulosa E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata quantum satis enzimaticamente E 470a Sali di sodio, di potassio e di quantum satis calcio degli acidi grassi E 470b Sali di magnesio degli acidi grassi quantum satis E 471 Mono- e digliceridi degli acidi quantum satis grassi E 472a Esteri acetici di mono- e quantum satis digliceridi degli acidi grassi E 472b Esteri lattici di mono- e quantum satis digliceridi degli acidi grassi E 472c Esteri citrici di mono- e quantum satis digliceridi degli acidi grassi E 472d Esteri tartarici di mono- e quantum satis digliceridi degli acidi grassi E 472e Esteri mono- e diacetiltartarici di quantum satis mono- e digliceridi degli acidi grassi E 472f Esteri misti acetici-tartarici di quantum satis mono- e digliceridi degli acidi grassi E 500 Carbonati di sodio quantum satis E 501 Carbonati di potassio quantum satis E 503 Carbonati di ammonio quantum satis E 504 Carbonati di magnesio quantum satis E 507 Acido cloridrico quantum satis E 508 quantum satis Cloruro di potassio E 509 Cloruro di calcio quantum satis E 511 Cloruro di magnesio quantum satis E 513 Acido solforico quantum satis E 514 Solfati di sodio quantum satis E 515 Solfati di potassio quantum satis E 516 Solfato di calcio quantum satis

Numero E	Denominazione	Livello massimo specifico
E 524	Idrossido di sodio	quantum satis
E 525	Idrossido di potassio	quantum satis
E 526	Idrossido di calcio	quantum satis
E 527	Idrossido d'ammonio	quantum satis
E 528	Idrossido di magnesio	quantum satis
E 529	Ossido di calcio	quantum satis
E 530	Ossido di magnesio	quantum satis
E 570	Acidi grassi	quantum satis
E 574	Acido gluconico	quantum satis
E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis
E 576	Gluconato di sodio	quantum satis
E 577	Gluconato di potassio	quantum satis
E 578	Gluconato di calcio	quantum satis
E 640	Glicina e suo sale di sodio	quantum satis
E 920	L-cisteina	quantum satis
E 938	Argon	quantum satis
E 939	Elio	quantum satis
E 941	Azoto	quantum satis
E 942	Protossido di azoto	quantum satis
E 948	Ossigeno	quantum satis
E 949	Idrogeno	quantum satis
E 1103	Invertasi	quantum satis
E 1200	Polidestrosio	quantum satis
E 1404	Amido ossidato	quantum satis
E 1410	Fosfato di monoamido	quantum satis
E 1412	Fosfato di diamido	quantum satis
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	quantum satis
E 1414	Fosfato di diamido acetilato	quantum satis
E 1420	Amido acetilato	quantum satis
E 1422	Adipato di diamido acetilato	quantum satis

Numero E	Denominazione	Livello massimo specifico
E 1440	Amido idrossipropilato	quantum satis
E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato	quantum satis
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	quantum satis
E 1451	Amido acetilato ossidato	quantum satis
E 620	Acido glutammico	10 g/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido
E 621	Glutammato monosodico	glutammico
E 622	Glutammato monopotassico	
E 623	Diglutammato di calcio	
E 624	Glutammato monoammonico	
E 625	Diglutammato di magnesio	
E 626	Acido guanilico	500 mg/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido
E 627	Guanilato disodico	guanilico
E 628	Guanilato dipotassico	
E 629	Guanilato di calcio	
E 630	Acido inosinico	
E 631	Inosinato disodico	
E 632	Inosinato dipotassico	
E 633	Inosinato di calcio	
E 634	5'-ribonucleotidi di calcio	
E 635	5'-ribonucleotidi di sodio	
E 420	Sorbitoli	Quantum satis (per scopi diversi dall'edulcorazione)
E 421	Mannitolo	dan eduleorazione)
E 953	Isomalto	
E 965	Maltitoli	
E 966	Lactitolo	
E 967	Xilitolo	
E 968	Eritritolo	

⁽¹) Non può essere utilizzato nella produzione di coppette di gelatina.
(²) Non può essere utilizzato nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.
(³) Non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose.

▶ <u>M20</u> (⁴) Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013. ◀

2) Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis

Numero E	Denominazione
E 101	Riboflavine
E 140	Clorofille e clorofilline
E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame
E 150a	Caramello semplice
E 150b	Caramello solfito-caustico
E 150c	Caramello ammoniacale
E 150d	Caramello solfito-ammoniacale
E 153	Carbone vegetale
E 160a	Caroteni
E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina
E 162	Rosso di barbabietola, betanina
E 163	Antociani
E 170	Carbonato di calcio
E 172	Ossidi e idrossidi di ferro

▼<u>M2</u>

▼ <u>M98</u>

3) Gruppo III: Coloranti alimentari con limite massimo combinato

	Numero E	Denominazione
	E 100	Curcumina
	E 102	Tartrazina
▼ <u>M6</u>		
▼ <u>M81</u>		
	E 120	Acido carminico, carminio
▼ <u>M2</u>		
	E 122	Azorubina, carmoisina
▼ <u>M6</u>		
▼ <u>M2</u>		
	E 129	Rosso allura AC
	E 131	Blu patentato V
	E 132	Indigotina, carminio d'indaco
	E 133	Blu brillante FCF
	E 142	Verde S
▼ <u>M35</u>		
	E 151	Nero brillante PN

Numero E	Denominazione
E 155	Bruno HT
E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C30)
E 161b	Luteina

4) Gruppo IV: Polioli

Numero E	Denominazione
E 420	Sorbitoli
E 421	Mannitolo
E 953	Isomalto
E 965	Maltitoli
E 966	Lactitolo
E 967	Xilitolo
E 968	Eritritolo

5) Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione

▼ <u>M76</u>

a) E 200 - 202: acido sorbico - sorbato di potassio (SA)

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio

▼<u>M2</u>

b) E 210-213: acido benzoico - benzoati (BA)

Numero E	Denominazione
E 210	Acido benzoico
E 211	Benzoato di sodio
E 212	Benzoato di potassio
E 213	Benzoato di calcio

c) E 200-213: acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati (SA + BA)

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio
E 210	Acido benzoico

▼ M76

Numero E	Denominazione
E 211	Benzoato di sodio
E 212	Benzoato di potassio
E 213	Benzoato di calcio

d) E 200-219: acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio
E 210	Acido benzoico
E 211	Benzoato di sodio
E 212	Benzoato di potassio
E 213	Benzoato di calcio
E 214	p-Idrossibenzoato d'etile
E 215	Etil-p-idrossibenzoato di sodio
E 218	p-Idrossibenzoato di metile
E 219	Metil-p-idrossibenzoato di sodio

▼ <u>M76</u>

e) E 200 – 202; 214 – 219: acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio
E 214	p-Idrossibenzoato d'etile
E 215	Etil-p-idrossibenzoato di sodio
E 218	p-Idrossibenzoato di metile
E 219	Metil-p-idrossibenzoato di sodio

▼<u>M2</u>

f) E 214-219: p-idrossibenzoati (PHB)

Numero E	Denominazione
E 214	p-Idrossibenzoato d'etile
E 215	Etil-p-idrossibenzoato di sodio
E 218	p-Idrossibenzoato di metile
E 219	Metil-p-idrossibenzoato di sodio

▼<u>M76</u>

g) E 220-228: anidride solforosa – solfiti

Numero E	Denominazione
E 220	Anidride solforosa
E 221	Solfito di sodio
E 222	Bisolfito di sodio
E 223	Metabisolfito di sodio
E 224	Metabisolfito di potassio
E 226	Solfito di calcio
E 227	Bisolfito di calcio
E 228	Bisolfito di potassio

h) E 249-250: nitriti

Numero E	Denominazione
E 249	Nitrito di potassio
E 250	Nitrito di sodio

i) E 251-252: nitrati

Numero E	Denominazione
E 251	Nitrato di sodio
E 252	Nitrato di potassio

j) E 280-283: acido propionico - propionati

Numero E	Denominazione
E 280	Acido propionico
E 281	Propionato di sodio
E 282	Propionato di calcio
E 283	Propionato di potassio

▼ <u>M82</u>

k) E 310-320: gallato di propile, TBHQ e BHA

Numero E	Denominazione
E 310	Gallato di propile
E 319	Butilidrochinone terziario (TBHQ)
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)

1) E 338-341, E 343 e E 450-452: Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

▼ <u>M38</u>

Numero E	Denominazione
E 338	Acido fosforico
E 339	Fosfati di sodio
E 340	Fosfati di potassio
E 341	Fosfati di calcio
E 343	Fosfati di magnesio
E 450	Difosfati (¹)
E 451	Trifosfati
E 452	Polifosfati
(¹) E 450 (ix) non è compreso	

▼<u>M2</u>

m) E 355-357: acido adipico - adipati

Numero E	Denominazione
E 355	Acido adipico
E 356	Adipato di sodio
E 357	Adipato di potassio

n) E 432-436: polisorbati

Numero E	Denominazione
E 432	Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)
E 433	Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)
E 434	Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)
E 435	Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)
E 436	Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

o) E 473-474: esteri di saccarosio degli acidi grassi; sucrogliceridi

Numero E	Denominazione
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi
E 474	Sucrogliceridi

p) E 481-482: stearoil-2-lattilati

Numero E	Denominazione
E 481	Stearoil-2-lattilato di sodio
E 482	Stearoil-2-lattilato di calcio

q) E 491-495: esteri di sorbitano

Numero E	Denominazione
E 491	Monostearato di sorbitano
E 492	Tristearato di sorbitano
E 493	Monolaurato di sorbitano
E 494	Monooleato di sorbitano
E 495	Monopalmitato di sorbitano

r) E 520-523: solfati d'alluminio

Numero E	Denominazione
E 520	Solfato d'alluminio
E 521	Solfato di alluminio e sodio
E 522	Solfato di alluminio e potassio
E 523	Solfato di alluminio e ammonio

▼<u>M7</u>

s.1.) E 551-559: Biossido di silicio - silicati (1)

Numero E	Denominazione
E 551	Biossido di silicio
E 552	Silicato di calcio
E 553a	Silicato di magnesio
E 553b	Talco
E 554	Silicato di sodio e alluminio
E 555	Silicato di potassio e alluminio
E 556	Silicato di calcio e alluminio
E 559	Silicato d'alluminio (caolino)

s.2.) E 551-553: Biossido di silicio - silicati (2)

Numero E	Denominazione
E 551	Biossido di silicio
E 552	Silicato di calcio
E 553a	Silicato di magnesio
E 553b	Talco

▼<u>M2</u>

t) E 620-625: acido glutammico – glutammati

Numero E	Denominazione
E 620	Acido glutammico
E 621	Glutammato monosodico

⁽¹) applicabile fino al 31 gennaio 2014 (²) applicabile a decorrere dal 1º febbraio 2014.

Numero E	Denominazione
E 622	Glutammato monopotassico
E 623	Diglutammato di calcio
E 624	Glutammato monoammonico
E 625	Diglutammato di magnesio

u) E 626-635: ribonucleotidi

Numero E	Denominazione
E 626	Acido guanilico
E 627	Guanilato disodico
E 628	Guanilato dipotassico
E 629	Guanilato di calcio
E 630	Acido inosinico
E 631	Inosinato disodico
E 632	Inosinato dipotassico
E 633	Inosinato di calcio
E 634	5'-ribonucleotidi di calcio
E 635	5'-ribonucleotidi di sodio

▼ <u>M96</u>

v) E 960a – 960c: glicosidi steviolici

Numero E	Denominazione
E 960a	Glicosidi steviolici da Stevia
E 960c	Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente

▼<u>M2</u>

PARTE D

CATEGORIE DI ALIMENTI

Numero	Denominazione
0.	Tutte le categorie di alimenti
01.	Prodotti lattieri e analoghi
01.1	Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato
01.2	Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione
01.3	Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione
01.4	Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termi- camente
01.5	Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE
01.6	Panna o crema di latte anche in polvere
01.6.1	Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

▼<u>M65</u>

Numero	Denominazione				
01.6.2	Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %				
01.6.3	Altri tipi di panna o crema di latte				
01.7	Formaggio e prodotti caseari				
01.7.1	Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16				
01.7.2	Formaggio stagionato				
01.7.3	Crosta edibile di formaggio				
01.7.4	Formaggio ottenuto dal siero di latte				
01.7.5	Formaggio fuso				
01.7.6	Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)				
01.8	Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande				
01.9	Caseinati alimentari				
02.	Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi				
02.1	Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)				
02.2	Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio				
02.2.1	Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro				
02.2.2	Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide				
02.3	Spray di olio vegetale per ungere piastre				
03.	Gelati				
04.	Ortofrutticoli				
04.1	Ortofrutticoli non trasformati				
04.1.1	Ortofrutticoli freschi interi				
04.1.2	Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati				
04.1.3	Ortofrutticoli congelati				
04.2	Ortofrutticoli trasformati				
04.2.1	Ortofrutticoli essiccati				
04.2.2	Ortofrutticoli sottoaceto, sott'olio o in salamoia				
04.2.3	Ortofrutticoli in recipienti				
04.2.4	Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4				
04.2.4.1	Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta				

Numero	Denominazione
04.2.4.2	Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16
04.2.5	Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi
04.2.5.1	Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE
04.2.5.2	Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite da direttiva 2001/113/CE
04.2.5.3	Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi
04.2.5.4	Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio
04.2.6	Prodotti trasformati a base di patate
05.	Prodotti di confetteria
05.1	Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE
05.2	Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito
05.3	Gomme da masticare (chewing-gum)
05.4	Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui a categoria 4.2.4
06.	Cereali e prodotti a base di cereali
06.1	Cereali interi, spezzati o in fiocchi
06.2	Farine e altri prodotti della macinazione e amidi
06.2.1	Farine
06.2.2	Amidi e fecole
06.3	Cereali da colazione
06.4	Paste alimentari
06.4.1	Pasta fresca
06.4.2	Pasta secca
06.4.3	Pasta fresca precotta
06.4.4	Gnocchi di patate
06.4.5	Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)
06.5	Noodles
06.6	Pastelle
06.7	Cereali precotti o trasformati
07.	Prodotti da forno
07.1	Pane e panini
07.1.1	Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acq lievito di birra o lievito, sale

▼ <u>IV1Z</u>		
	Numero	Denominazione
	07.1.2	Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
	07.2	Prodotti da forno fini
▼ <u>M42</u>		
	08.	Carni
	08.1	Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004
	08.2	Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004
	08.3	Prodotti a base di carne
	08.3.1	Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico
	08.3.2	Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico
	08.3.3	Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne
	08.3.4	Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati
	08.3.4.1	Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)
	08.3.4.2	Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)
	08.3.4.3	Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)
▼ <u>M2</u>		
	09.	Pesce e prodotti della pesca
	09.1	Pesce e prodotti della pesca non trasformati
	09.1.1	Pesce non trasformato
	09.1.2	Molluschi e crostacei non trasformati
	09.2	Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei
	09.3	Uova di pesce
	10.	Uova e ovoprodotti
	10.1	Uova non trasformate
	10.2	Uova e ovoprodotti trasformati
	11.	Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola
	11.1	Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE
	11.2	Altri tipi di zucchero e sciroppi
	11.3	Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

▼<u>M60</u>

Numero	Denominazione
11.4	Edulcoranti da tavola
11.4.1	Edulcoranti da tavola in forma liquida
11.4.2	Edulcoranti da tavola in polvere
11.4.3	Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse
12.	Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine
12.1	Sale e succedanei del sale
12.1.1	Sale
12.1.2	Succedanei del sale
12.2	Erbe aromatiche, spezie e condimenti
12.2.1	Erbe aromatiche e spezie
12.2.2	Condimenti
12.3	Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)
12.4	Senape
12.5	Zuppe, minestre e brodi
12.6	Salse
12.7	Insalate e pasta da spalmare a base di aromi
12.8	Lievito e prodotti a base di lievito
12.9	Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8
13.	Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE
13.1	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
13.1.1	Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (¹)
13.1.2	Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE
13.1.3	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (²)
13.1.4	Altri alimenti per bambini nella prima infanzia
13.1.5	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione (3), e alimenti speciali per lattanti
13.1.5.1	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti
13.1.5.2	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE
13.2	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

Numero	Denominazione					
13.3	Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)					
13.4	Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (4)					
14.	Bevande					
14.1	Bevande analcoliche					
14.1.1	Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata					
14.1.2	Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi					
14.1.3	Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi					
14.1.4	Bevande aromatizzate					
14.1.5	Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti					
14.1.5.1	Caffè ed estratti di caffè					
14.1.5.2	Altro					
14.2	Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico					
14.2.1	Birra e bevande a base di malto					
14.2.2	Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche					
14.2.3	Sidro e sidro di pere					
14.2.4	Vino di frutta e made wine					
14.2.5	Idromele					
14.2.6	Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008					
14.2.7	Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91					
14.2.7.1	Vini aromatizzati					
14.2.7.2	Bevande aromatizzate a base di vino					
14.2.7.3	Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli					
14.2.8	Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %					
15.	Salatini e snack pronti al consumo					
15.1	Snack a base di patate, cereali, farina o amido					
15.2	Frutta a guscio trasformata					

	Numero	Denominazione				
	16.	Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4				
▼ <u>M83</u>						
	17.	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE				
	17.1	Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia				
	17.2	Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia				
▼ <u>M2</u>	18.	Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia				

⁽¹⁾ GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1. (2) GU L 339 del 06.12.2006, pag. 16. (3) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29. (4) GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

02008R1333 - IT - 22.02.2022 - 048.001 - 56

PARTE E

ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M61</u>	0	Additivi alimentari c	 	1 0 0 7	per lattanti e bamb	ini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica
		E 290	Anidride carbonica	quantum satis	1	È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella
				-		prima infanzia
		E 938	Argon	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
		E 939	Elio	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
		E 941	Azoto	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
		E 942	Protossido di azoto	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
		E 948	Ossigeno	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
		E 949	Idrogeno	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
		E 338-452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e po- lifosfati	10 000	(1) (4) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
▼ <u>M7</u>		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014

▼ <u>IV1 /</u>								
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M61</u>		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato		
		E 459	Beta-ciclodestrina	quantum satis		Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato		
▼ <u>M7</u>		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis	(1)	Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014		
▼ <u>M61</u>		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis	(1)	Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato		
▼ <u>M2</u>			Gli additivi possono essere aggiunti Il livello massimo è espresso come I Si applica il livello massimo a meno alimenti o categorie alimentari	P ₂ O ₅		n sia specificato un livello massimo diverso relativo ai singoli		
-	01	Prodotti lattieri e pr	dotti lattieri e prodotti analoghi					
	01.1	Latte pastorizzato e	sterilizzato (compreso il trattamento UHT)	non aromatizzato				
		E 331	Citrati di sodio	4 000		Solo latte di capra UHT		
		•	•	*	•			

Numero della categoria	Numero E		*		
		Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	Solo latte sterilizzato e UHT
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione	
		(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅		
1.2	Prodotti non aromatiz fermentazione	zzati a base di latte fermentato, compreso il	latticello naturale non	aromatizzato (esclus	o il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la
1.3	Prodotti non aromatiz	zzati a base di latte fermentato, trattati ter	micamente dopo la fer	mentazione	
	Gruppo I	Additivi			
	E 200–202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo latte cagliato
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione	
		(2) Il livello massimo è applicabile alla s	omma e i livelli sono e	spressi come acido lil	bero
1.4	Prodotti aromatizzati	a base di latte fermentato, compresi i prod	lotti trattati termicame	ente	
	Gruppo I	Additivi			
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione:
					fino al 31 luglio 2014
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(74)	Periodo di applicazione:
					dal 1º agosto 2014
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150	(74)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
)]	1.3	fermentazione Prodotti non aromatiz Gruppo I E 200–202 Prodotti aromatizzati Gruppo I Gruppo II Gruppo II Gruppo II Gruppo III	(1) Gli additivi possono essere aggiunti s (4) Il livello massimo è espresso come P 1.2 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il fermentazione 1.3 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati ter Gruppo I Additivi E 200–202 Acido sorbico – sorbato di potassio (1) Gli additivi possono essere aggiunti s (2) Il livello massimo è applicabile alla s (3) Gruppo I Additivi Gruppo I Coloranti quantum satis Gruppo II Coloranti quantum satis Gruppo III Coloranti quantum satis Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato	(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in comb (4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅ 1.2 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non fermentazione 1.3 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fer Gruppo I Additivi E 200–202 Acido sorbico – sorbato di potassio 1 000 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in comb (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono e 1.4 Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicame Gruppo I Additivi Gruppo II Coloranti quantum satis quantum satis Gruppo III Coloranti quantum satis quantum satis Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 150	(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione (2) Il livello massimo è espresso come P2O5 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (esclus fermentazione Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione Gruppo I Additivi E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio 1 000 (1) (2) (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido li Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente Gruppo I Additivi Gruppo II Coloranti quantum satis quantum satis Gruppo III Coloranti quantum satis quantum satis (74) Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 150

▼ <u>IV1Z</u>						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	5	(61)	
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	5	(61)	
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	4	(94)	
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		
▼ <u>M76</u>						
		E 200 - 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	300	(1) (2)	Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente
▼ <u>M2</u>						
		E 297	Acido fumarico	4 000		Solo dessert aromatizzati alla frutta
		E 338 - 452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	3 000	(1) (4)	
		E 355 - 357	Acido adipico – adipati	1 000		Solo dessert aromatizzati alla frutta
		E 363	Acido succinico	6 000		
		E 416	Gomma di karaya	6 000		
		E 427	Gomma cassia	2 500		
		E 432 - 436	Polisorbati	1 000		
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000		
		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	2 000		

_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000		
		E 483	Tartrato di stearile	5 000		
		E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000		
		E 950	Acesulfame K	350		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	1 000		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	250	(51)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	400		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
•		E 961	Neotame	32		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti	
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	10		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in comb	binazione		
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono e	espressi come acido l	ibero	
			(4) Il livello massimo è espresso come	P_2O_5			
			(11) I limiti sono espressi come a) equiv	alente di acesulfame K o	come b) equivalente	di aspartame	
			(49) I livelli massimi d'impiego sono bas	ati sui livelli massimi d'i	impiego delle compo	nenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)	
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	no essere superati con l'u	ıso del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951	
			(51) I livelli massimi d'impiego sono esp	ressi in acido libero			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono esp	ressi in immidi libere			
▼ <u>M5</u>			(60) Espressi in equivalenti steviolici				
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M7</u>			(74) Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE)				
▼ <u>M93</u>			n. 1333/2008, tale limite si applica a	a decorrere dal 1º febbra	io 2013.		
			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bis individuale più alto si applica alla s	sina di annatto) e E 16 omma, ma i livelli massi	0b(ii) (Norbissina di imi individuali non d	annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.	

▼ <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	01.5	Latte disidratato, qu	ale definito nella direttiva 2001/114/CE			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne prodotti non aromatizzati
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		
		E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis		
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo latte in polvere per distributori automatici
▼ <u>M2</u>						
		E 322	Lecitine	quantum satis		
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis		
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido inferiore al 28 %
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 500	(1) (4)	Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido superiore al 28 %
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 500	(1) (4)	Solo latte intero e scremato in polvere
		E 392	Estratti di rosmarino	200	(41) (46)	Solo latte in polvere per distributori automatici
		E 392	Estratti di rosmarino	30	(46)	Solo latte in polvere per la produzione di gelato
		E 407	Carragenina	quantum satis		
		E 500(ii)	Idrogenocarbonato di sodio	quantum satis		
		E 501(ii)	Idrogenocarbonato di potassio	quantum satis		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
	E 509	Cloruro di calcio	quantum satis					
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
		(4) Il livello massimo è espresso come	P_2O_5					
		(41) Espresso in base ai grassi						
		(46) Espresso come la somma di carnoso	lo e acido carnosico					
01.6	Panna o crema di lat	tte, anche in polvere						
01.6.1	Panna o crema di lat	tte pastorizzata non aromatizzata (tranne p	anna a ridotto tenore o	di grassi)				
	E 401	Alginato di sodio	quantum satis					
	E 402	Alginato di potassio	quantum satis					
	E 407	Carragenina	quantum satis					
<u>135</u>	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis					
<u>12</u>								
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis					
01.6.2	Prodotti a base di pa	nna o crema di latte non aromatizzati, otto	enuti con fermenti latti	ci vivi, e loro succed	lanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %			
	E 406	Agar-agar	quantum satis					
	E 407	Carragenina	quantum satis					
	E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis					
	E 412	Gomma di guar	quantum satis					

▼ <u>IVIZ</u>						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 415	Gomma di xanthan	quantum satis		
		E 440	Pectine	quantum satis		
		E 460	Cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M35</u>						
		E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
		E 1404	Amido ossidato	quantum satis		
		E 1410	Fosfato di monoamido	quantum satis		
		E 1412	Fosfato di diamido	quantum satis		
		E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	quantum satis		
		E 1414	Fosfato di diamido acetilato	quantum satis		
		E 1420	Amido acetilato	quantum satis		
		E 1422	Adipato di diamido acetilato	quantum satis		
		E 1440	Amido idrossipropilato	quantum satis		
		E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato	quantum satis		
		E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	quantum satis		
		E 1451	Amido acetilato ossidato	quantum satis		
()1.6.3	Altri tipi di panna o	crema di latte			
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo tipi di panne aromatizzate
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150		Solo tipi di panne aromatizzate

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	Soltanto tipi di panna aromatizzati
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	5	(61)	Soltanto tipi di panna aromatizzati
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	5	(61)	Soltanto tipi di panna aromatizzati
▼ <u>M2</u>		E 234	Nisina	10		Solo clotted cream
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo panna sterilizzata, pastorizzata, UHT e panna montata
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	Solo panna sterilizzata e panna sterilizzata a ridotto tenore di grassi
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in com	binazione	
			(4) Il livello massimo è espresso come l	P_2O_5		
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110,	E 124 e dei coloranti de	el gruppo III non dev	e superare il massimo previsto per il gruppo III.
▼ <u>M2</u>						
	01.7	Formaggio e prodotti	caseari			
	01.7.1	Formaggio non stagio	onato, tranne i prodotti della categoria 16			
▼ <u>M23</u>						
		Gruppo I	Additivi			Tranne mozzarella
▼ <u>M2</u>						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo formaggi aromatizzati non stagionati
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150		Solo formaggi aromatizzati non stagionati
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	

	ımero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 234	Nisina	10		Solo mascarpone
		E 260	Acido acetico	quantum satis		Solo mozzarella
		E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo mozzarella
		E 330	Acido citrico	quantum satis		Solo mozzarella
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 000	(1) (4)	Tranne mozzarella
		E 460(ii)	Cellulosa in povere	quantum satis		Solo mozzarella grattugiata e a fette
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		Solo mozzarella
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in comb	oinazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono e	espressi come acido l	ibero
			(4) Il livello massimo è espresso come l	P_2O_5		
01.7.2	2	Formaggio stagionato				
		E 1105	Lisozima	quantum satis		
▼ <u>M49</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	125	(83)	Solo formaggio marmorizzato rosso e formaggio al pesto rosso
▼ <u>M2</u>						
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo formaggio sage derby
▼ <u>M49</u>						
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo formaggio <i>sage derby</i> , formaggio al pesto rosso e verde, formaggio al wasabi e formaggio marmorizzato verde alle erbe
▼ <u>M2</u>						
		E 153	Carbone vegetale	quantum satis		Solo formaggio morbier
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore bianca- stro

V IVIZ						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore bianca- stro e formaggio al pesto rosso e verde
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	15	(94)	Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore bianca- stro e formaggio al pesto rosso e verde
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	50		Solo formaggio red leicester
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	35		Solo formaggio mimolette
▼ <u>M49</u>		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore bianca- stro e formaggio al pesto rosso
▼ <u>M2</u>						
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo formaggio marmorizzato rosso
		E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	quantum satis		Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati
▼ <u>M2</u>		E 234	Nisina	12,5	(20)	
▼ M52		E 234	Nisina	12,3	(29)	
▼ <u>M53</u>		E 235	Natamicina	1 mg/dm ² di superfi- cie (assente a una profondità di 5 mm)		Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle
▼ <u>M2</u>		E 239	Esametilentetramina	25 mg/kg dose residua, espressa come formaldeide		Solo formaggio provolone
		E 251-252	Nitrati	150	(30)	Solo formaggio di pasta dura, semidura e semimolle
		E 251-252	Nitrati	150	(30)	Solo formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

	Numero della	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o	Note	Restrizioni/eccezioni
	categoria	Numero E	Бенопппадіоне	mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni eccezioni
		E 280-283	Acido propionico - propionati	quantum satis		Solo trattamento superficiale
		E 460	Cellulosa in povere	quantum satis		Solo formaggio stagionato affettato e grattugiato
		E 500(ii)	Idrogenocarbonato di sodio	quantum satis		Solo formaggio di latte acido
		E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis		
		E 509	Cloruro di calcio	quantum satis		
▼ <u>M7</u>						
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato
						Periodo di applicazione:
						fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato
						Periodo di applicazione:
						dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in com	binazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono	espressi come acido l	libero
▼ M53						
▼ <u>M2</u>						
			(29) Questa sostanza può essere naturalm	nente presente in taluni f	ormaggi a seguito de	i processi di fermentazione
			(30) Nel latte destinato alla produzione d	li formaggi o livello equ	ivalente se addizionat	ta dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua
▼ M44						
			(83) Limite massimo per l'alluminio prov possono essere utilizzati altri pigmen si applica a decorrere dal 1° febbrai-	ti di alluminio. Ai fini de	oranti di alluminio di ell'articolo 22, paragra	► M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 3,2 mg/kg. Non afo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bis individuale più alto si applica alla se			annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	01.7.3	Croste di formaggio	commestibili		l	
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
▼ <u>M7</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	quantum satis	(67)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M6</u>		E 104	Giallo di chinolina	10	(62)	
▼ <u>M2</u>		E 160d	Licopene	30		
▼ <u>M7</u>		E 180	Litolrubino BK	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		E 180	Litolrubino BK	quantum satis	(67)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M93</u>		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	
▼ <u>M6</u>		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	
▼ <u>M53</u>	į			niente dai pigmenti color	anti di alluminio di ▶	 M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ e E 180 Litolrubino fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Biss individuale più alto si applica alla so	sina di annatto) e E 16 mma, ma i livelli massi	0b(ii) (Norbissina di mi individuali non de	annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo

V 1V12									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
	01.7.4	Formaggio ottenuto dal siero di latte							
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
▼ <u>M76</u>									
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari			
▼ <u>M2</u>									
		E 251-252	Nitrati	150	(30)	Solo latte destinato alla produzione di formaggio di pasta dura semidura e semimolle			
		E 260	Acido acetico	quantum satis					
		E 270	Acido lattico	quantum satis					
		E 330	Acido citrico	quantum satis					
		E 460(ii)	Cellulosa in povere	quantum satis		Solo formaggio grattugiato e affettato			
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis					
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione							
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero						
			(30) Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua						
	01.7.5	Formaggio fuso							
		Gruppo I	Additivi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo formaggio fuso aromatizzato			
		E 100	Curcumina	100	(33)	Solo formaggio fuso aromatizzato			
		E 102	Tartrazina	100	(33)	Solo formaggio fuso aromatizzato			
▼ <u>M6</u>									
▼ <u>M7</u>		► M81 E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(33)	Solo formaggio fuso aromatizzato			
						Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			

V <u>IVI /</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(33) (66)	Solo formaggio fuso aromatizzato Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 122	Azorubina, carmoisina	100	(33)	Solo formaggio fuso aromatizzato
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C30)	100	(33)	Solo formaggio fuso aromatizzato
		E 161b	Luteina	100	(33)	Solo formaggio fuso aromatizzato
		E 160d	Licopene	5		Solo formaggio fuso aromatizzato
		E 160a	Caroteni	quantum satis		
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	8	(94)	
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	
▼ <u>M2</u>						
		E 234	Nisina	12,5	(29)	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	

-						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 427	Gomma cassia	2 500		
▼ <u>M7</u>						
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Periodo di applicazione:
						fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>					•	
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in combi	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono es	spressi come acido lil	pero
			(4) Il livello massimo è espresso come F	P_2O_5		
			(29) Questa sostanza può essere naturalme	ente presente in taluni for	rmaggi a seguito dei	processi di fermentazione
▼ <u>M6</u>						
			(33) Livello massimo per la singola sostar	nza o per la combinazion	ne di E 100, E 102, I	E 120, E 122, E 160e e E 161b
▼ <u>M53</u>						
			(66) Limite massimo per l'alluminio provo possono essere utilizzati altri pigment applica a decorrere dal 1° febbraio 20	ti coloranti di alluminio.	ranti di alluminio di Ai fini dell'articolo 2	► M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. No. 2, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite s
▼ <u>M93</u>						
			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina più alto si applica alla somma, ma i			o) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individual superati.
▼ <u>M2</u>						
	01.7.6	Prodotti caseari (tra	anne i prodotti di cui alla categoria 16)			
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo prodotti non stagionati aromatizzati
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100		Solo prodotti non stagionati aromatizzati
		E 1105	Lisozima	quantum satis		Solo prodotti stagionati
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	125		Solo prodotti marmorizzati rossi

V 1V12						
•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	8		Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro
▼ <u>M2</u>						
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo prodotti marmorizzati rossi
		E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		Solo prodotti stagionati
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	quantum satis		Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati
▼ <u>M2</u>						
		E 234	Nisina	12,5	(29)	Solo prodotti stagionati e fusi
▼ <u>M53</u>		E 235	Natamicina	1 mg/dm ² di superfi- cie (assente a una profondità di 5 mm)		Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle
▼ <u>M2</u>						
		E 251-252	Nitrati	150	(30)	Solo prodotti stagionati di pasta dura, semidura e semimolle
		E 280-283	Acido propionico - propionati	quantum satis		Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 000	(1) (4)	Solo prodotti non stagionati
		E 460	Cellulosa in povere	quantum satis		Solo prodotti non stagionati e prodotti stagionati grattugiati affettati
		E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis		Solo prodotti stagionati

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 509	Cloruro di calcio	quantum satis		Solo prodotti stagionati
▼ <u>M7</u>						
		E 551-559	Biossido di silicio, silicato di calcio, silicato di magnesio, talco	10 000	(1)	Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		Solo prodotti stagionati
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti si	ngolarmente o in combi	nazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla se	omma e i livelli sono es	pressi come acido lib	pero
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂	O ₅		
			(29) Questa sostanza può essere naturalmen	nte presente in taluni pro	odotti a seguito dei p	rocessi di fermentazione
			(30) Nel latte destinato alla produzione di	formaggi o livello equiv	alente se addizionata	dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua
	01.8	Prodotti analoghi dei	prodotti lattiero-caseari, compresi i prepai	ati per la macchiatura	di bevande	
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	quantum satis	(1) (2)	Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 251-252	Nitrati	150	(30)	Solo prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati
	E 280-283	Acido propionico - propionati	quantum satis		Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo prodotti analoghi alla panna montata
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	Solo prodotti analoghi al formaggio fuso
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	30 000	(1) (4)	Solo preparati per la macchiatura di bevande
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	50 000	(1) (4)	Solo preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici
	E 432-436	Polisorbati	5 000	(1)	Solo prodotti analoghi a latte e panna
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	Solo prodotti analoghi alla panna
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	20 000	(1)	Solo preparati per la macchiatura di bevande
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		Solo prodotti analoghi a latte e panna
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	500		Solo preparati per la macchiatura di bevande

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	1 000		Solo preparati per la macchiatura di bevande		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		Solo prodotti analoghi a latte e panna		
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	3 000	(1)	Solo preparati per la macchiatura di bevande		
	E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	Solo prodotti analoghi a latte e panna; preparati per la mac chiatura di bevande		
	E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e a formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014		
	E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e a formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014		
				spressi come acido lib	pero		
		(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
		(30) Nel latte destinato alla produzione di	formaggi o livello equiv	valente se addizionata	dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua		
01.9	Caseinati alimentari						
	E 170	Carbonato di calcio	quantum satis				
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis				
	categoria	E 477 E 477 E 481-482 E 491-495 E 551-559 Cascinati alimentari E 170	E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi E 481-482 Stearoil-2-lattilati E 491-495 Esteri di sorbitano E 551-559 Biossido di silicio – silicati (1) Gli additivi possono essere aggiunti si (2) Il livello massimo è applicabile alla si (4) Il livello massimo è espresso come P. (30) Nel latte destinato alla produzione di Caseinati alimentari E 170 Carbonato di calcio	E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi 1 000 E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi 5 000 E 481-482 Stearoil-2-lattilati 3 000 E 491-495 Esteri di sorbitano 5 000 E 551-559 Biossido di silicio – silicati 10 000 E 551-553 Biossido di silicio – silicati 10 000 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combi (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono es (4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅ (30) Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equiv	E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi 1 000 E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi 5 000 E 481-482 Stearoil-2-lattilati 3 000 (1) E 491-495 Esteri di sorbitano 5 000 (1) E 551-559 Biossido di silicio – silicati 10 000 (1) E 551-553 Biossido di silicio – silicati 10 000 (1) (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido lit (4) Il livello massimo è copresso come P ₂ O ₅ (30) Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata Cascinati alimentari E 170 Carbonato di calcio quantum satis		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis				
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis				
		E 380	Citrato triammonico	quantum satis				
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis				
		E 501	Carbonati di potassio	quantum satis				
		E 503	Carbonati di ammonio	quantum satis				
		E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis				
		E 524	Idrossido di sodio	quantum satis				
		E 525	Idrossido di potassio	quantum satis				
		E 526	Idrossido di calcio	quantum satis				
		E 527	Idrossido di ammonio	quantum satis				
		E 528	Idrossido di magnesio	quantum satis				
▼ <u>M2</u>								
	02	Oli e grassi ed emuls	ioni di oli e grassi					
	02.1	Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)						
		E 100	Curcumina	quantum satis		Solo grassi		
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo grassi		
▼ <u>M93</u>								
		E 160b(i)	Bissina di annatto	10		Solo grassi		
▼ <u>M53</u>								
		E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di sals (gravy), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva		
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di sals (gravy), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva		

V 1V12						
•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 306	Estratto ricco di tocoferolo	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 307	Alfatocoferolo	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 307	Alfatocoferolo	200		Solo oli d'oliva raffinati, incluso l'olio di sansa di oliva
		E 308	Gammatocoferolo	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 309	Deltatocoferolo	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
▼ <u>M82</u>		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (41)	Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino
▼ <u>M2</u>		E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	100	(41)	Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino
		E 322	Lecitine	30 000		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 330	Acido citrico	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis		Tranne oli vergini e oli d'oliva
		E 392	Estratti di rosmarino	30	(41) (46)	Solo oli vegetali (esclusi oli vergini e oli d'oliva) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

<u>M2</u>							
•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
-		E 392	Estratti di rosmarino	50	(41) (46)	Solo oli di pesce e di alghe; lardo, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino; grassi e oli per la preparazione pro- fessionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura, escluso l'olio di oliva e l'olio di sansa	
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	10 000		Tranne oli vergini e oli d'oliva	
<u>M53</u>							
		E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva	
<u>M2</u>							
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		Solo oli e grassi per frittura	
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in combi	nazione		
			(41) Espresso in base ai grassi				
_			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico			
(02.2	Emulsioni di oli e gr	assi, principalmente del tipo acqua in olio				
(02.2.1	Burro, burro concent	trato, butter oil e grasso del latte anidro				
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Tranne burro di latte di pecora e capra	
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		Solo burro di panna acida	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	2 000	(1) (4)	Solo burro di panna acida	
(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione							
_			(4) Il livello massimo è espresso come P	$_{2}O_{5}$			
(02.2.2	Altre emulsioni di oli	i e grassi comprese le paste da spalmare, q	uali definite dal regola	mento (CE) n. 1234/	/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide	
		Gruppo I	Additivi				

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 100	Curcumina	quantum satis		Tranne burro a ridotto tenore di grassi
		E 160a	Caroteni	quantum satis		
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	10		Tranne burro a ridotto tenore di grassi
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (2)	Solo grasso per frittura
▼ <u>M2</u>						
		E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	100		Solo grasso per frittura
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo grassi da spalmare
		E 385	Etilendiamminatetracetato di calcio diso- dico (EDTA di calcio disodico)	100		Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 %
▼ <u>M59</u>						
		E 392	Estratti di rosmarino	100	(41) (46)	Solo grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %
▼ <u>M2</u>						
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	3 000		
		E 432-436	Polisorbati	10 000	(1)	Solo emulsioni di grassi per cottura al forno
			•		•	•

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	10 000	(1)	Solo emulsioni di grassi per cottura al forno
		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		
▼ <u>M91</u>		E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	4 000		Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 75, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), nonché nell'allegato VII, parte VII e appendice II, del regolamento (CE) n. 1308/2013 (¹), aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %; emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %
▼ <u>M2</u>		E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	10 000		Solo emulsioni di grassi per cottura al forno
		Е 479ь	Prodotto di reazione dell'olio di soia ossi- dato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000		Solo emulsioni di grassi per frittura
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	10 000	(1)	
		E 491-495	Esteri di sorbitano	10 000	(1)	
▼ <u>M7</u>		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	30 000	(1)	Solo prodotti per ungere teglie Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	30 000	(1)	Solo prodotti per ungere teglie Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		Solo oli e grassi per frittura
		E 959	Neoesperidina DC	5		Solo come esaltatore di sapidità, solo nei gruppi di grassi B e C di cui all'allegato XV del regolamento 1234/2007
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in combi	inazione	

V <u>IVIZ</u>									
·	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
•			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero						
			(4) Il livello massimo è espresso come P2	₂ O ₅					
▼ <u>M59</u>									
			(41) Espresso in base ai grassi						
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	e acido carnosico					
▼ <u>M2</u>									
	02.3	Spray di olio vegetale	e per ungere piastre		<u> </u>				
		Gruppo I	Additivi						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	30 000	(1) (4)	Solo spray a base di emulsione acquosa per ungere teglie			
		E 392	Estratti di rosmarino	50	(41) (46)	Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente			
▼ <u>M7</u>									
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	30 000	(1)	Solo prodotti per ungere teglie Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014			
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	30 000	(1)	Solo prodotti per ungere teglie Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014			
▼ <u>M2</u>									
		E 943a	Butano	quantum satis		Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa			
		E 943b	Isobutano	quantum satis		Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa			

-									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
		E 944	Propano	quantum satis		Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa			
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅						
			(41) Espresso in base ai grassi						
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico					
	03 Gelati								
		Gruppo I	Additivi						
▼ <u>M7</u>									
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(75)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014			
▼ <u>M2</u>									
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150	(25)				
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti			
▼ <u>M93</u>									
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20					
▼ <u>M2</u>									
		E 160d	Licopene	40					
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)				
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	3 000		Solo gelati a base di acqua			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 427	Gomma cassia	2 500		
		E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
		E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	3 000		
		E 491-495	Esteri di sorbitano	500	(1)	
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo wafer preconfezionati contenenti gelato
		E 950	Acesulfame K	800		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	800		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	320		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 957	Taumatina	50		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	26		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	800	(11)b (49) (50)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M14</u>		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	200 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012			
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	10		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti			
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	omma e i livelli sono es	pressi come acido lib	pero			
			(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅					
			(11) I limiti sono espressi come a) equival	ente di acesulfame K o l	o) equivalente di asp	artame			
▼ <u>M6</u>			(25) Le quantità di ciascuno dei coloranti	E 122 e E 155 non poss	ono essere superiori	a 50 mg/kg o mg/l			
▼ <u>M2</u>									
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	npiego delle compone	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'us	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in acido libero					
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in immidi libere					
▼ <u>M5</u>			(60) Espressi in equivalenti steviolici						

N	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
<u> </u>									
		(75) Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.							
12									
04		Ortofrutticoli							
04.1	1	Ortofrutticoli non tra	sformati						
04.1	1.1	Ortofrutticoli freschi	interi						
<u> 125</u>									
		E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	6		Solo come intensificatore del contrasto per la marcatura dagrumi, meloni e melegrane, per: — ripetere tutte o alcune delle indicazioni obbligatorie pre scritte dalla normativa dell'Unione e/o dalla legislazion nazionale e/o — indicare su base volontaria il marchio, il metodo di produzione, il codice PLU, il codice QR e/o il codice a barr Periodo di applicazione: a decorrere dal 24 giugno 2013			
<u> 176</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	20		Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbuccia			
<u>2</u>									
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	10	(3)	Solo uve da tavola, litchi freschi (misurati nelle parti commo stibili) e mirtilli (<i>Vaccinium corymbosum</i>)			
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo mais dolce confezionato sotto vuoto			
		E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	50		Solo trattamento superficiale di agrumi			

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M25</u>		E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	10		Solo per agrumi, meloni e melegrane per: — ripetere tutte o alcune delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla normativa dell'Unione e/o dalla legislazione nazionale e/o — indicare su base volontaria il marchio, il metodo di produzione, il codice PLU, il codice QR e/o il codice a barre Periodo di applicazione: a decorrere dal 24 giugno 2013
▼ <u>M85</u>		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni
▼ <u>M2</u>		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	quantum satis	(1)	Solo frutta fresca, trattamento superficiale
▼ <u>M16</u>		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, banane, manghi, avocado e melagrane nonché agente di rivestimento su frutta a guscio Periodo di applicazione per banane, manghi, avocado e melagrane: a decorrere dal 25 dicembre 2012
▼ <u>M2</u>		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio
▼ <u>M16</u>		E 903	Cera di carnauba	200		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie: a decorrere dal 25 dicembre 2012

▼<u>M16</u>

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie: a decorrere dal 25 dicembre 2012
		E 905	Cera microcristallina	quantum satis		Solo trattamento superficiale di frutta: meloni, papaie, manghi, avocado e ananas Periodo di applicazione per gli ananas: a decorrere dal 25 dicembre 2012
▼ <u>M45</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 914	Cera polietilenica ossidata	quantum satis		Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	pinazione	
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 10		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di
	04.1.2	Ortofrutticoli sbuccia	ti, tagliati e sminuzzati			
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Solo patate sbucciate
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	300	(3)	Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	800	(3)	Solo polpa di rafano
		E 296	Acido malico	quantum satis		Solo patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

V <u>IV12</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M94</u>		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, patate preconfezionate non trasformate e sbucciate e ortaggi bianchi preconfezionati destinati a ulteriore trasformazione, compreso il trattamento termico, prima del consumo
▼ <u>M23</u>		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
		E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
▼ <u>M94</u>		E 330	Acido citrico	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, patate preconfezionate non trasformate e sbucciate e ortaggi bianchi preconfezionati destinati a ulteriore trasformazione, compreso il trattamento termico, prima del consumo
▼ <u>M23</u>		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
▼ <u>M46</u>		E 401	Alginato di sodio	2 400	(82)	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, destinati alla vendita al consumatore finale

1412									
•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
<u>M71</u>		E 501	Carbonato di potassio	quantum satis		Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrige rati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non tra sformate e sbucciate.			
<u>M2</u>			(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in conside tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l						
<u>M46</u>			(82): Può essere impiegato soltanto in combinazione con l'additivo E 302 come agente di rivestimento e con un livello massimo di 800 mg/kg di E 3 nell'alimento finale.						
<u>M2</u>									
(04.1.3	Ortofrutticoli congela	ıti						
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Solo ortaggi bianchi, inclusi i funghi e i legumi bianchi			
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo patate congelate e surgelate			
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis					
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis					
		E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis					
		E 330	Acido citrico	quantum satis					
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis					
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis					
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis					
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
	04.2	Ortofrutticoli trasfor	mati						
		1							

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	04.2.1	Ortofrutticoli essiccat	i			
		Gruppo I	Additivi			E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidra- tarsi all'atto dell'ingestione
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 122	Azorubina, carmoisina	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 129	Rosso allura AC	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 131	Blu patentato V	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 133	Blu brillante FCF	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M76</u>	Ĺ	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo frutta secca

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
•		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Solo cocco essiccato		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Solo ortaggi bianchi, trasformati, inclusi i legumi		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo funghi secchi		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	150	(3)	Solo zenzero secco		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	200	(3)	Solo pomodori secchi		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	400	(3)	Solo ortaggi bianchi secchi		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	500	(3)	Solo frutta a guscio e frutta secca, tranne mele, pere, banane, albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	600	(3)	Solo mele e pere secche		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	1 000	(3)	Solo banane secche		
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	2 000	(3)	Solo albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi		
		E 907	Poli-1-decene idrogenato	2 000		Solo frutta secca come agente di ricopertura		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
▼ <u>M6</u>			(34) Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133					
▼ <u>M2</u>			•					
(04.2.2	Ortofrutticoli sottacet	o, sott'olio o in salamoia					
		Gruppo I	Additivi					
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi		

IVIZ						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 122	Azorubina, carmoisina	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
<u>M6</u>						
<u>M2</u>						
		E 129	Rosso allura AC	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 131	Blu patentato V	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 133	Blu brillante FCF	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		Е 160с	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
▼ <u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo olive e preparazioni a base di olive
▼ <u>M2</u>						
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo olive e preparazioni a base di olive
▼ <u>M76</u>						
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo olive e preparazioni a base di olive
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Tranne olive e peperoni gialli in salamoia
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	500	(3)	Solo peperoni gialli in salamoia
		E 579	Gluconato ferroso	150	(56)	Solo olive scurite dall'ossidazione
▼ <u>M86</u>						
		E 585	Lattato ferroso	150	(56)	Solo il fungo <i>Albatrellus ovinus</i> usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi e olive scurite dall'ossidazione
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	200		Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
		E 951	Aspartame	300		Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	160	(52)	Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
		E 955	Sucralosio	180		Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 959	Neoesperidina DC	100		Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
<u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
<u>M2</u>						
		E 961	Neotame	10		Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	200	(11)a (49) (50)	Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
<u>M39</u>						
		E 969	Advantame	3		Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
<u>M2</u>						
			(1) Gli additivi possono essere aggiu	nti singolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile a	lla somma e i livelli sono e	spressi come acido	ibero
			(3) I livelli massimi sono espressi con tenore non superiore a 10 mg/kg		quantità totale, dispo	onibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO_2 d
			(11) I limiti sono espressi come a) equ	uivalente di acesulfame K o	b) equivalente di as	partame
<u>M6</u>			(34) Livello massimo per la singola so	ostanza o per la combinazion	ne di E 120, E 122,	E 129, E 131 e E 133
<u>M2</u>			(49) I livelli massimi d'impiego sono	basati sui livelli massimi d'i	mpiego delle compo	nenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non de	evono essere superati con l'u	so del sale di aspart	ame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 95
			(52) I livelli massimi d'impiego sono	espressi in immidi libere		
			(56) Espresso come Fe			
<u>M5</u>			(60) Espressi in equivalenti steviolici			

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	04.2.3	Ortofrutticoli in recip	pienti			
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 122	Azorubina, carmoisina	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 129	Rosso allura AC	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 131	Blu patentato V	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 133	Blu brillante FCF	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		Е 160с	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 102	Tartrazina	100		Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

V <u>IVIZ</u>						
•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 133	Blu brillante FCF	20		Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)
		E 142	Verde S	10		Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)
		E 127	Eritrosina	200		Solo ciliegie per cocktail e ciliegie candite
		E 127	Eritrosina	150		Solo ciliegie bigarreaux in sciroppi e cocktail
▼ <u>M53</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	50	(3)	Solo ortaggi bianchi, inclusi i legumi e i funghi lavorati
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	250	(3)	Solo limone affettato, in barattolo
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo ciliegie a polpa bianca in barattolo; mais dolce confezionato sotto vuoto
		E 260	Acido acetico	quantum satis		
▼ <u>M20</u>		E 261	Acetati di potassio	quantum satis		Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013
▼ <u>M2</u>						
		E 262	Acetati di sodio	quantum satis		
		E 263	Acetato di calcio	quantum satis		
		E 270	Acido lattico	quantum satis		
		E 296	Acido malico	quantum satis		
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis		
	E 325	Lattato di sodio	quantum satis		
	E 326	Lattato di potassio	quantum satis		
	E 327	Lattato di calcio	quantum satis		
	E 330	Acido citrico	quantum satis		
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis		
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis		
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		
	E 335	Tartrati di sodio	quantum satis		
	E 336	Tartrati di potassio	quantum satis		
	E 337	Tartrato di sodio e di potassio	quantum satis		
	E 385	Etilendiamminatetracetato di calcio diso- dico (EDTA di calcio disodico)	250		Solo prodotti orticoli e di leguminose, funghi e carciofi
	E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis		Solo castagne conservate in liquido
	E 412	Gomma di guar	quantum satis		Solo castagne conservate in liquido
	E 415	Gomma di xanthan	quantum satis		Solo castagne conservate in liquido
	E 509	Cloruro di calcio	quantum satis		
	E 512	Cloruro stannoso	25	(55)	Solo asparagi bianchi
	E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		
	E 579	Gluconato ferroso	150	(56)	Solo olive scurite dall'ossidazione

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M86</u>		E 585	Lattato ferroso	150	(56)	Solo il fungo <i>Albatrellus ovinus</i> usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi e olive scurite dall'ossidazione
▼ <u>M2</u>		E 900	Dimetilpolisilossano	10		
		E 950	Acesulfame K	350		Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	1 000		Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	1 000	(51)	Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(52)	Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	400		Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 961	Neotame	32		Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	10		Solo frutta a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>				SO ₂ e si riferiscono alla	l quantità totale, dispoi	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di
▼ <u>M6</u>			(11) I limiti sono espressi come a) equiva (34) Livello massimo per la singola sostar			

(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor (51) I livelli massimi d'impiego sono espr (52) I livelli massimi d'impiego sono espr (55) Espresso come Sn	no essere superati con l'u		enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950) me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
(51) I livelli massimi d'impiego sono espr (52) I livelli massimi d'impiego sono espr (55) Espresso come Sn	essi in acido libero	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
(52) I livelli massimi d'impiego sono espr (55) Espresso come Sn					
(55) Espresso come Sn	essi in immidi libere				
(56) Espresso come Fe					
utta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla ca	tegoria 5.4				
a e ortaggi, tranne la composta					
Additivi					
Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo mostarda di frutta		
Coloranti con limite massimo combinato	200		Solo mostarda di frutta		
Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, tranne quelli destinati alla fabbricazione di bevande a base di succo di frutta		
Curcumina	50		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe		
Riboflavine	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi		
Riboflavine	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe		
Giallo di chinolina	30	(61)	Soltanto mostarda di frutta		
_	Additivi Coloranti quantum satis Coloranti con limite massimo combinato Polioli Curcumina Riboflavine Riboflavine	(56) Espresso come Fe utta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4 utta e ortaggi, tranne la composta Additivi Coloranti quantum satis quantum satis Coloranti con limite massimo combinato 200 Polioli quantum satis Curcumina 50 Riboflavine quantum satis Riboflavine quantum satis	ttta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4 utta e ortaggi, tranne la composta Additivi Coloranti quantum satis quantum satis Coloranti con limite massimo combinato 200 Polioli quantum satis Curcumina 50 Riboflavine quantum satis Riboflavine quantum satis		

▼ <u>IVIO</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	35	(61)	Soltanto mostarda di frutta
▼ <u>M27</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 122	Azorubina, carmoisina	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M6</u>						
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	20	(61)	Soltanto mostarda di frutta
▼ <u>M2</u>						
		E 129	Rosso allura AC	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 131	Blu patentato V	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 133	Blu brillante FCF	200	(34)	Solo conserve di frutti rossi
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M27</u>						
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
		E 150a	Caramelli semplici	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>						
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M27</u>						
		E 153	Carbone vegetale	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>						
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M27</u>						
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>						
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M27</u>						
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
		E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C 30)	100		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>						
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo ortaggi (tranne le olive)
▼ <u>M27</u>						
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>						
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo conserve di frutti rossi
▼ <u>M27</u>						
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M98</u>						

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	quantum satis		Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo preparazioni a base di frutta e ortaggi tra cui preparazioni a base di alghe, salse a base di frutta, aspic, tranne purea, mousse, composta, insalate e prodotti analoghi, in scatola o in barattolo
▼ <u>M2</u>		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo preparazioni a base di alghe, olive e preparazioni a base di olive
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	2 000	(1) (2)	Solo barbabietola rossa cotta
▼ <u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo preparazioni a base di olive
▼ <u>M2</u>		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Solo ortaggi bianchi trasformati e funghi
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo frutta secca reidratata e litchi, mostarda di frutta
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	300	(3)	Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	800	(3)	Solo polpa di rafano
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	800	(3)	Solo estratto di frutta gelificante, pectina liquida per la vendita al consumatore finale
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	800	(1) (4)	Solo preparazioni di frutta

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M27</u>		E 338-452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e po- lifosfati	1 000	(1) (4)	Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
<u>₩2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	4 000	(1) (4)	Solo agenti di ricopertura per prodotti vegetali
▼ <u>M27</u>		E 392	Estratti di rosmarino	200	(46)	Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	5 000		
▼ <u>M12</u>		E 432-436	Polisorbati	500	(1)	Solo latte di cocco Periodo di applicazione: dal 23 luglio 2012
▼ <u>M2</u>		E 481-482 E 950	Stearoil-2-lattilati Acesulfame K	2 000 350	(1)	Solo mostarda di frutta Solo prodotti a ridotto apporto energetico
		E 951	Aspartame	1 000		Solo prodotti a ridotto apporto energetico
▼ <u>M27</u>		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	50	(51)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe
▼ <u>M2</u>		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(52)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
•		E 955	Sucralosio	400		Solo prodotti a ridotto apporto energetico		
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo prodotti a ridotto apporto energetico		
▼ <u>M96</u>								
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico		
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	32		Solo prodotti a ridotto apporto energetico		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico		
▼ <u>M39</u>								
		Е 969	Advantame	10		Solo prodotti a ridotto valore energetico		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in comb	vinazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(3) I livelli massimi sono espressi come tenore non superiore a 10 mg/kg o		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO_2 di		
			(4) Il livello massimo è espresso come l	P_2O_5				
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	alente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame		
▼ <u>M6</u>			(34) Livello massimo per la singola sosta	nza o per la combinazion	ne di E 120, E 122,	E 129, E 131 e E 133		
▼ <u>M27</u>			(46) Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico					
▼ <u>M2</u>			(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)					
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
			(51) I livelli massimi d'impiego sono esp	ressi in acido libero				
			(52) I livelli massimi d'impiego sono esp	ressi in immidi libere				
		1						

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M5</u>			(60) Espressi in equivalenti steviolici			
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti del	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.
▼ <u>M2</u>						
	04.2.4.2	Composta, tranne i p	rodotti di cui alla categoria 16			
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		
		E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis		
		E 330	Acido citrico	quantum satis		
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis		
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis		
		E 440	Pectine	quantum satis		Solo composta di frutta, tranne composta di mele
		E 509	Cloruro di calcio	quantum satis		Solo composta di frutta, tranne composta di mele
	04.2.5	Confetture, gelatine,	marmellate e prodotti analoghi			
	04.2.5.1	Confettura extra e ge	elatina extra, quali definite dalla direttiva 2	2001/113/CE		
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, <i>mermeladas</i>
▼ <u>M2</u>		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, <i>mermeladas</i>

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo confetture, gelatine e marmelades prodotte con frutta trattata con solfiti
	E 270	Acido lattico	quantum satis		
	E 296	Acido malico	quantum satis		
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
	E 327	Lattato di calcio	quantum satis		
	E 330	Acido citrico	quantum satis		
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis		
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		
	E 335	Tartrati di sodio	quantum satis		
	E 350	Malati di sodio	quantum satis		
	E 440	Pectine	quantum satis		
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
	E 950	Acesulfame K	1 000		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
	E 951	Aspartame	1 000		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	1 000		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(51)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
	E 955	Sucralosio	400	(52)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
▼ <u>M96</u>		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico
▼ <u>M2</u>		E 961	Neotame	32		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
		E 961	Neotame	2		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico, come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico
▼ <u>M14</u>		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	500 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	10		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	vinazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in acido libero		
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere		
▼ <u>M5</u>						
			(60) Espressi in equivalenti steviolici			
▼ <u>M2</u>						
	04.2.5.2	Confetture, gelatine e	marmellate di frutta e crema di marroni,	quali definite dalla dir	rettiva 2001/113/CE	
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 100	Curcumina	quantum satis		Tranne crema di marroni
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M7</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(31)	Tranne crema di marroni Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(31) (66)	Tranne crema di marroni Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Tranne crema di marroni
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Tranne crema di marroni
		E 142	Verde S	100	(31)	Tranne crema di marroni

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Tranne crema di marroni
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Tranne crema di marroni
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Tranne crema di marroni
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Tranne crema di marroni
▼ <u>M2</u>						
		Е 160с	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Tranne crema di marroni
		E 160d	Licopene	10	(31)	Tranne crema di marroni
		E 161b	Luteina	100	(31)	Tranne crema di marroni
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Tranne crema di marroni
		E 163	Antociani	quantum satis		Tranne crema di marroni
▼ <u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, <i>mermeladas</i>
▼ <u>M2</u>		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero; <i>mermeladas</i>
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo confetture, gelatine e marmellate prodotte con frutta trattata con solfiti
		E 270	Acido lattico	quantum satis		
		E 296	Acido malico	quantum satis		
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 327	Lattato di calcio	quantum satis		
		E 330	Acido citrico	quantum satis		
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis		
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		
	E 335	Tartrati di sodio	quantum satis		
	E 350	Malati di sodio	quantum satis		
	E 400-404	Acido alginico - alginati	10 000	(32)	
	E 406	Agar-agar	10 000	(32)	
	E 407	Carragenina	10 000	(32)	
	E 410	Farina di semi di carrube	10 000	(32)	
	E 412	Gomma di guar	10 000	(32)	
	E 415	Gomma di xanthan	10 000	(32)	
	E 418	Gomma di gellano	10 000	(32)	
	E 440	Pectine	quantum satis		
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
	E 493	Monolaurato di sorbitano	25		Solo marmellate-gelatine
	E 509	Cloruro di calcio	quantum satis		
	E 524	Idrossido di sodio	quantum satis		
	E 900	Dimetilpolisilossano	10		
	E 950	Acesulfame K	1 000		Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico
	E 951	Aspartame	1 000		Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto ener getico
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	1 000	(51)	Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(52)	Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico
		E 955	Sucralosio	400		Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico
		Е 959	Neoesperidina DC	5		Solo gelatina di frutta come esaltatore di sapidità
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto callorico
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	32		Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico
		E 961	Neotame	2		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico, come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo confetture, gelatine e <i>marmalades</i> a ridotto apporto energetico
▼ <u>M14</u>		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	500 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
▼ <u>M39</u>		Е 969	Advantame	10		Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energe- tico
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla			ibero

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame					
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'i	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in acido libero					
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere					
▼ <u>M6</u>									
			(31) Livello massimo per la singola sostar	nza o per la combinazion	ne di E 120, E 142, I	E 160d e E 161b			
▼ <u>M2</u>									
			(32) Livello massimo per la singola sostar	nza o in combinazione c	on E 400 - 404, E 40	06, E 407, E 410, E 412, E 415 ed E 418			
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M53</u>									
			(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶ M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.						
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M2</u>									
	04.2.5.3	Altre creme da spaln	nare analoghe a base di frutta e ortaggi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis			Tranne crème de pruneaux			
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti			
			·						

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 100	Curcumina	quantum satis		Tranne crème de pruneaux
	► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(31)	Tranne crème de pruneaux
	F 142	Verde S	100	(31)	Tranne crème de pruneaux
	L 112	verde 5	100	(31)	Traine creme at praneaux
	E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Tranne crème de pruneaux
	``	Norbissina di annatto	20	` '	Tranne crème de pruneaux
	E 160d	Licopene	10	(31)	Tranne crème de pruneaux
	E 161b	Luteina	100	(31)	Tranne crème de pruneaux
	E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas
	E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)	Solo marmelada
	E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas
	E 210-213	Acido benzoico - benzoati	1 000	(1) (2)	Solo dulce de membrillo
	E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	
	E 270	Acido lattico	quantum satis		
	E 296	Acido malico	quantum satis		
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
	E 327	Lattato di calcio	quantum satis		
	E 330	Acido citrico	quantum satis		
		E 100 M81 E 120 E 142 E 160b(i) E 160b(ii) E 160d E 161b E 200-213 E 200-213 E 210-213 E 210-213 E 220-228 E 270 E 296 E 300 E 327	E 100 Curcumina M81 E 120 Acido carminico, carminio ◀ E 142 Verde S	E 100 Curcumina quantum satis	E 100 Curcumina Quantum satis

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis		
		E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		
		E 335	Tartrati di sodio	quantum satis		
		E 350	Malati di sodio	quantum satis		
		E 400-404	Acido alginico - alginati	10 000	(32)	
		E 406	Agar-agar	10 000	(32)	
		E 407	Carragenina	10 000	(32)	
		E 410	Farina di semi di carrube	10 000	(32)	
		E 412	Gomma di guar	10 000	(32)	
		E 415	Gomma di xanthan	10 000	(32)	
		E 418	Gomma di gellano	10 000	(32)	
		E 440	Pectine	quantum satis		
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
		E 509	Cloruro di calcio	quantum satis		
		E 524	Idrossido di sodio	quantum satis		
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		
▼ <u>M32</u>		E 950	Acesulfame K	1 000		Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

V <u>IV12</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M48</u>		E 951	Aspartame	1 000		Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M32</u>						
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	500	(51)	Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(52)	Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	400		Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M48</u>						
		E 961	Neotame	32		Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼ <u>M48</u>

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
-		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M14</u>		Е 964	Sciroppo di poliglicitolo	500 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012		
▼ <u>M39</u>		Е 969	Advantame	10		Solo prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione					
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido lil	pero		
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispon	ibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	artame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	npiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di aspartar	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in acido libero				
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere				
▼ <u>M6</u>								
			(31) Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b					
▼ <u>M2</u>								
			(32) Livello massimo per la singola sostar	nza o in combinazione c	on E 400 - 404, E 40	06, E 407, E 410, E 412, E 415 ed E 418		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		(60) Espressi in equivalenti steviolici					
)4.2.5.4	Burro e crema da s	palmare a base di frutta a guscio					
	Gruppo I	Additivi					
	E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (41)	Solo frutta a guscio trasformata		
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1), (4)	Solo grassi da spalmare, tranne il burro		
	E 392	Estratti di rosmarino	200	(41) (46)			
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
		(4) Il livello massimo è espresso come P	P ₂ O ₅				
		(41) Espresso in base ai grassi					
		(46) Espresso come la somma di carnosol-	o e acido carnosico				
04.2.6	Prodotti trasformati	a base di patate					
	Gruppo I	Additivi					
	E 100	Curcumina	quantum satis		Solo fiocchi e granuli di patate secchi		
	E 101	Riboflavine	quanto basta		Solo fiocchi e granuli di patate secchi		
	E 160a	Caroteni	quanto basta		Solo fiocchi e granuli di patate secchi		
	E 160b(i)	Bissina di annatto	10	(94)	Solo fiocchi e granuli di patate secchi		
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)	Solo fiocchi e granuli di patate secchi		
	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo pasta di patate e patate a fette prefritte		
	E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	400	(3)	Solo prodotti a base di patate disidratati		
	categoria	A.2.5.4 Burro e crema da segrapo I	(60) Espressi in equivalenti steviolici (94) Quando gli additivi E 160b(i) (Biss individuale più alto si applica alla so (95) Gruppo I Additivi E 310-320 Gallato di propile, TBHQ e BHA E 338-452 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati E 392 Estratti di rosmarino (1) Gli additivi possono essere aggiunti si (4) Il livello massimo è espresso come Pi (41) Espresso in base ai grassi (46) Espresso come la somma di carnosol (40) Espresso come la somma di carnosol (50) Prodotti trasformati a base di patate (60) Gruppo I Additivi E 100 Curcumina E 101 Riboflavine E 160a Caroteni E 160b(i) Bissina di annatto E 160b(ii) Norbissina di annatto E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio	(60) Espressi in equivalenti steviolici (94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 16i individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massin (4.2.5.4) Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio Gruppo I Additivi E 310-320 Gallato di propile, TBHQ e BHA 200 E 338-452 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati E 392 Estratti di rosmarino 200 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in comb (4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅ (41) Espresso in base ai grassi (46) Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico 4.2.6 Prodotti trasformati a base di frutta a guscio Gruppo I Additivi E 100 Curcumina quantum satis E 101 Riboflavine quanto basta E 160a Caroteni quanto basta E 160b(i) Bissina di annatto 10 E 160b(ii) Norbissina di annatto 10 E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio 2 000	(60) Espressi in equivalenti steviolici (94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non de 4.2.5.4 Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio Gruppo I Additivi E 310-320 Gallato di propile, TBHQ e BHA 200 (1) (41) E 338-452 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- 5 000 (1), (4) sfati E 392 Estratti di rosmarino 200 (41) (46) (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione (4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅ (41) Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico 4.2.6 Prodotti trasformati a base di patate Gruppo I Additivi E 100 Curcumina quantum satis E 101 Riboflavine E 160a Caroteni quanto basta E 160b(i) Bissina di annatto 10 (94) E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio 2 000 (1) (2)		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	
▼ <u>M82</u>		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	25	(1)	Solo patate disidratate
▼ <u>M2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Comprese patate prefritte, congelate e surgelate
		E 392	Estratti di rosmarino	200	(46)	Solo prodotti a base di patate disidratati
▼ <u>M89</u>						
▼ M2						
▼ <u>IV12</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti :	singolarmente o in comb	ninazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla			ibero
			(3) I livelli massimi sono espressi come tenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispo	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di
			(4) Il livello massimo è espresso come F	P_2O_5		
			(46) Espresso come la somma di carnosol	o e acido carnosico		
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Biss individuale più alto si applica alla so	sina di annatto) e E 16 omma, ma i livelli massi	0b(ii) (Norbissina di mi individuali non de	annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.
▼ <u>M2</u>						
	05	Prodotti di confette				
	05.1		di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CI	E	•	1
		Gruppo I	Additivi			Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccher aggiunti
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccher aggiunti
		E 170	Carbonato di calcio	70 000	(*)	
		E 322	Lecitine	quantum satis		
		E 330	Acido citrico	5 000		
▼ <u>M90</u>						
- > 40		E 330	Acido citrico	10 000		Solo cioccolato al latte
▼ <u>M2</u>		E 334	Acido tartarico [L(+)-]	5 000		
		E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 111	Comme arabica (gomina a acacia)	1 quantum suns	1	solo come agente di neopertara

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 422	Glicerolo	quantum satis		
	E 440	Pectine	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
	E 442	Fosfatidi d'ammonio	10 000		
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
	Е 472с	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
	E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	5 000		
	E 492	Tristearato di sorbitano	10 000		
	E 500-504	Carbonati	70 000	(*)	
	E 524-528	Idrossidi	70 000	(*)	
	E 530	Ossido di magnesio	70 000	(*)	
	E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
	E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
	E 903	Cera di carnauba	500		Solo come agente di ricopertura
	E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
	E 950	Acesulfame K	500		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 951	Aspartame	2 000		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500	(52)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 955	Sucralosio	800		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
-		E 957	Taumatina	50		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti				
		E 959	Neoesperidina DC	100		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti				
▼ <u>M96</u>										
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti				
▼ <u>M2</u>										
		E 961	Neotame	65		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti				
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti				
▼ <u>M14</u>		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	200 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012				
▼ <u>M39</u>										
		E 969	Advantame	20		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti				
▼ <u>M2</u>				1						
			(*) E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 ec	(*) E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 ed E 530: 7 % sulla sostanza secca, senza grasso, espresso come carbonati di potassio						
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame						
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ati sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)				
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	no essere superati con l'u	ıso del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951				

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere		
▼ <u>M5</u>						
			(60) Espressi in equivalenti steviolici			
▼ <u>M2</u>						
	05.2	Altri prodotti di conf	etteria, compresi i microconfetti per rinfre	scare l'alito	1	
		Gruppo I	Additivi			Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti del presente regolamento, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula; E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione E425 non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose
▼ <u>M7</u>		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(72)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(25)	Tranne ortofrutticoli canditi Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(25) (72)	Tranne ortofrutticoli canditi Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M7</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Solo ortofrutticoli canditi Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	(72)	Solo ortofrutticoli canditi Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo senza zuccheri aggiunti
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto ap porto energetico o senza zuccheri aggiunti
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di frutta secca, di latt o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag giunti
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secc a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo frutta cristallizzata, a ridotto apporto energetico o senz zuccheri aggiunti
▼ <u>M97</u>		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo caramelle dure e leccalecca, caramelle morbide, gom mose alla frutta, marshmallow e simili, liquirizia, torrone, mar zapane, microconfetti per rinfrescare l'alito e compresse rin frescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto conte nuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M6</u>		E 104	Giallo di chinolina	30	(61)	Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confe teria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zuccher in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazion ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
		E 104	Giallo di chinolina	30	(61)	Soltanto ortofrutticoli canditi

▼<u>M6</u>

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 104	Giallo di chinolina	300	(61)	Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	35	(61)	Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	Soltanto ortofrutticoli canditi
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(61)	Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	20	(61)	Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Soltanto ortofrutticoli canditi
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50	(61)	Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
▼ <u>M93</u>					
	E 160b(i)	Bissina di annatto	30	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	25	(94)	
▼ <u>M2</u>					
	E 160d	Licopene	30		

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M7</u>		E 173	Alluminio	quantum satis		Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria Periodo di applicazione: fino al 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 174	Argento	quantum satis		Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria
		E 175	Oro	quantum satis		Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria
▼ <u>M76</u>						
		E 200-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	1 500	(1) (2) (5)	Tranne ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo ortofrutticoli, angelica e scorze di agrumi canditi, cristal- lizzati o glassati
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Solo prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio (solo residui dallo sciroppo di glucosio)
		E 297	Acido fumarico	1 000		Solo prodotti a base di zuccheri
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo prodotti a base di zuccheri, tranne frutta candita

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	800	(1) (4)	Solo frutta candita
▼ <u>M89</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 426	Emicellulosa di soia	10 000		Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina
		E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	Solo prodotti a base di zuccheri
		E 442	Fosfatidi d'ammonio	10 000		Solo prodotti della confetteria a base di cacao
▼ <u>M10</u>		E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	320		Solo per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura per- sonalizzati e/o promozionali Periodo di applicazione: dal 25 giugno 2012
▼ <u>M2</u>						
		E 459	Beta-ciclodestrina	quantum satis		Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000		Solo prodotti a base di zuccheri
		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	2 000		Solo prodotti a base di zuccheri
		E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	5 000		Solo prodotti della confetteria a base di cacao
		E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		Solo prodotti a base di zuccheri
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000	(1)	Solo prodotti a base di zuccheri
		E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	Solo prodotti a base di zuccheri
					1	

▼ <u>M2</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 492	Tristearato di sorbitano	10 000		Solo prodotti della confetteria a base di cacao
▼ <u>M7</u>						
		E 520-523	Solfati d'alluminio	200	(1) (38)	Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 520-523	Solfati d'alluminio	200	(1) (38)	Solo ciliegie candite Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis	(1)	Solo trattamento superficiale Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis	(1)	Solo trattamento superficiale Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 903	Cera di carnauba	500		Solo come agente di ricopertura
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 905	Cera microcristallina	quantum satis		Solo trattamento superficiale

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 907	Poli-1-decene idrogenato	2 000		Solo come agente di ricopertura per prodotti a base di zuccheri
		E 950	Acesulfame K	500		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	2 000		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	800		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 957	Taumatina	50		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	100		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	65		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)a	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	20		Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M14</u>		Е 964	Sciroppo di poliglicitolo	200 000		Solo prodotti a base di cacao a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	800 000		Solo dolciumi morbidi senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	990 000		Solo dolciumi duri senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	500		Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico
		E 955	Sucralosio	200		Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico
		E 961	Neotame	15		Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico
		E 950	Acesulfame K	1 000		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
		E 951	Aspartame	1 000		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	500	(51)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(52)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
		E 955	Sucralosio	400		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri ag- giunti
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	32		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri ag- giunti
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	10		Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	1 000		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 951	Aspartame	2 000		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	300	(52)	Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	1 000		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	150		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 961	Neotame	65		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	20		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M53</u>		E 961	Neotame	3		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità
▼ <u>M2</u>		Е 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M14</u>		Е 964	Sciroppo di poliglicitolo	600 000		Solo prodotti di confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
▼ <u>M2</u>		E 950	Acesulfame K	500		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

		Т	T	T	T	
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 951	Aspartame	1 000		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500	(52)	Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	1 000		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 957	Taumatina	50		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	100		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	350	(1) (60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto contenuto calorico Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gom- mose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto contenuto calorico Solo liquirizia a ridotto contenuto calorico Solo torrone a ridotto contenuto calorico Solo marzapane a ridotto contenuto calorico
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	32		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)a (49) (50)	Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	10		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	2 500		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 951	Aspartame	6 000		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	3 000	(52)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	2 400		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	400		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	2 000	(1) (60)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	200		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
		E 961	Neotame	3		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito e pastigliaggi per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	2 500	(11)a (49) (50)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri ag- giunti
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	60		Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>		E 951	Aspartame	2 000		Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatiz- zati senza zuccheri aggiunti

V <u>IVIZ</u>								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
•		E 955	Sucralosio	1 000		Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatiz- zati senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M96</u>								
		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	670	(1) (60)	Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatiz- zate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	65		Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatiz- zati senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M39</u>								
		E 969	Advantame	20		Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatiz- zate senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>								
		E 1204	Pullulan	quantum satis		Solo piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di «cartine»		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
			(5) E 214–219: p-idrossibenzoati (PHB),	massimo 300 mg/kg				
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	artame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ati sui livelli massimi d'i	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		
					1 0 1			

,	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951					
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	(51) I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero					
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere					
▼ <u>M6</u>									
			(25) Le quantità di ciascuno dei coloranti	E 122 e E 155 non pos	sono essere superiori	a 50 mg/kg o mg/l			
▼ <u>M2</u>			(38) Espresso come alluminio	(38) Espresso come alluminio					
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M6</u>									
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.			
▼ <u>M7</u>			(72) Limite massimo per l'alluminio prov microconfetti è di 40 mg/kg. Ai fini d dal 1° febbraio 2013.	veniente da tutti i pigme dell'articolo 22, paragrafo	nti di alluminio 70 n o 1, lettera g), del reg	mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i golamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere			
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M2</u>									
	05.3	Gomme da masticar	e (chewing-gum)						
Gruppo I Additivi									
▼ <u>M7</u>		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			

V <u>IVI /</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(73)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(25)	Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(25) (73)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>						
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	30	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	300		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)	
▼ <u>M2</u>						
		E 297	Acido fumarico	2 000		
▼ <u>M82</u>						
		E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)	

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	quantum satis	(1) (4)	
	E 392	Estratti di rosmarino	200	(46)	
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	5 000		
	E 416	Gomma di karaya	5 000		
	E 432-436	Polisorbati	5 000	(1)	
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	10 000	(1)	
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	2 000	(1)	
	E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	
	E 551	Biossido di silicio	quantum satis		Solo trattamento superficiale
	E 552	Silicato di calcio	quantum satis		Solo trattamento superficiale
	E 553a	Silicato di magnesio	quantum satis		Solo trattamento superficiale
	E 553b	Talco	quantum satis		
	E 650	Acetato di zinco	1 000		
	E 900	Dimetilpolisilossano	100		
	E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
	E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 903	Cera di carnauba	1 200	(47)	Solo come agente di ricopertura
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 905	Cera microcristallina	quantum satis		Solo trattamento superficiale
		E 907	Poli-1-decene idrogenato	2 000		Solo come agente di ricopertura
		Е 927ь	Carbammide	30 000		Solo senza zuccheri aggiunti
		E 950	Acesulfame K	800	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
		E 951	Aspartame	2 500	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
▼ <u>M66</u>						
		E 955	Sucralosio	1 200	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
▼ <u>M2</u>						
		E 959	Neoesperidina DC	150	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
		E 957	Taumatina	10	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
		E 961	Neotame	3	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	200		Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	2 000		Solo senza zuccheri aggiunti

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
-		E 951	Aspartame	5 500		Solo senza zuccheri aggiunti		
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	1 200	(52)	Solo senza zuccheri aggiunti		
		E 955	Sucralosio	3 000		Solo senza zuccheri aggiunti		
		E 957	Taumatina	50		Solo senza zuccheri aggiunti		
		E 959	Neoesperidina DC	400		Solo senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M96</u>								
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	3300	(1) (60)	Solo senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	250		Solo senza zuccheri aggiunti		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	2 000	(11)a (49) (50)	Solo senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M14</u>		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	200 000		Solo senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012		
▼ <u>M39</u>								
		E 969	Advantame	400		Solo senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>								
		E 1518	Triacetato di glicerile (triacetina)	quantum satis				
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione					
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
•			(4) Il livello massimo è espresso come I	P_2O_5					
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame					
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ati sui livelli massimi d'in	npiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere					
▼ <u>M66</u>									
			(12) Se E 950, E 951, E 955, E 957, E 9 ridotto proporzionalmente	59 e E 961 sono utilizzat	i in combinazione ne	elle gomme da masticare, il livello massimo di ogni sostanza è			
▼ <u>M6</u>									
			(25) Le quantità di ciascuno dei coloranti	E 122 e E 155 non pos	sono essere superiori	a 50 mg/kg o mg/l			
▼ <u>M2</u>									
			(46) Espresso come la somma di carnosol	lo e acido carnosico					
			(47) La dose massima si applica a tutti g	li usi contemplati dal pre	sente regolamento, co	omprese le disposizioni di cui all'allegato III			
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M6</u>									
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.						
▼ <u>M7</u>									
			(73) Limite massimo per l'alluminio pro regolamento (CE) n. 1333/2008, tale	veniente da tutti i pigme limite si applica a decor	enti di alluminio 300 rere dal 1º febbraio) mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del 2013.			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni					
	05.4	Decorazioni, ricopertu	Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4								
		Gruppo I	Additivi								
▼ <u>M7</u>											
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014					
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(73)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014					
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500		Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014					
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500	(73)	Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014					
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(25)	Solo ripieni Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014					
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(25) (73)	Solo ripieni Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014					
▼ <u>M2</u>											
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo decorazioni, ricoperture e ripieni senza zuccheri aggiunti					

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo salse
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni
		E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	Soltanto ripieni
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	35	(61)	Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	35	(61)	Soltanto ripieni
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	55	(61)	Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	55	(61)	Soltanto ripieni
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	80	(94)	Solo decorazioni e ricoperture
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo decorazioni e ricoperture
▼ <u>M2</u>		E 160d	Licopene	30		Tranne ricoperture a base di zucchero di colore rosso per prodotti di confetteria a base di cioccolato
		E 160d	Licopene	200		Solo ricoperture a base di zucchero di colore rosso per prodotti di confetteria a base di cioccolato
		E 173	Alluminio	quantum satis		Solo ricopertura esterna di prodotti a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria
		E 174	Argento	quantum satis		Solo decorazioni di prodotti di cioccolato
		E 175	Oro	quantum satis		Solo decorazioni di prodotti di cioccolato
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo decorazioni (sciroppi per <i>pancake</i> , sciroppi aromatizzati per <i>milkshake</i> e gelati; prodotti analoghi)

▼ <u>M2</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M76</u>						
		E 200-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	1 500	(1) (2) (5)	
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio (solo residui dallo sciroppo di glucosio)
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	40	(3)	Solo decorazioni (sciroppi per <i>pancakes</i> , sciroppi aromatizzati per <i>milkshake</i> e gelati; prodotti analoghi)
		E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	100	(3)	Solo ripieni a base di frutta per prodotti di pasticceria
		E 297	Acido fumarico	1 000		
		E 297	Acido fumarico	2 500		Solo ripieni e decorazioni per prodotti da forno fini
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	3 000	(1) (4)	Solo decorazioni (sciroppi per <i>pancakes</i> , sciroppi aromatizzati per <i>milkshake</i> e gelati; prodotti analoghi)
		E 355-357	Acido adipico – adipati	2 000	(1)	Solo ripieni e decorazioni per prodotti da forno fini
		E 392	Estratti di rosmarino	100	(41) (46)	Solo salse
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 500		
						1

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	5 000		Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert
	E 416	Gomma di karaya	5 000		Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert
	E 423	Gomma arabica modificata con acido otte- nilsuccinico	10 000		
	E 427	Gomma cassia	2 500		Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert
	E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	
	E 442	Fosfatidi d'ammonio	10 000		Solo prodotti della confetteria a base di cacao
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000		
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	2 000		
	E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	5 000		Solo prodotti della confetteria a base di cacao
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	30 000		Solo decorazioni montate per dessert, tranne la panna
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000	(1)	
	E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	
	E 492	Tristearato di sorbitano	10 000		Solo prodotti della confetteria a base di cacao
		E 405 E 416 E 423 E 427 E 427 E 432-436 E 442 E 473-474 E 475 E 476 E 477 E 477 E 481-482 E 491-495	E 405 Alginato di propan-1,2-diolo E 416 Gomma di karaya E 423 Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico E 427 Gomma cassia E 432-436 Polisorbati E 442 Fosfatidi d'ammonio E 473-474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi E 475 Esteri poligliceridi degli acidi grassi E 476 Poliricinoleato di poliglicerolo E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi E 477 Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi E 481-482 Stearoil-2-lattilati E 491-495 Esteri di sorbitano	E 405 Alginato di propan-1,2-diolo 5 000	E 405

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M7</u>		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Solo trattamento superficiale Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Solo trattamento superficiale Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 903	Cera di carnauba	500		Solo come agente di ricopertura
		E 903	Cera di carnauba	200		Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agente di ricopertura
		E 905	Cera microcristallina	quantum satis		Solo trattamento superficiale
		E 907	Poli-1-decene idrogenato	2 000		Solo come agente di ricopertura
		E 950	Acesulfame K	1 000		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	2 000		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M53</u>		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na- e Ca-	250	(51)	Solo bombole spray di panna aromatizzata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	300	(52)	Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto ap- porto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 955	Sucralosio	1 000		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto ap- porto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 959	Neoesperidina DC	150		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto ap- porto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 961	Neotame	65		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto ap- porto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 961	Neotame	3		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto ap- porto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori d sapidità
	E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)a (49) (50)	Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 969	Advantame	20		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 950	Acesulfame K	500		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 951	Aspartame	1 000		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500	(52)	Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 955	Sucralosio	1 000		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 957	Taumatina	50		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 959	Neoesperidina DC	100		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 954 E 955 E 959 E 961 E 962 E 969 E 969 E 950 E 951 E 954 E 955 E 957	E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 300	E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 300 (52)

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	32		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)a (49) (50)	Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	10		Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	500		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	2 000		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500	(52)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	800		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 957	Taumatina	50		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	100		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

E 962 Sale di aspartame-acesulfime	V <u>IVIZ</u>	Т	T	Т	Γ	
E 962 Sale di aspartame-acesulfame 500 (11)a (49) (50) Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto a energetico o senza zuccheri aggiunti ▼ M39 E 969 Advantame 20 Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto a energetico o senza zuccheri aggiunti ▼ M2 E 969 Advantame 20 Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto a energetico o senza zuccheri aggiunti ▼ M2 E 969 Advantame 350 Solo salse E 951 Aspartame 350 Solo salse E 951 Aspartame 350 Solo salse E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 956 Necesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 ▼ M39 ▼ M39 ▼ M39 I 969 Advantame 4 Solo salse		Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼M39 E 969 Advantame 20 Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto ceregetico o senza zuccheri aggiunti ▼M2 E 950 Acesulfame K 350 Solo salse E 951 Aspartame 350 Solo salse E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 961 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11) 6/49/60) Solo salse ▼M39 P969 Advantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 961	Neotame	65		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼M2 E 969 Advantame 20 Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto senergetico o senza zuccheri aggiunti ▼M2 E 950 Acesulfame K 350 Solo salse E 951 Aspartame 350 Solo salse E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 959 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse come esaltatore di sapidità ▼ M39 E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 E 969 Advantame 4 Solo salse		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
▼M2 E 950 Acesulfame K 350 Solo salse E 951 Aspartame 350 Solo salse E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 959 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse come esaltatore di sapidità ▼M39 E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼M2 M2 Advantame 4 Solo salse	▼ <u>M39</u>					
E 950 Acesulfame K 350 Solo salse E 951 Aspartame 350 Solo salse E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 959 Necesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 ▼ M39 ■ ✓ M39 ■ (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 969	Advantame	20		Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
E 951 Aspartame 350 Solo salse E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 959 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Ncotame 12 Solo salse E 961 Ncotame 2 Solo salse E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 ▼ M39 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione	▼ <u>M2</u>					
E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 160 (52) Solo salse E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 959 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 ▼ M39 ■ Mayantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 950	Acesulfame K	350		Solo salse
E 955 Sucralosio 450 Solo salse E 959 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse come esaltatore di sapidità E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 ▼ M2 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 951	Aspartame	350		Solo salse
E 959 Neoesperidina DC 50 Solo salse E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse come esaltatore di sapidità E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 ▼ M2 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	160	(52)	Solo salse
E 961 Neotame 12 Solo salse E 961 Neotame 2 Solo salse come esaltatore di sapidità E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse ▼ M39 E 969 Advantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 955	Sucralosio	450		Solo salse
E 961 Neotame 2 Solo salse come esaltatore di sapidità E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse VM39 E 969 Advantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo salse
E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)b (49) (50) Solo salse VM39 E 969 Advantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 961	Neotame	12		Solo salse
▼M2 E 969 Advantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 961	Neotame	2		Solo salse come esaltatore di sapidità
E 969 Advantame 4 Solo salse (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)b (49) (50)	Solo salse
▼ <u>M2</u> (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione	▼ <u>M39</u>					
(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione		E 969	Advantame	4		Solo salse
	▼ <u>M2</u>		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero

▼<u>M2</u>

_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
_			(3) I livelli massimi sono tenore non superiore a		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
			(4) Il livello massimo è e	espresso come P ₂ O ₅				
			(5) E 214 – 219: p-idross	(5) E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg				
			(11) I limiti sono espressi	come a) equivalente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame		
			(41) Espresso in base ai gr	rassi				
			(46) Espresso come la som	nma di carnosolo e acido carnosico				
			(49) I livelli massimi d'imp	piego sono basati sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		
			(50) I livelli di E 951 ed E	950 non devono essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
			(52) I livelli massimi d'imp	piego sono espressi in immidi libere				
▼ <u>M6</u>								
			(25) Le quantità di ciascun	no dei coloranti E 122 e E 155 non pos	sono essere superiori	a 50 mg/kg o mg/l		
▼ <u>M5</u>								
			(60) Espressi in equivalent	i steviolici				
▼ <u>M6</u>								
			(61) La quantità totale di I	E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.		
▼ <u>M7</u>								
			(73) Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), de regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.					
▼ <u>M93</u>								
				E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160 applica alla somma, ma i livelli massin		annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
06	Cereali e prodotti a	base di cereali					
06.1	Cereali interi, spezza	ti o in fiocchi					
	E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	30	(3)	Solo sago e orzo perlato		
	E 553b	Talco	quantum satis		Solo riso		
		(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispon	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
06.2	Farina e altri prodot	ti della macinazione e amidi					
06.2.1	Farine						
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 500	(1) (4)			
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	Solo farina autolievitante		
▼ <u>M38</u>							
	E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	15 000	(4)(81)	Solo farina autolievitante		
▼ <u>M2</u>							
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis				
	E 920	L-cisteina	quantum satis				
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione					
	(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅						
▼ <u>M38</u>	(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452						

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
06.2.2	Amidi e fecole								
	Gruppo I	Additivi							
	E 220-228	Anidride solforosa - solfiti	50	(3)	Tranne gli amidi per gli alimenti destinati ai lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altr alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia				
		(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di				
06.3	Cereali da colazione								
	Gruppo I	Additivi							
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo cereali da colazione, tranne cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta				
	Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti				
	► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	200	(53)	Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta				
	E 150c	Caramello ammoniacale	quantum satis		Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta				
	E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta				
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20		Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta				
	E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta				
	E 162	Rosso di barbabietola, betanina	200	(53)	Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta				

▼ <u>M12</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni
		E 163	Antociani	200	(53)	Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo cereali precotti
▼ <u>M2</u>						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	
		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	10 000		Solo cereali da colazione tipo granola
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000	(1)	
		E 950	Acesulfame K	1 200		Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	1 000		Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	400		Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti
		Е 959	Neoesperidina DC	50		Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼ <u>W12</u>	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M96</u>		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>		E 961	Neotame	32		Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporte energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore a 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporte energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M14</u>		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	200 000		Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	10		Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore a 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti (4) Il livello massimo è espresso come I (11) I limiti sono espressi come a) equiva	P_2O_5		partame

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
			(13) Limite massimo espresso in base ai g	grassi		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'ii	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in immidi libere		
			(53) E 120, E 162 ed E 163 possono esse	ere aggiunti singolarment	te o in combinazione	
▼ <u>M5</u>						
			(60) Espressi in equivalenti steviolici			
▼ <u>M2</u>						
	06.4	Paste alimentari				
	06.4.1	Pasta fresca				
		E 270	Acido lattico	quantum satis		
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		
		E 322	Lecitine	quantum satis		
		E 330	Acido citrico	quantum satis		
		E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		
	E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi quantum satis					
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		
	06.4.2	Pasta essiccata				
		Gruppo I	Additivi			Solo pasta senza glutine e/o pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
06.4.3	Pasta fresca precotta						
	E 270	Acido lattico	quantum satis				
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis				
	E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis				
	E 322	Lecitine	quantum satis				
	E 330	Acido citrico	quantum satis				
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis				
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis				
	E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis				
06.4.4	Gnocchi di patate						
<u>M53</u>							
	Gruppo I	Additivi			Ad eccezione di gnocchi di patate freschi refrigerati		
<u>M76</u>							
	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1)			
<u>M53</u>							
	E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati		
	E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati		
	E 330	Acido citrico	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati		
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati		
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati		

V 1V12								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
	06.4.5	Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)						
		Gruppo I	Additivi					
<u>M76</u>								
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)			
▼ <u>M18</u>		E 392	Estratti di rosmarino	250	(41) (46)	Solo nelle farciture della pasta secca ripiena Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 dicembre 2012		
7 <u>M2</u>			(1): Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2): Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
▼ <u>M18</u>			(41): Espresso in base ai grassi					
			(46): Espresso come la somma di carnosol	o e acido carnosico				
▼ <u>M2</u>	06.5	Noodles						
		Gruppo I	Additivi					
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis				
<u>M93</u>		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)			
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)			
<u>M2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 000	(1) (4)			
▼ <u>M38</u>		E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	2 000	(4)(81)			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M89</u>				İ		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in comb	pinazione	
			(4) Il livello massimo è espresso come	P_2O_5		
▼ <u>M38</u>			(81) la quantità totale di fosfati non deve	e superare il livello massi	imo per E 338 - 452	
▼ <u>M93</u>						
			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bis individuale più alto si applica alla se	sina di annatto) e E 16 omma, ma i livelli massi	0b(ii) (Norbissina di mi individuali non de	annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.
▼ <u>M2</u>						
	06.6	Pastelle				
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500		Solo pastelle di ricopertura
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	35	(61)	
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	55	(61)	
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	50	(94)	Solo pastelle di ricopertura
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	50	(94)	Solo pastelle di ricopertura
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		Solo pastelle di ricopertura
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	12 000	(1) (4)	
▼ <u>M38</u>		E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	12 000	(4)(81)	
▼ <u>M2</u>		E 900	Dimetilpolisilossano	10		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero
			(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅		
▼ <u>M6</u>						
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.
▼ <u>M38</u>						
			(81) la quantità totale di fosfati non deve	superare il livello massi	mo per E 338 - 452	
▼ <u>M93</u>						
			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Biss individuale più alto si applica alla so			annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.
▼ <u>M2</u>						
(06.7	Cereali precotti o tra	sformati			
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo polenta
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	solo Semmelknödelteig

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo cereali precotti
▼ <u>M89</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo riso a cottura rapida
		E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo riso a cottura rapida
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	4 000	(2)	Solo riso a cottura rapida
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero
	07	Prodotti da forno				
	07.1.	Pane e panini				
		Gruppo I	Additivi			Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo pane al malto
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, parzial- mente cotto, prodotti da forno preconfezionati destinati alla
						vendita al dettaglio e pane a ridotto apporto energetico desti- nato alla vendita al dettaglio
▼ <u>M64</u>						
		E 280-283	Acido propionico - propionati	3 000	(1) (6)	Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale
		E 280-283	Acido propionico - propionati	2 000	(1) (6)	Solo pane a ridotto apporto energetico, pane parzialmente cotto preconfezionato, panini, tortilla e pitta preconfezionati, pølsebrød preconfezionato, boller e dansk flutes
		•		•	•	

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
•		E 280-283	Acido propionico - propionati	1 000	(1) (6)	Solo pane preconfezionato		
▼ <u>M2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	Solo soda bread		
▼ <u>M47</u>		E 450	Difosfati	12 000	(4)	solo impasti a base di lievito preconfezionati, refrigerati, uti- lizzati come base per pizze, quiche, crostate e prodotti simili		
▼ <u>M38</u>		E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	15 000	(4)(81)	Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e «tortilla»		
▼ <u>M2</u>		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	3 000	(1)	Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2		
		E 483	Tartrato di stearile	4 000		Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅				
			(6) L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione					
	07.1.1	Pane preparato unica	nmente con i seguenti ingredienti: farina di	frumento, acqua, lievit	to di birra o lievito,	sale		
		E 260	Acido acetico	quantum satis				

<u>2</u> _	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-	8			gg,		
<u>20</u>		E 261	Acetati di potassio	quantum satis		Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013
<u> </u>						
		E 262	Acetati di sodio	quantum satis		
		E 263	Acetato di calcio	quantum satis		
		E 270	Acido lattico	quantum satis		
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		
		E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis		
		E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis		
		E 322	Lecitine	quantum satis		
		E 325	Lattato di sodio	quantum satis		
		E 326	Lattato di potassio	quantum satis		
		E 327	Lattato di calcio	quantum satis		
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
		E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
		E 472d	Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
		E 472e	Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		

1112						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 472f	Esteri misti acetici-tartarici di mono- e di- gliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
	07.1.2	Pain courant français	; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyere	ek		
		E 260	Acido acetico	quantum satis		
▼ <u>M20</u>						
		E 261	Acetati di potassio	quantum satis		Solo <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013
▼ <u>M2</u>						
		E 262	Acetati di sodio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 263	Acetato di calcio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 322	Lecitine	quantum satis		
		E 325	Lattato di sodio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 326	Lattato di potassio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 327	Lattato di calcio	quantum satis		Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
	07.2	Prodotti da forno fini							
		Gruppo I	Additivi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
▼ <u>M7</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	(25)	Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	(25) (76)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014			
▼ <u>M2</u>		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccher aggiunti			
▼ <u>M93</u>		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10					
▼ <u>M2</u>		E 160d	Licopene	25					
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo con un'attività dell'acqua superiore a 0,65			
▼ <u>M53</u>		E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	50	(3)	Solo biscotti secchi			
▼ <u>M2</u>		E 280-283	Acido propionico - propionati	2 000	(1) (6)	Solo prodotti da forno fini preconfezionati (inclusi i prodotti o pasticceria) con un'attività dell'acqua superiore a 0,65			
▼ <u>M82</u>		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo preparati per torte			

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	
▼ <u>M38</u>						
		E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	15 000	(4)(81)	
▼ <u>M2</u>						
		E 392	Estratti di rosmarino	200	(41) (46)	
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	2 000		
▼ <u>M89</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 432 - 436	Polisorbati	3 000	(1)	
		E 473 - 474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	10 000	(1)	
		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	10 000		
		E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000	(1)	
		E 483	Tartrato di stearile	4 000		
		E 491-495	Esteri di sorbitano	10 000	(1)	
▼ <u>M7</u>		E 541	Fosfato acido di sodio e alluminio	1 000	(38)	Solo scones e pandispagna Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014

▼<u>M7</u>

,	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 541	Fosfato acido di sodio e alluminio	400	(38)	Solo dolci di pandispagna con parti colorate contrastanti unite con confettura o gelatina e avvolte in una pasta zuccherata aromatizzata (il limite massimo si applica solo alla parte del dolce costituita di pandispagna) Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato
		E 903	Cera di carnauba	200		Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato
		E 950	Acesulfame K	2 000		Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	800	(52)	Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati
		E 955	Sucralosio	800		Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati
		E 961	Neotame	60		Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati
		E 950	Acesulfame K	2 000		Solo essoblaten - carta di riso commestibile

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 951	Aspartame	1 000		Solo essoblaten - carta di riso commestibile
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	800	(52)	Solo essoblaten - carta di riso commestibile
		E 955	Sucralosio	800		Solo essoblaten - carta di riso commestibile
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo essoblaten — carta di riso commestibile
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	60		Solo essoblaten - carta di riso commestibile
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	1 000	(11)b (49) (50)	Solo essoblaten - carta di riso commestibile
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	10		Solo essoblaten — carta di riso commestibile
▼ <u>M75</u>						
▼ <u>M14</u>						
		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	300 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
▼ <u>M75</u>						
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M53</u>			(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l						
▼ <u>M2</u>									
			prassi di fabbricazione (11) I limiti sono espressi come a) equiva	-					
						enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo (51) I livelli massimi d'impiego sono esp. (52) I livelli massimi d'impiego sono esp.	ressi in acido libero	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
▼ <u>M6</u>					sono essere superiori	a 50 mg/kg o mg/l			
▼ <u>M2</u>			(25) Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l (38) Espresso come alluminio						
▼ <u>M5</u>			(46) Espresso come la somma di carnoso	lo e acido carnosico					
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M7</u>			(76) Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di ▶ M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ 5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.					
▼ <u>M38</u>			(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452					
▼ <u>M2</u>								
(08	Carne						
▼ <u>M42</u>								
(08.1	Carni fresche, escluse	e le preparazioni di carni quali definite dal	regolamento (CE) n. 8	353/2004			
▼ <u>M2</u>								
		E 129	Rosso allura AC	quantum satis		Solo ai fini del bollo sanitario		
		E 133	Blu brillante FCF	quantum satis		Solo ai fini del bollo sanitario		
		E 155	Bruno HT	quantum satis		Solo ai fini del bollo sanitario		
▼ <u>M42</u>	08.2	Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004						
		E 100	Curcumina	20		solo prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca e chorizo fresco		

▼ <u>IV12</u>						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M44</u>		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	(100)	(66)	Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 %, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne (in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto), prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici e pljeskavice
▼ <u>M2</u>		E 129	Rosso allura AC	25		Solo <i>breakfast sausages</i> con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e <i>burger meat</i> con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto
▼ <u>M42</u>		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 %, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne (in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto), prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca echorizo fresco
▼ <u>M93</u>		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Solo <i>breakfast sausages</i> con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e <i>burger meat</i> con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto
▼ <u>M42</u>						
		E 160c	Estratto di paprica	10		solo prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukakiekebap
		E 162	Rosso di barbabietola	quantum satis		solo prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca echorizo fresco
▼ <u>M2</u>						
		E 220 - 228	Anidride solforosa - solfiti	450	(1) (3)	Solo <i>breakfast sausages</i> ; <i>burger meat</i> con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiato all'interno della carne
		E 220 - 228	Anidride solforosa - solfiti	450	(1) (3)	Solo salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca
▼ <u>M68</u>		E 249-250	Nitriti	150	(7)	Solo lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kielbasa surowa biala, kielbasa surowa metka, tatar wolowy (danie tatarskie) e golonka peklowana
▼ <u>M42</u>						
		E 260	Acido acetico	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
▼ <u>M53</u>						
		E 261	Acetati di potassio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

▼M2

V IVIZ						
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M42</u>						
		E 262	Acetati di sodio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 263	Acetato di calcio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 325	Lattato di sodio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 326	Lattato di potassio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 327	Lattato di calcio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 330	Acido citrico	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 332	Citrati di potassio	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
		E 333	Citrati di calcio	quantum satis		Solo <i>gehakt</i> , preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale
▼ <u>M74</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di– tri– e poli- fosfati	5 000	(1) (4)	Solo breakfast sausages: in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto; prosciutto di Natale finlandese salato, burger meat con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'interno della carne, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bilá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása e preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, o di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, utilizzate pure o miste, anche affettate e/o macinate, e destinate ad essere arrostite da un operatore del settore alimentare e successivamente consumate dal consumatore finale
▼ <u>M42</u>		E 401	Alginato di sodio	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
		E 402	Alginato di potassio	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

▼<u>M42</u>

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 403	Alginato d'ammonio	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
	E 404	Alginato di calcio	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
	E 407	Carragenina	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
	E 407a	Alghe eucheuma trasformate	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
	E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
	E 412	Gomma di guar	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 413	Gomma adragante	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyrose souvlaki
		E 415	Gomma di xanthan	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		Solo preparazioni di carni di pollame, mici, bifteki, soutzou- kaki, kebap, seftalia, ćevapčićiepljeskavice
▼ <u>M2</u>						
		E 553b	Talco	quantum satis		Insaccati (solo trattamento in superficie)
▼ <u>M42</u>						
		E 1414	Fosfato di diamido acetilato	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebapeseftalia
		E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato	quantum satis		Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebapeseftalia
▼ <u>M2</u>						
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in combi	inazione	

▼<u>M2</u>

,	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
	(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in consider tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l							
			(4) Il livello massimo è espresso come F	O_2O_5				
▼ <u>M53</u>			(7): Dose massima che può essere aggiun	Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO ₂ o NaNO ₃)				
	(66): Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶ M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.							
▼ <u>M93</u>		(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimi individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M42</u>								
	08.3	Prodotti a base di ca	rne					
,	08.3.1	Prodotti a base di ca	rne non sottoposti –a trattamento termico					
▼ <u>M2</u>								
		Gruppo I	Additivi					
		E 100	Curcumina	20		Solo salsicce		
		E 100	Curcumina	quantum satis		Solo pasturmas		
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo pasturmas		
▼ <u>M6</u>		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	15		Soltanto sobrasada		

· -			T		ı	
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M84</u>		E 120	Acido carminico, carminio	50		Solo le seguenti specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole. Questi prodotti sono consumati previa dissalazione e cottura.
▼ <u>M7</u>		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100		Solo salsicce Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(66)	Solo salsicce Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>						
		►<u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	200		Solo chorizo/salchichon
▼ <u>M7</u>		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	quantum satis		Solo pasturmas Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	quantum satis	(66)	Solo pasturmas Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014
▼ <u>M6</u>						
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50		Soltanto chorizo/salchichon
▼ <u>M2</u>		F 150 1	C W			
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo salsicce

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 160a	Caroteni	20		Solo salsicce
▼ M93						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Solo chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada
▼ <u>M2</u>						
		Е 160с	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	10		Solo salsicce
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo salsicce
▼ <u>M76</u>						
		E 200-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	quantum satis	(1) (2)	Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essic- cata
▼ <u>M2</u>						
		E 235	Natamicina	1	(8)	Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco
		E 249-250	Nitriti	150	(7)	
		E 251-252	Nitrati	150	(7)	
▼ <u>M53</u>						
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata
▼ <u>M2</u>						
		E 315	Acido eritorbico	500	(9)	Solo prodotti salati e conserve
		E 316	Eritorbato di sodio	500	(9)	Solo prodotti salati e conserve
					•	

V <u>IVIZ</u>								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
•		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)			
		E 392	Estratti di rosmarino	100	(46)	Solo salsicce essiccate		
▼ <u>M26</u>								
		E 392	Estratti di rosmarino	15	(46)	Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate		
		E 392	Estratti di rosmarino	150	(41) (46)	Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate		
▼ <u>M2</u>								
		E 392	Estratti di rosmarino	150	(46)	Solo carne disidratata		
		E 553b	Talco	quantum satis		Insaccati (solo trattamento in superficie)		
		E 959	Neoesperidina DC	5		Solo come esaltatore di sapidità		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(4) Il livello massimo è espresso come P	O ₂ O ₅				
▼ <u>M53</u>			(7) Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO ₂ o NaNO ₃)					
▼ <u>M2</u>								
			(8) mg/dm² nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)					
			(9) E 315 ed E 316 sono autorizzati sing	golarmente o in combina	zione, il livello mass	imo è espresso come acido eritorbico		
			(13) Limite massimo espresso in base ai g	grassi				
		•						

V <u>IVIZ</u>										
·	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
•			(41) Espresso in base ai grassi							
(46) Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico										
▼ <u>M53</u>		(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Na possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limit applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.								
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.							
▼ <u>M42</u>										
	08.3.2	Prodotti a base di carne sottoposti –a trattamento termico								
▼ <u>M2</u>										
		Gruppo I	Additivi			Tranne foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben				
		E 100	Curcumina	20		Solo salsicce, paté e terrine				
▼ <u>M7</u>		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100		Solo salsicce, paté e terrine Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014				
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(66)	Solo salsicce, paté e terrine Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014				
▼ <u>M2</u>										
		E 129	Rosso allura AC	25		Solo luncheon meat				
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo salsicce, paté e terrine				

V <u>1V12</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 160a	Caroteni	20		Solo salsicce, paté e terrine
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Solo salsicce, paté, terrine e luncheon meat
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo salsicce, paté, terrine e luncheon meat
▼ <u>M2</u>						
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	10		Solo salsicce, paté e terrine
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo salsicce, paté e terrine
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202; 214-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2)	Solo pâté
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo aspic
		E 200-219	Acido sorbico – sorbato di potassio, acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	quantum satis	(1) (2)	Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essic- cata
▼ <u>M2</u>						
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo aspic
▼ <u>M23</u>						
		E 235	Natamicina	1	(8)	Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco
▼ <u>M41</u>						
		E 243	Etil lauroil arginato	160		Eccetto salsicce emulsionate, salsicce affumicate e pasta di fegato
▼ <u>M2</u>						
		E 249-250	Nitriti	150	(7) (59)	Tranne prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)

Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o		
		mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
19-250	Nitriti	100	(7) (58) (59)	Solo prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)
. 00	Acido ascorbico	quantum satis		Solo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
	Ascorbato di sodio	quantum satis		Solo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
.5	Acido eritorbico	500	(9)	Solo prodotti a base di carne salati e conserve di carne
.6	Eritorbato di sodio	500	(9)	Solo prodotti a base di carne salati e conserve di carne
0-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata
		5 000	(1) (4)	Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
		250		Solo libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
)2	Estratti di rosmarino	15	(46)	Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate
02	Estratti di rosmarino	150	(41) (46)	Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate
)2	Estratti di rosmarino	100	(46)	Solo salsicce essiccate
)2	Estratti di rosmarino	150	(46)	Solo carne disidratata
388	3-320	Ascorbato di sodio Acido eritorbico Eritorbato di sodio Gallato di propile, TBHQ e BHA Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico) Estratti di rosmarino Estratti di rosmarino Estratti di rosmarino	Ascorbato di sodio Acido eritorbico Eritorbato di sodio Gallato di propile, TBHQ e BHA 200 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico) Estratti di rosmarino Estratti di rosmarino 15 Estratti di rosmarino 150	Ascorbato di sodio Quantum satis Acido eritorbico Eritorbato di sodio Gallato di propile, TBHQ e BHA 200 (1) (13) Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico) Estratti di rosmarino Estratti di rosmarino 15 (46) Estratti di rosmarino 100 (46)

▼<u>M2</u>

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
•		E 427	Gomma cassia	1 500			
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1), (41)	Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben	
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	4 000	(1)	Solo prodotti a base di carne macinata e a cubetti in scatola	
		E 553b	Talco	quantum satis		Insaccati (solo trattamento in superficie)	
		E 959	Neoesperidina DC	5		Solo come esaltatore di sapidità, tranne foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben	
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione		
	(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					bero	
			(4) Il livello massimo è espresso come P	O_2O_5			
▼ <u>M53</u>			(7): Dose massima che può essere aggiun	ta durante la fabbricazio	ne (espressa in NaNo	O ₂ o NaNO ₃)	
▼ <u>M23</u>			(8): mg/dm ² nella superficie (non presente	e a una profondità di 5 i	mm)		
▼ <u>M2</u>			(9) E 315 ed E 316 sono autorizzati sing	golarmente o in combina	zione, il livello mass	imo è espresso come acido eritorbico	
▼ <u>M53</u>							
▼ M2			(13) Limite massimo espresso in base ai g	grassi			
<u> </u>	(41) Espresso in base ai grassi						
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico			

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•			(58) Il valore Fo 3 è equivalente a tre mi scatole ad una spora in un migliaio	nuti di trattamento termi di scatole)	co a 121 °C (riduzion	ne della carica batterica di un miliardo di spore per ogni 1 000
			(59) I nitrati possono essere presenti in ta ambiente a bassa acidità	ıluni prodotti a base di ca	arne trattati termicamo	ente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in
▼ <u>M53</u>				ti coloranti di alluminio.		► M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissindividuale più alto si applica alla so			annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.
▼ M42			1			
	08.3.3	Involucri e rivestime	enti e decorazioni per carni			
▼ <u>M2</u>						
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas
▼ <u>M7</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500		Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500	(78)	Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	quantum satis		Solo involucro commestibile Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014

V 1V17						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	quantum satis	(78)	Solo involucro commestibile Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 100	Curcumina	quantum satis		Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas
▼ <u>M7</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	quantum satis		Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	quantum satis	(78)	Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	50	(94)	
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	50	(94)	
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di <i>pasturmas</i>
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	35	(61)	Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di <i>pasturmas</i>
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	55	(61)	Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di <i>pasturmas</i>
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	500		Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di <i>pasturmas</i>

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M6</u>								
		E 104	Giallo di chinolina	10	(62)	Soltanto involucro commestibile		
▼ <u>M2</u>								
		E 160d	Licopene	30		Solo involucro commestibile		
▼ <u>M76</u>								
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	quantum satis		Solo involucro a base di collagene con un'attività dell'acqua superiore a 0,6		
		E 200-202; 214-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2)	Solo ricopertura gelatinosa di prodotti a base di carne (sotto- posta a cottura, salatura o essiccazione)		
▼ <u>M2</u>								
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	4 000	(1) (4)	Solo agenti di ricopertura per carne		
▼ <u>M53</u>								
		E 339	Fosfati di sodio	12 600	(4) (89)	Solo in involucri naturali per salsicce		
▼ <u>M2</u>								
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	vinazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
▼ <u>M34</u>								
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
▼ <u>M6</u>								
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E	E 124 e dei coloranti del	l gruppo III non deve	superare il massimo previsto per il gruppo III.		

V 1V10									
•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
•			(62) La quantità totale di E 104 e dei col	oranti del gruppo III no	n deve superare il ma	ssimo previsto per il gruppo III.			
▼ <u>M53</u>			(78) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶ M81 E 120 acido carminico, carminio ◀ 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.						
			(89): il trasferimento nel prodotto finale no	on deve superare 250 mg	g/kg.				
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Biss individuale più alto si applica alla so	sina di annatto) e E 16 mma, ma i livelli massi	0b(ii) (Norbissina di mi individuali non de	annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo vono essere superati.			
▼ <u>M42</u>									
(08.3.4	Prodotti tradizionali	a base di carne ottenuti mediante salatura	con disposizioni specifi	che riguardanti nitr	iti e nitrati			
(08.3.4.1	Prodotti tradizionali altri componenti)	a base di carne ottenuti mediante salatura	per immersione (prodo	tti a base di carne ii	nmersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e			
▼ <u>M2</u>		E 249-250	Nitriti	175	(39)	Solo Wiltshire bacon e prodotti analoghi: iniezione di sala- moia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici			
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo Wiltshire bacon e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici			
		E 249-250	Nitriti	100	(39)	Solo Wiltshire ham e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici			
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo Wiltshire ham e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 249-250	Nitriti	175	(39)	Solo entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado e prodotti analoghi: salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.
	E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado e prodotti analoghi: salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.
	E 249-250	Nitriti	50	(39)	Solo <i>cured tongue</i> : salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura
	E 251-252	Nitrati	10	(39) (59)	Solo cured tongue: salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura
	E 249-250	Nitriti	150	(7)	Solo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane
	E 251-252	Nitrati	300	(7)	Solo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane
	E 249-250	Nitriti	150	(7)	Solo bacon, filet de bacon e prodotti analoghi: salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 °C, stagionatura per 24-40 ore a 22 °C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 °C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 °C
	E 251-252	Nitrati	250	(7) (40) (59)	Solo bacon, filet de bacon e prodotti analoghi: salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 °C, stagionatura per 24-40 ore a 22 °C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 °C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 °C

· 						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 249-250	Nitriti	50	(39)	Solo rohschinken, nassgepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura
		E 251-252	Nitrati	250	(39)	Solo rohschinken, nassgepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura
▼ <u>M53</u>						
			(7) Dose massima aggiunta (espressa in l	NaNO ₂ o NaNO ₃)		
			(39) Dose massima residua, livello residuo	al termine del processo	o di produzione (espre	essi in NaNO ₂ o NaNO ₃)
▼ <u>M2</u>						
			(40) Senza aggiunta di nitriti			
			(59) I nitrati possono essere presenti in tal ambiente a bassa acidità	luni prodotti a base di ca	arne trattati termicame	ente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in
▼ <u>M42</u>						
	08.3.4.2		a base di carne ottenuti mediante salatura a e e altri componenti sulla superficie della ca			consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente azione/stagionatura)
▼ <u>M2</u>						
		E 249-250	Nitriti	175	(39)	Solo dry cured bacon e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo dry cured bacon e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni
			•			

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 249-250	Nitriti	100	(39)	Solo dry cured ham e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo dry cured ham e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina e prodotti analoghi: salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni
▼ <u>M53</u>		E 249-250	Nitriti	100	(39)	Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado e cecina e prodotti analoghi: salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni
▼ <u>M2</u>		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (40) (59)	Solo jambon sec, jambon sel e altri prodotti analoghi ottenuti mediante salatura a secco: salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni-18 mesi di stagionatura/maturazione
		E 249-250	Nitriti	50	(39)	Solo rohschinken, trockengepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
_		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo rohschinken, trockengepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura
▼ <u>M53</u>			(39) Dose massima residua, livello residuo	o al termine del processo	o di produzione (espr	essi in NaNO ₂ o NaNO ₃)
▼ <u>M2</u>			(40) Senza aggiunta di nitriti (59) I nitrati possono essere presenti in ta	luni prodotti a base di c	arne trattati termicam	ente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in
▼ M42			ambiente a bassa acidità	Tain prodotti a base ar et		one a seguno aena naman conversione dei mani in maan in
<u> </u>	08.3.4.3		onalmente ottenuti mediante salatura (proce allorché la salamoia è iniettata nel prodot		ılatura per immersio	one e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un
▼ <u>M2</u>		E 249-250	Nitriti	50	(39)	Solo rohschinken, trocken-/nasgepökelt e prodotti analoghi: salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura
		E 251-252	Nitrati	250	(39) (59)	Solo rohschinken, trocken-/nasgepökelt e prodotti analoghi salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/sta gionatura
		E 249-250	Nitriti	50	(39)	Solo <i>jellied veal</i> e <i>brisket</i> : iniezione della salamoia, seguita dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore

_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 251-252	Nitrati	10	(39) (59)	Solo <i>jellied veal</i> e <i>brisket</i> : iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore
		E 251-252	Nitrati	300	(40) (7)	Solo rohwürste (salami e kantwurst): prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/ proteine inferiore a 1,7
		E 251-252	Nitrati	250	(40) (7) (59)	Solo salchichon y chorizo tradicionales de larga curación e prodotti analoghi: periodo di stagionatura di almeno 30 giorni
		E 249-250	Nitriti	180	(7)	Solo vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás e prodotti analoghi: prodotto essiccato cotto a 70 °C, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura
		E 251-252	Nitrati	250	(40) (7) (59)	Solo saucissons sec e prodotti analoghi: salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra 18 e 22 °C o inferiori (10-12 °C) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7
▼ <u>M53</u>				I	L	
			(7) Dose massima aggiunta (espressa in 1	NaNO ₂ o NaNO ₃)		
			(39) Dose massima residua, livello residuo	al termine del processo	di produzione (espre	essi in NaNO ₂ o NaNO ₃)
▼ <u>M2</u>						
			(40) Senza aggiunta di nitriti			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
	(59) I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità						
09.	Pesce e prodotti della pesca						
09.1	Pesce e prodotti della pesca non trasformati						
09.1.1	Pesce non trasformat	0					
	Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo pesce non trasformato congelato e surgelato per scopi diversi dall'edulcorazione		
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis				
	E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis				
	E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis				
	E 315	Acido eritorbico	1 500	(9)	Solo pesce congelato e surgelato di pelle rossa		
	E 316	Eritorbato di sodio	1 500	(9)	Solo pesce congelato e surgelato di pelle rossa		
	E 330	Acido citrico	quantum satis				
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis				
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis				
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis				
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo filetti di pesce congelati e surgelati		
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	pinazione			
		(4) Il livello massimo è espresso come P	$^{\prime}_{2}\mathrm{O}_{5}$				
		(9) E 315 ed E 316 sono autorizzati sing	golarmente o in combina	nzione, il livello mass	imo è espresso come acido eritorbico		

	1	1	T	T	T			
Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
09.1.2	Molluschi e crostacei non trasformati							
	Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo crostacei, molluschi e cefalopodi non trasformati, conge lati e surgelati per scopi diversi dall'edulcorazione			
	E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	150	(3) (10)	Solo crostacei e cefalopodi freschi, congelati e surgelati; cro stacei delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeida</i> fino a 80 unità per kg			
	E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	200	(3) (10)	Solo crostacei delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Ari staeidae</i> tra 80 e 120 unità per kg			
	E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	300	(3) (10)	Solo crostacei della famiglia <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Ari staeidae</i> in numero superiore a 120 unità per kg			
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis					
	E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis					
	E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis					
	E 330	Acido citrico	quantum satis					
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis					
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis					
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis					
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo crostacei e molluschi congelati e surgelati			
	E 385	Etilendiamminatetracetato di calcio diso- dico (EDTA di calcio disodico)	75		Solo crostacei congelati e surgelati			
	categoria	E 220-228 E 220-228 E 220-228 E 300 E 301 E 302 E 330 E 331 E 332 E 333 E 338-452	Numero E Denominazione	Molluschi e crostacei non trasformati Gruppo IV Polioli quantum satis E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 150 E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 200 E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 300 E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 300 E 300 Acido ascorbico quantum satis E 301 Ascorbato di sodio quantum satis E 302 Ascorbato di calcio quantum satis E 330 Acido citrico quantum satis E 331 Citrati di sodio quantum satis E 332 Citrati di potassio quantum satis E 333 Citrati di calcio quantum satis E 334 Citrati di calcio quantum satis E 335 Etilendiamminatetracetato di calcio diso- 75	Molluschi e crostacei non trasformati Gruppo IV Polioli quantum satis E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 150 (3) (10) E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 200 (3) (10) E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 300 (3) (10) E 220-228 Anidride solforosa — solfiti 300 (3) (10) E 300 Acido ascorbico quantum satis E 301 Ascorbato di sodio quantum satis E 302 Ascorbato di calcio quantum satis E 330 Acido citrico quantum satis E 331 Citrati di sodio quantum satis E 332 Citrati di potassio quantum satis E 333 Citrati di calcio quantum satis E 334 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati E 385 Etilendiamminatetracetato di calcio diso- 75			

			_		•	
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M99</u>						
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis	(95)	Solo cefalopodi congelati e surgelati
		E 501	Carbonati di potassio	quantum satis	(95)	Solo cefalopodi congelati e surgelati
▼ <u>M53</u>						
		E 586	4-Esilresorcinolo	2	(90)	Solo crostacei freschi, congelati o surgelati
▼ <u>M2</u>						
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 10		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di
			(4) Il livello massimo è espresso come P	$^{\circ}_{2}\mathrm{O}_{5}$		
			(10) Limiti massimi nelle parti commestib	ili		
▼ <u>M53</u>			(90) Sotto forma di residuo nella polpa			
▼ <u>M99</u>			(95) Non possono essere utilizzati in com	binazione con acido fosf	forico — fosfati — d	i- tri- e polifosfati (E 338-452)
▼ <u>M2</u>						
(09.2	Pesce e prodotti della	pesca trasformati, compresi molluschi e c	rostacei		
		Gruppo I	Additivi			
▼ <u>M95</u>						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone a base di <i>Theragra chalcogramma</i> , <i>Pollachius virens</i> e <i>Clupea harengus</i>
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500	(84)	Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone a base di <i>Theragra chalcogramma</i> , <i>Pollachius virens</i> e <i>Clupea harengus</i>
▼ <u>M23</u>						
		E 100	Curcumina	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
▼ <u>M2</u>						
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
			•	•	•	

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 102	Tartrazina	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M95</u>						
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	200	(63)	Solo succedanei del salmone a base di Theragra chalco- gramma, Pollachius virens e Clupea harengus
▼ <u>M44</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	(100)	(35) (85)	Solo pasta di pesce e crostacei
▼ <u>M2</u>						
		E 122	Azorubina, carmoisina	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
▼ <u>M6</u>						
▼ M95						
\ <u>1150</u>		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	200	(63)	Solo succedanei del salmone a base di Theragra chalco- gramma, Pollachius virens e Clupea harengus
▼ <u>M2</u>						
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 142	Verde S	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ M35						
		E 151	Nero brillante PN	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
▼ M2						
_		E 153	Carbone vegetale	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	10	(94)	Solo pesce affumicato
		E 160b(i)	Bissina di annatto	30	(94)	Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)	Solo pesce affumicato
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	30	(94)	Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone
▼ <u>M2</u>						
		E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C30)	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
		E 161b	Luteina	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 163	Antociani	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
▼ <u>M98</u>						
▼ M2						
		E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	quantum satis		Solo pasta di pesce e crostacei
		E 100	Curcumina	250	(36)	Solo crostacei precotti
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo crostacei precotti
		E 102	Tartrazina	250	(36)	Solo crostacei precotti
▼ <u>M6</u>						
_						
			•			

▼ <u>M12</u>	Numero della	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o	Note	Restrizioni/eccezioni
_	categoria	Numero E	Denominazione	mg/kg, a seconda dei casi)	rvote	Restrizioni/cecezioni
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	250	(36)	Solo crostacei precotti
		E 122	Azorubina, carmoisina	250	(36)	Solo crostacei precotti
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 129	Rosso allura AC	250	(36)	Solo crostacei precotti
		E 140	Clorofille e clorofilline	quantum satis		Solo crostacei precotti
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo crostacei precotti
		E 142	Verde S	250	(36)	Solo crostacei precotti
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo crostacei precotti
▼ <u>M35</u>						
		E 151	Nero brillante PN	250	(36)	Solo crostacei precotti
▼ <u>M2</u>						
		E 153	Carbone vegetale	quantum satis		Solo crostacei precotti
		E 155	Bruno HT	quantum satis		Solo crostacei precotti
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo crostacei precotti
		Е 160с	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo crostacei precotti
		E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C30)	250	(36)	Solo crostacei precotti
		E 161b	Luteina	250	(36)	Solo crostacei precotti
		E 162	Rosso di barbabietola, betanina	quantum satis		Solo crostacei precotti

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 163	Antociani	quantum satis		Solo crostacei precotti
▼ <u>M98</u>						
▼ <u>M23</u>						
		E 100	Curcumina	100	(37)	Solo pesce affumicato
▼ <u>M2</u>						
		E 101	Riboflavine	quantum satis		Solo pesce affumicato
		E 102	Tartrazina	100	(37)	Solo pesce affumicato
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
V <u>IVIZ</u>		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	100	(37)	Solo pesce affumicato
▼ <u>M6</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	quantum satis		Solo pesce affumicato
▼ <u>M35</u>						
		E 151	Nero brillante PN	100	(37)	Solo pesce affumicato
▼ <u>M2</u>						
		E 153	Carbone vegetale	quantum satis		Solo pesce affumicato
		E 160a	Caroteni	quantum satis		Solo pesce affumicato
			-			

_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
_		E 160b	Annatto, bissina, norbissina	10		Solo pesce affumicato
		Е 160с	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	quantum satis		Solo pesce affumicato
		E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C30)	100	(37)	Solo pesce affumicato
▼ <u>M98</u>						
▼ <u>M53</u>		E 172	Oncidi a idamadik di Cama			Sala mana efficients
V M2		E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	quantum satis		Solo pesce affumicato
▼ <u>M2</u>		E 163	Antociani	quantum satis	(37)	Solo pesce affumicato
▼ <u>M95</u>		E 160d	Licopene	10		Solo succedanei del salmone a base di Theragra chalco- gramma, Pollachius virens e Clupea harengus
▼ <u>M2</u>		E 160d	Licopene	30		Solo pasta di pesce e crostacei, crostacei precotti, surimi e pesce affumicato
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Aspic
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	200	(1) (2)	Solo pesce salato ed essiccato
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei; crostacei e molluschi cotti
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	6 000	(1) (2)	Solo Crangon crangon e Crangon vulgaris cotti
▼ <u>M2</u>		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	1 000	(1) (2)	Solo crostacei e molluschi cotti

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M51</u>						
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	1 500	(1) (2)	Solo gamberetti cotti in salamoia
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3) (10)	Solo crostacei e cefalopodi cotti
▼ <u>M53</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	135	(3) (10)	Solo crostacei cotti delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> , fino a 80 unità per kg
		E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	180	(3) (10)	Solo crostacei delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> tra 80 e 120 unità per kg
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	200	(3)	Solo pesci della famiglia <i>Gadidae</i> salati ed essiccati
▼ <u>M53</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	270	(3) (10)	Solo crostacei della famiglia <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> in numero superiore a 120 unità per kg
▼ <u>M2</u>						
		E 251-252	Nitrati	500		Solo aringhe e spratti marinati
		E 315	Acido eritorbico	1 500	(9)	Solo conserve e semiconserve di pesce
		E 316	Eritorbato di sodio	1 500	(9)	Solo conserve e semiconserve di pesce
▼ <u>M26</u>		E 392	Estratti di rosmarino	15	(46)	Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %

▼ <u>W120</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 392	Estratti di rosmarino	150	(41) (46)	Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %
▼ <u>M33</u>		E 450	Difosfati	5 000	(4), (79)	Solo pesci salati della famiglia <i>Gadidae</i> presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco Periodo di applicazione: dal 31° dicembre 2013
		E 451	Trifosfati	5 000	(4), (79)	Solo pesci salati della famiglia <i>Gadidae</i> presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco Periodo di applicazione: dal 31° dicembre 2013
		E 452	Polifosfati	5 000	(4), (79)	Solo pesci salati della famiglia <i>Gadidae</i> presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco Periodo di applicazione: dal 31° dicembre 2013
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	200		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
		E 951	Aspartame	300		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	160		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 955	Sucralosio	120		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
		E 959	Neoesperidina DC	30		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	10		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	200	(11)a	Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	3		Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
▼ <u>M2</u>						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	Solo prodotti a base di crostacei in scatola; surimi e prodotti analoghi
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	Solo pasta di pesce e crostacei e crostacei e molluschi trasformati congelati e surgelati
		E 385	Etilendiamminatetracetato di calcio diso- dico (EDTA di calcio disodico)	75		Solo pesce, crostacei e molluschi in scatola o in barattolo
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	

▼<u>M2</u>

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
•			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono es	spressi come acido li	bero				
				(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l						
▼ <u>M33</u>			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅							
▼ <u>M2</u>										
			(9) E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico							
			(10) Limiti massimi nelle parti commestit	(10) Limiti massimi nelle parti commestibili						
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	alente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	artame				
▼ <u>M23</u>										
			(35) Livello massimo per la singola sosta	nza o per la combinazior	ne di E 100, E 102, I	E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b				
			(36) Livello massimo per la singola sos	tanza o per la combinaz	ione di E 100, E 10	02, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b				
			(37) Livello massimo per la singola sosta	anza o per la combinazion	ne di E 100, E 102, I	E 120, E 151, E 160e				
▼ <u>M2</u>										
			(41) Espresso in base ai grassi							
			(46) Espresso come la somma di carnoso	lo e acido carnosico						
▼ <u>M5</u>										
			(60) Espressi in equivalenti steviolici							
▼ <u>M6</u>										
			(63) La quantità totale di E 110, E 124 e	e dei coloranti del gruppo	III non deve supera	re il massimo previsto per il gruppo III.				

V <u>IVIZ</u>									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M33</u>			(79): Il livello massimo si applica alla son	nma di E450, E451 ed E	E452 utilizzati singola	rmente o in combinazione.			
▼ <u>M44</u>			 (84): Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ►M81 E 120, acido carminico, carminio ◄ 4 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i succedanei del salmone è di 5,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013. (85) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ►M81 E 120, acido carminico, carminio ◄ 2 mg/kg solo in pasta di pesce. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) 						
▼ <u>M93</u>			n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013. (94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M2</u>									
	09.3	Uova di pesce							
		Gruppo I	Additivi			Solo uova di pesce trasformate			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne uova di storione (caviale)			
▼ <u>M44</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	(300)	(86)	Tranne uova di storione (caviale)			
▼ <u>M6</u>									
		E 104	Giallo di chinolina	200	(61)	Tranne uova di storione (caviale)			
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	200	(61)	Tranne uova di storione (caviale)			
▼ <u>M7</u>		E 123	Amaranto	30		Tranne uova di storione (caviale) Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 123	Amaranto	30	(68)	Tranne uova di storione (caviale) Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M6</u>						
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	200	(61)	Tranne uova di storione (caviale)
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		Tranne uova di storione (caviale)
▼ <u>M76</u>						
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo semiconserve di prodotti a base di pesce compresi i prodotti a base di uova di pesce
▼ <u>M2</u>						
		E 284	Acido borico	4 000	(54)	Solo uova di storione (caviale)
		E 285	Tetraborato di sodio (borace)	4 000	(54)	Solo uova di storione (caviale)
		E 315	Acido eritorbico	1 500	(9)	Solo conserve e semiconserve di pesce
		E 316	Eritorbato di sodio	1 500	(9)	Solo conserve e semiconserve di pesce
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	omma e i livelli sono es	spressi come acido li	bero
			(9) E 315 ed E 316 sono autorizzati sing	olarmente o in combina	zione, il livello mass	imo è espresso come acido eritorbico
			(54) Espresso come acido borico			
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E	124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	superare il massimo previsto per il gruppo III.

-									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M53</u>			(68) Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti coloranti di alluminio di E 123 Amaranto 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.						
▼ <u>M44</u>			(86) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶ M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 3 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i prodotti pastorizzati è di 50 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.						
▼ <u>M2</u>									
	10.	Uova e ovoprodotti	Jova e ovoprodotti						
	10.1	Uova non trasformat	e						
▼ <u>M7</u>		n. 589/2008. Periodo di applicazion fino al 31 luglio 2014 I coloranti alimentari en. 589/2008. (77)	Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014 I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE n. 589/2008. (77) Periodo di applicazione:						
		(77) Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio <i>quantum satis</i> . Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (C n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.							
▼ <u>M2</u>									
	10.2	Uova e ovoprodotti t	rasformati						

▼ <u>IV12</u>									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M7</u>									
		I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014							
		I coloranti alimentari e Periodo di applicazion dal 1º agosto 2014	elencati nella parte B 1 del presente allegato p e:	possono essere utilizzati	per la colorazione de	ecorativa dei gusci d'uovo (77)			
▼ <u>M2</u>									
		Gruppo I	Additivi						
▼ <u>M53</u>									
▼ <u>M76</u>									
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati			
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	5 000	(1) (2)	Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)			
▼ <u>M2</u>									
		E 234	Nisina	6,25		Solo uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)			
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	10 000	(1) (4)	Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)			
		E 392	Estratti di rosmarino	200	(46)				

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M89</u>						
▼ <u>M2</u>		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	1 000		
▼ <u>M7</u>		E 520-523	Solfati d'alluminio	30	(1) (38)	Solo albume Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 520	Solfato d'alluminio	25	(38)	Solo albume liquido da montare a neve Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M13</u>		E 553b	Talco	5 400		Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate Periodo di applicazione: a decorrere dal 13 agosto 2012
		E 903	Cera di carnauba	3 600		Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate Periodo di applicazione: a decorrere dal 13 agosto 2012
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate Periodo di applicazione: a decorrere dal 13 agosto 2012
▼ <u>M53</u>		E 1505	Citrato di trietile	quantum satis		Solo albume essiccato
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione	

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero						
			(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅					
			(38) Espresso come alluminio						
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico					
▼ <u>M7</u>									
			(77) Limite massimo per l'alluminio proven n. 1333/2008, tale limite si applica a	iente da tutti i pigmenti decorrere dal 1º febbrai	di alluminio <i>quantum</i> dio 2013.	satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE)			
▼ <u>M2</u>									
	11	Zuccheri, sciroppi, m	iele ed edulcoranti da tavola						
	11.1	Tipi di zucchero e sc	iroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE						
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	10	(3)	Solo zuccheri, tranne sciroppo di glucosio			
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	20	(3)	Solo sciroppo di glucosio, disidratato o meno			
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	10 000	(4)	Solo alimenti essiccati in polvere			
▼ <u>M7</u>		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis	(1)	Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014			
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis	(1)	Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014			

<u>M2</u>									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M7</u>									
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo alimenti essiccati in polvere Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014			
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Solo alimenti essiccati in polvere Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014			
<u>M2</u>									
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti	singolarmente o in comb	inazione				
			(3) I livelli massimi sono espressi come tenore non superiore a 10 mg/kg o 1	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispoi	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
			(4) Il livello massimo è espresso come I	P_2O_5					
	11.2	Altri tipi di zucchero e sciroppi							
		Gruppo I	Additivi						
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	40	(3)				
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	70	(3)	Solo melasse			
			(3) I livelli massimi sono espressi come tenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
	11.3	Miele, quale definite	o dalla direttiva 2001/110/CE						
	11.4	Edulcoranti da tavo	la						
	11.4.1	Edulcoranti da tavo	la in forma liquida						
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis					
		E 950	Acesulfame K	quantum satis					
			I.	1	L	1			

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
_		E 951	Aspartame	quantum satis		
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	quantum satis		
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	quantum satis		
		E 955	Sucralosio	quantum satis		
		E 957	Taumatina	quantum satis		
		E 959	Neoesperidina DC	quantum satis		
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	quantum satis	(1) (60)	
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	quantum satis		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	quantum satis		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	500	(1) (2)	Solo se il tenore d'acqua è superiore al 75 %
▼ <u>M2</u>						
		E 330	Acido citrico	quantum satis		
		E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
		E 407	Carragenina	quantum satis		
		E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis		
		E 412	Gomma di guar	quantum satis		

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 413	Gomma adragante	quantum satis		
		E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	quantum satis		
		E 415	Gomma di xanthan	quantum satis		
		E 418	Gomma di gellano	quantum satis		
		E 422	Glicerolo	quantum satis		
		E 440	Pectine	quantum satis		
▼ <u>M35</u>						
		E 460 (i)	Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 463	Idrossi-propil-cellulosa	quantum satis		
		E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	quantum satis		
		E 465	Etilmetilcellulosa	quantum satis		
▼ <u>M35</u>		Е 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		
		E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		
		E 640	Glicina e il suo sale di sodio	quantum satis		

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M39</u>		F 0.00				
		E 969	Advantame	quantum satis		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido lil	pero
▼ <u>M5</u>						
			(60) Espressi in equivalenti steviolici			
▼ <u>M2</u>						
	11.4.2	Edulcoranti da tavola	a in polvere			
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		
		E 950	Acesulfame K	quantum satis		
		E 951	Aspartame	quantum satis		
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	quantum satis		
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	quantum satis		
		E 955	Sucralosio	quantum satis		
		E 957	Taumatina	quantum satis		
		E 959	Neoesperidina DC	quantum satis		
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	quantum satis	(1) (60)	
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	quantum satis		

▼<u>M2</u>

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	Е 962	Sale di aspartame-acesulfame	quantum satis		
	E 327	Lattato di calcio	quantum satis		
	E 330	Acido citrico	quantum satis		
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
	E 336	Tartrati di potassio	quantum satis		
	E 341	Fosfati di calcio	quantum satis		
	E 407	Carragenina	quantum satis		
	E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis		
	E 412	Gomma di guar	quantum satis		
	E 413	Gomma adragante	quantum satis		
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	quantum satis		
	E 415	Gomma di xanthan	quantum satis		
	E 418	Gomma di gellano	quantum satis		
	E 440	Pectine	quantum satis		
	E 460	Cellulosa	quantum satis		
	E 461	Metilcellulosa	quantum satis		
	E 463	Idrossi-propil-cellulosa	quantum satis		
	E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	quantum satis		
	E 465	Etilmetilcellulosa	quantum satis		
<u>135</u>	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis		

<u> 1312</u>				I	<u> </u>	
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	50 000		
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		
		E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		
▼ <u>M7</u>						
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000	(1)	Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		
		E 576	Gluconato di sodio	quantum satis		
		E 577	Gluconato di potassio	quantum satis		
		E 578	Gluconato di calcio	quantum satis		
		E 640	Glicina e il suo sale di sodio	quantum satis		
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 1200	Polidestrosio	quantum satis		
		E 1521	Polietilenglicole	quantum satis		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
▼ <u>M5</u>						
			(60) Espressi in equivalenti steviolici			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
11.4.3	Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse							
	Gruppo IV	Polioli	quantum satis					
	E 950	Acesulfame K	quantum satis					
	E 951	Aspartame	quantum satis					
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	quantum satis					
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	quantum satis					
	E 955	Sucralosio	quantum satis					
	E 957	Taumatina	quantum satis					
	E 959	Neoesperidina DC	quantum satis					
M96								
	E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	quantum satis	(1) (60)				
<u>M2</u>								
	E 961	Neotame	quantum satis					
	E 962	Sale di aspartame-acesulfame	quantum satis					
	E 296	Acido malico	quantum satis					
	E 330	Acido citrico	quantum satis					
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis					
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis					
	E 336	Tartrati di potassio	quantum satis					
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	quantum satis					

V 1V12						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 440	Pectine	quantum satis		
		E 460	Cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M35</u>						
		E 460 (i)	Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 460 (ii)	Cellulosa in povere	quantum satis		
		E 461	Metilcellulosa	quantum satis		
		E 463	Idrossi-propil-cellulosa	quantum satis		
		E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	quantum satis		
		E 465	Etilmetilcellulosa	quantum satis		
▼ <u>M35</u>						
		E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	50 000		
		E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi	quantum satis		
		Е 470ь	Sali di magnesio degli acidi grassi	quantum satis		
		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		
		E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		
		-				

V <u>IVIZ</u>		T		T		
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M7</u>						
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
▼ <u>M2</u>						
		E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis		
		E 576	Gluconato di sodio	quantum satis		
		E 577	Gluconato di potassio	quantum satis		
		E 578	Gluconato di calcio	quantum satis		
		E 640	Glicina e il suo sale di sodio	quantum satis		
▼ <u>M54</u>						
		E 641	L-leucina	50 000		
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	quantum satis		
▼ <u>M2</u>						
		E 1200	Polidestrosio	quantum satis		
		E 1201	Polivinilpirrolidone	quantum satis		
		E 1202	Polivinilpolipirrolidone	quantum satis		
		E 1521	Polietilenglicole	quantum satis		
▼ <u>M5</u>						
			(60) Espressi in equivalenti steviolici			
•						

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
12.	Sali, spezie, zuppe, m	ninestre, salse, insalate, prodotti a base di p	roteine		
12.1	Sale e succedanei del	sale			
12.1.1	Sale				
	E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	10 000	(1) (4)	
	E 535-538	Ferrocianuri	20	(1) (57)	
	E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		
	E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis		
	E 511	Cloruro di magnesio	quantum satis		Solo sale marino
	E 530	Ossido di magnesio	quantum satis		
<u>157</u>					
	E 534	Tartrato di ferro	110	(92)	
<u>17</u>					
	E 551-559	Biossido di silicio – silicati	10 000		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
	E 551-553	Biossido di silicio – silicati	10 000		Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
	E 554	Silicato di sodio e alluminio	20 mg/kg residui nel formaggio	(38)	Solo per il sale destinato al trattamento superficiale del formaggio stagionato, categoria alimentare 01.7.2 Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
			(4) Il livello massimo è espresso come P	P_2O_5		
			(57) Il livello massimo è espresso come fo	errocianuro di potassio a	nidro	
▼ <u>M7</u>						
			(38) Espresso come alluminio			
▼ <u>M57</u>						
			(92) Espresso sulla sostanza secca			
▼ <u>M2</u>						
	12.1.2	Succedanei del sale				
		Gruppo I	Additivi			
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	10 000	(1) (4)	
▼ <u>M57</u>						
		E 534	Tartrato di ferro	110	(92)	
▼ <u>M2</u>						
		E 535-538	Ferrocianuri	20	(1) (57)	
▼ <u>M7</u>						
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	20 000		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	20 000		Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		E 620-625	Acido glutammico – glutammati	quantum satis				
		E 626-635	Ribonucleotidi	quantum satis				
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(4) Il livello massimo è espresso come P	$^{\prime}_{2}\mathrm{O}_{5}$				
			(57) Il livello massimo è espresso come fo	errocianuro di potassio a	nidro			
▼ <u>M57</u>								
			(92) Espresso sulla sostanza secca					
▼ <u>M2</u>								
	12.2	Erbe aromatiche, spezie e condimenti						
	12.2.1	Erbe aromatiche e sp	ezie		T			
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	150	(3)	Solo cannella (Cinnamomum ceylanicum)		
		E 460	Cellulosa	quantum satis		Solo se essiccate		
		E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi	quantum satis		Solo se essiccate		
			(3) I livelli massimi sono espressi come S tenore non superiore a 10 mg/kg o 10		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
	12.2.2	Condimenti						
		Gruppo I	Additivi					
▼ <u>M7</u>		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(70)	Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500		Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500	(70)	Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
	E 104	Giallo di chinolina	10	(62)	Soltanto condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori
	E 160d	Licopene	50		
	E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	
	E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	200	(3)	Solo condimenti a base di succo di agrumi
	E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	200	(1) (13)	
		Gruppo II Gruppo III Gruppo III E 104 E 160d E 200-213 E 220-228	Gruppo III Coloranti quantum satis Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato E 104 Giallo di chinolina E 160d Licopene E 200-213 Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati E 220-228 Anidride solforosa – solfiti	Gruppo III Coloranti quantum satis quantum satis Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 500 Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 500 E 104 Giallo di chinolina 10 E 160d Licopene 50 E 200-213 Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati 1 000 E 220-228 Anidride solforosa – solfiti 200	Gruppo III Coloranti quantum satis quantum satis (70) Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 500 Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 500 (70) E 104 Giallo di chinolina 10 (62) E 160d Licopene 50 E 200-213 Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati 1000 (1) (2)

 -	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		E 392	Estratti di rosmarino	200	(41) (46)			
▼ <u>M7</u>		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	30 000	(1)	Solo condimenti Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014		
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	30 000	(1)	Solo condimenti Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014		
▼ <u>M2</u>								
		E 620-625	Acido glutammico – glutammati	quantum satis				
		E 626-635	Ribonucleotidi	quantum satis				
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(3) I livelli massimi sono espressi come S tenore non superiore a 10 mg/kg o 10		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
			(13) Limite massimo espresso in base ai g	grassi				
			(41) Espresso in base ai grassi					
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico				
▼ <u>M6</u>								
			(62) La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.					
▼ <u>M7</u>			(70) Limite massimo per l'alluminio prov regolamento (CE) n. 1333/2008, tale	eniente da tutti i pigmo limite si applica a decor	enti di alluminio 120 rrere dal 1º febbraio 2	0 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del 2013.		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M60</u>	12.3	Aceti e acido acetico	diluito (diluito con acqua al 4-30 % in vol	ume)		
▼ <u>M2</u>		Gruppo I	Additivi			
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	170	(3)	Solo aceto di fermentazione
			(3) I livelli massimi sono espressi come S tenore non superiore a 10 mg/kg o 10	SO ₂ e si riferiscono alla o 0 mg/l	quantità totale, dispon	ibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di
	12.4	Senape				
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300		
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(61)	
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	35	(61)	
▼ <u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	
▼ <u>M2</u>		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	250	(3)	Tranne la senape di Digione

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
_		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	500	(3)	Solo la senape di Digione		
		E 392	Estratti di rosmarino	100	(41) (46)			
		E 950	Acesulfame K	350				
		E 951	Aspartame	350				
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	320	(52)			
		E 955	Sucralosio	140				
		E 959	Neoesperidina DC	50				
▼ <u>M96</u>								
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	120	(1) (60)			
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	12				
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)b (49) (50)			
▼ <u>M39</u>								
		Е 969	Advantame	4				
▼ <u>M2</u>								
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
			(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l					
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	vartame		
			(41) Espresso in base ai grassi					

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	nti sui livelli massimi d'i	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)
		(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devoi	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951
		(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere		
		(46) Espresso come la somma di carnosol	o e acido carnosico		
		(60) Espressi in equivalenti steviolici			
		(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti de	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.
12.5	Zuppe, minestre e bi	rodi			
	Gruppo I	Additivi			
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	50		
	E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)	
	E 160d	Licopene	20		
	E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	500	(1) (2)	Solo zuppe, minestre e brodi liquidi (tranne quelli in scatola)
	E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo zuppe, minestre e brodi disidratati
	categoria	Zuppe, minestre e bi Gruppo I Gruppo II Gruppo III E 160b(i) E 160b(ii) E 160d E 200-213	Categoria Numero E Denominazione	Categoria Numero E Denominazione mg/kg, a seconda dei casi)	Categoria Numero E Denominazione mg/kg, a seconda dei casi) Note

Numero categ	I .	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	Е	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	3 000	(1) (4)	
	Е	E 363	Acido succinico	5 000		
	Е	E 392	Estratti di rosmarino	50	(46)	
	Е	E 427	Gomma cassia	2 500		Solo zuppe, minestre e brodi disidratati
	Е	E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	Solo zuppe e minestre
	E	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	2 000	(1)	
	Е	E 900	Dimetilpolisilossano	10		
	Е	E 950	Acesulfame K	110		Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
	Е	E 951	Aspartame	110		Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
	Е	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	110	(52)	Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
	Е	E 955	Sucralosio	45		Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
	E	E 959	Neoesperidina DC	50		Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
▼ <u>M96</u>						
	E	E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	40	(1) (60)	Solo zuppe e minestre a ridotto contenuto calorico
▼ <u>M2</u>						
	Е	E 961	Neotame	5		Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
	Е	E 962	Sale di aspartame-acesulfame	110	(11)b (49) (50)	Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
▼ <u>M39</u>	E	E 969	Advantame	2		Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

▼<u>M2</u>

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero			
			(4) Il livello massimo è espresso come I	P_2O_5					
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	alente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame			
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ati sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere					
			(13) Limite massimo espresso in base ai	grassi					
			(46) Espresso come la somma di carnosol	lo e acido carnosico					
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M93</u>			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Biss individuale più alto si applica alla sc	sina di annatto) e E 160 omma, ma i livelli massin	0b(ii) (Norbissina di ni individuali non de	annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo evono essere superati.			
▼ <u>M2</u>									
	12.6	Salse	1						
		Gruppo I Additivi							
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne le salse a base di pomodoro			
▼ <u>M7</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500		Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			

·						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	500	(65)	Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse base di pomodoro Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>						
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		
▼ <u>M6</u>		E 104	Giallo di chinolina	20	(64)	Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse base di pomodoro
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	30	(64)	Soltanto in sottaceti e picalilli
▼ <u>M93</u>		E 160b(i)	Bissina di annatto	30	(94)	Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse base di pomodoro
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	30	(94)	Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse base di pomodoro
▼ <u>M2</u>		E 160d	Licopene	50		Tranne le salse a base di pomodoro
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno 60 %
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore a 60%
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno 60 %; salse non emulsionate
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore a 60 %
▼ <u>M2</u>		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	1 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore a 60 %

	Numero della					
	categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	
▼ <u>M2</u>						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	
		E 385	Etilendiamminatetracetato di calcio diso- dico (EDTA di calcio disodico)	75		Solo salse emulsionate
		E 392	Estratti di rosmarino	100	(41) (46)	
		E 427	Gomma cassia	2 500		
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	8 000		
		E 416	Gomma di karaya	10 000		Solo salse emulsionate
▼ <u>M30</u>		E 423	Gomma arabica modificata con acido otte- nilsuccinico	10 000		
▼ <u>M89</u>						
▼ <u>M2</u>						
		E 432-436	Polisorbati	5 000	(1)	Solo salse emulsionate
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	10 000	(1)	
▼ <u>M79</u>						
		E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	4 000		Solo salse emulsionate

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	Solo salse emulsionate
		E 950	Acesulfame K	350		
		E 951	Aspartame	350		
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	160	(52)	
		E 955	Sucralosio	450		
▼ <u>M78</u>						
		E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità
▼ <u>M2</u>						
		E 959	Neoesperidina DC	50		
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	120	(1) (60)	Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	175	(1) (60)	Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	12		
		E 961	Neotame	2		Solo come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)b (49) (50)	
▼ <u>M39</u>						
		E 969	Advantame	4		
▼ <u>M2</u>				-	I	
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
		ı				

▼<u>M2</u>

1112									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
•			(2) Il livello massimo è applicabile alla	2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
			(4) Il livello massimo è espresso come F	P_2O_5					
			(41) Espresso in base ai grassi						
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ati sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere					
			(13) Limite massimo espresso in base ai g	grassi					
			(46) Espresso come la somma di carnosol	lo e acido carnosico					
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M6</u>									
			(64) La quantità totale di E 104, E 110 e	e dei coloranti del gruppo	III non deve supera	re il massimo previsto per il gruppo III.			
▼ <u>M7</u>									
			(65) Limite massimo per l'alluminio deriva utilizzati altri pigmenti di alluminio. decorrere dal 1º febbraio 2013.	ante dai pigmenti di allun Ai fini dell'articolo 22,	ninio di ►<u>M81</u> E 12 paragrafo 1, lettera g	0 acido carminico, carminio ◀ 10 mg/kg. Non possono essere c) del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a			
▼ <u>M93</u>									
				(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.					
▼ <u>M2</u>			-						
	12.7	Insalate e pasta da	spalmare a base di aromi						
		Gruppo I	Additivi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					

V 1V12								
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M76</u>								
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)			
▼ <u>M2</u>								
		E 950	Acesulfame K	350		Solo Feinkostsalat		
		E 951	Aspartame	350		Solo Feinkostsalat		
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	160	(52)	Solo Feinkostsalat		
		E 955	Sucralosio	140		Solo Feinkostsalat		
		Е 959	Neoesperidina DC	50		Solo Feinkostsalat		
		E 961	Neotame	12		Solo Feinkostsalat		
		Е 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)b (49) (50)	Solo Feinkostsalat		
▼ <u>M39</u>								
		Е 969	Advantame	4		Solo Feinkostsalat		
▼ <u>M2</u>								
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		

	1	T	1					
Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
		(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere						
12.8	Lievito e prodotti a l	pase di lievito						
	Gruppo I	Additivi						
	E 491-495	Esteri di sorbitano	quantum satis		Solo lievito secco e lieviti per panetteria e pasticceria			
12.9	Prodotti a base di pr	oteine, tranne i prodotti di cui alla categor	ria 1.8					
	Gruppo I	Additivi						
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100		Solo surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali			
	E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali			
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	20	(61)	Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali			
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali			
	E 160d	Licopene	30		Solo surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali			
	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine			
	E 220-228	Anidride solforosa - solfīti	200	(3)	Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi			
	12.8 12.9	12.8 Lievito e prodotti a la Gruppo I	Categoria Numero E Denominazione	Coloranti con limite massimo combinato mg/kg, a seconda dei casi) mg/kg, a seconda dei casi) (52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere	Categoria Numero E Denominazione mg/kg. a seconda dei casi) Note			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo gelatina	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	Solo bevande a base di proteine vegetali	
		E 959	Neoesperidina DC	5		Solo prodotti a base di proteine vegetali, solo come esaltatore di sapidità	
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione		
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero	
(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l				nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅				
▼ <u>M6</u> ▼ <u>M2</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti del	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.	
	13.	Alimenti destinati ad	un'alimentazione particolare, quali definiti	dalla direttiva 2009/39)/CE		
	13.1	Alimenti per lattanti	e bambini nella prima infanzia				
		PARTE INTRODUTT	IVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCA	ATEGORIE			
			I livelli di uso massimi indicati si riferiscon	no agli alimenti pronti po	er il consumo prepara	ti secondo le istruzioni del fabbricante	
			E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c ed E 1450 sono impiegati in conformità ai limiti stabiliti negli allegati della direttiva 2006/141/CE				
	13.1.1	Alimenti per lattanti,	quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE				
			Nota: per la produzione di latte acidificato	si possono usare colture	produttrici di acido	L(+)-lattico non patogene	

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo forma L(+)
	E 304(i)	Palmitato di L-ascorbile	10		
	E 306	Estratto ricco di tocoferolo	10	(16)	
	E 307	Alfatocoferolo	10	(16)	
	E 308	Gammatocoferolo	10	(16)	
	E 309	Deltatocoferolo	10	(16)	
	E 322	Lecitine	1 000	(14)	
	E 330	Acido citrico	quantum satis		
	E 331	Citrati di sodio	2 000	(43)	
	E 332	Citrati di potassio		(43)	
	E 338	Acido fosforico	1 000	(4) (44)	
	E 339	Fosfati di sodio	1 000	(4) (15)	
	E 340	Fosfati di potassio		(4) (15)	
	E 412	Gomma di guar	1 000		Solo se il prodotto liquido contiene proteine parzialmente idro- lizzate
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	4 000	(14)	
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7 500	(14)	Solo se venduto in polvere
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	9 000	(14)	Venduto solo in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati
	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120	(14)	Solo prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idro- lizzati

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
		(14) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare					
		(15) E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE					
		(16) E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono	autorizzati singolarment	e o in combinazione			
		(43) E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE					
		(44) Conformemente ai limiti stabiliti dall	alle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE				
13.1.2	Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE						
		Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene					
	E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo forma L(+)		
	E 304(i)	Palmitato di L-ascorbile	10				
	E 306	Estratto ricco di tocoferolo	10	(16)			
	E 307	Alfatocoferolo	10	(16)			
	E 308	Gammatocoferolo	10	(16)			
	E 309	Deltatocoferolo	10	(16)			
	E 322	Lecitine	1 000	(14)			
	E 330	Acido citrico	quantum satis				
	E 331	Citrati di sodio	2 000	(43)			
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis	(43)			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 338	Acido fosforico		(4) (44)	
	E 339	Fosfati di sodio	1 000	(4) (15)	
	E 340	Fosfati di potassio		(4) (15)	
	E 407	Carragenina	300	(17)	
	E 410	Farina di semi di carrube	1 000	(17)	
	E 412	Gomma di guar	1 000	(17)	
	E 440	Pectine	5 000		Solo alimenti di proseguimento acidificati
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	4 000	(14)	
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7 500	(14)	Solo se venduto in polvere
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	9 000	(14)	Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati
	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120	(14)	Solo prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idro- lizzati
		(4) Il livello massimo è espresso come P	$_2O_5$		
		71, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste intità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale			
		(15) E 339 ed E 340 sono autorizzati sing 1999/21/CE	colarmente o in combina	zione, conformemente	e ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e
		(16) E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono	autorizzati singolarment	e o in combinazione	

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni					
			(17) Se ad un prodotto alimentare viene a stabilito per tale prodotto alimentare alimentare	(17) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 ed E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare							
			(43) E 331 ed E 332 sono autorizzati sing 1999/21/CE	golarmente o in combina	zione, conformemento	e ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e					
			(44) Conformemente ai limiti stabiliti dalle	e direttive 2006/141/CE,	2006/125/CE e 1999	0/21/CE					
	13.1.3	Alimenti a base di ce	reali e altri alimenti destinati ai lattanti e	ai bambini, quali defin	iti dalla direttiva 20	06/125/CE					
		E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH					
		E 260	Acido acetico	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH					
▼ <u>M20</u>		E 261	Acetati di potassio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013					
▼ <u>M2</u>		E 262	Acetati di sodio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH					
		E 263	Acetato di calcio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH					
		E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)					
		E 296	Acido malico	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)					

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 300	Acido L-ascorbico	200	(18)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 301	L-ascorbato di sodio	200	(18)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 302	L-ascorbato di calcio	200	(18)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 304(i)	Palmitato di L-ascorbile	100	(19)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 306	Estratto ricco di tocoferolo	100	(19)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 307	Alfatocoferolo	100	(19)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 308	Gammatocoferolo	100	(19)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 309	Deltatocoferolo	100	(19)	Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette bi- scottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi
	E 322	Lecitine	10 000		Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti
	E 325	Lattato di sodio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)
	E 326	Lattato di potassio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 327	Lattato di calcio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)
	E 330	Acido citrico	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	5 000	(42)	Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti
	E 335	Tartrati di sodio	5 000	(42)	Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti
	E 336	Tartrati di potassio	5 000	(42)	Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti
	E 338	Acido fosforico	1 000	(4)	Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 339	Fosfati di sodio	1 000	(4) (20)	Solo cereali
	E 340	Fosfati di potassio	1 000	(4) (20)	Solo cereali
	E 341	Fosfati di calcio	1 000	(4) (20)	Solo cereali
	E 341	Fosfati di calcio	1 000	(4)	Solo dessert a base di frutta
	E 354	Tartrato di calcio	5 000	(42)	Solo forma L(+); Solo biscotti e fette biscottate
	E 400	Acido alginico	500	(23)	Solo dessert e budini

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 401	Alginato di sodio	500	(23)	Solo dessert e budini
	E 402	Alginato di potassio	500	(23)	Solo dessert e budini
	E 404	Alginato di calcio	500	(23)	Solo dessert e budini
	E 410	Farina di semi di carrube	10 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati
	E 412	Gomma di guar	10 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	10 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati
	E 415	Gomma di xanthan	10 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati
	E 440	Pectine	10 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati
	E 410	Farina di semi di carrube	20 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali senza glutine
	E 412	Gomma di guar	20 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali senza glutine
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	20 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali senza glutine
	E 415	Gomma di xanthan	20 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali senza glutine
	E 440	Pectine	20 000	(21)	Solo alimenti a base di cereali senza glutine
	E 450	Difosfati	5 000	(4) (42)	Solo biscotti e fette biscottate
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000	(22)	Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti
	E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000	(22)	Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 472b	Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000	(22)	Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti
	Е 472с	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000	(22)	Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti
	E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		Solo come agente lievitante
	E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		Solo come agente lievitante
	E 503	Carbonati di ammonio	quantum satis		Solo come agente lievitante
	E 507	Acido cloridrico	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 524	Idrossido di sodio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattant trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 525	Idrossido di potassio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattant trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 526	Idrossido di calcio	quantum satis		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattant trasformati, solo per l'aggiustamento del pH
	E 551	Biossido di silicio	2 000		Solo cereali secchi
	E 575	Gluconodeltalattone	5 000	(42)	Solo biscotti e fette biscottate
	E 920	L-cisteina	1 000		Solo biscotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
	E 1404	Amido ossidato	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattant trasformati
	E 1410	Fosfato di monoamido	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattant trasformati
	E 1412	Fosfato di diamido	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
	E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati			
	E 1414	Fosfato di diamido acetilato	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati			
	E 1420	Amido acetilato	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati			
	E 1422	Adipato di diamido acetilato	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati			
	E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati			
	E 1451	Amido acetilato ossidato	50 000		Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati			
	E 300	Acido ascorbico	300	(18)	Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli			
	E 301	Ascorbato di sodio	300	(18)	Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli			
	E 302	Ascorbato di calcio	300	(18)	Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli			
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis		Solo prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero			
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
		(4) Il livello massimo è espresso come F	P ₂ O ₅					
		(18) E 300, E 301 ed E 302 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, i livelli sono espressi come acido ascorbico						
		(19) E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 30	09 sono autorizzati singo	plarmente o in combi	nazione			
		(20) E 339, E 340 ed E 341 sono autoriz	zati singolarmente o in o	combinazione				

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
(21) E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440 sono autorizzati singolarmente o in combinazione						
	one					
13.1.4 Altri alimenti per bambini nella prima infanzia						
		Nota: per la produzione di latte acidificato	si possono usare colture	produttrici di acido l	L(+)-lattico non patogene	
	E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo forma L(+)	
	E 304(i)	Palmitato di L-ascorbile	100	(19)		
	E 306	Estratto ricco di tocoferolo	100	(19)		
	E 307	Alfatocoferolo	100	(19)		
	E 308	Gammatocoferolo	100	(19)		
	E 309	Deltatocoferolo	100	(19)		
	E 322	Lecitine	10 000	(14)		
	E 330	Acido citrico	quantum satis			
<u> 123</u>						
	E 331	Citrati di sodio	2 000	(43)		
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis	(43)		
	E 338	Acido fosforico		(1) (4) (44)		
<u> 112</u>						
	E 339	Fosfati di sodio	1 000	(1) (4) (15)		

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 340	Fosfati di potassio	1 000	(1) (4) (15)	
	E 407	Carragenina	300		
	E 410	Farina di semi di carrube	10 000	(21)	
	E 412	Gomma di guar	10 000	(21)	
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	10 000	(21)	
	E 415	Gomma di xanthan	10 000	(21)	
	E 440	Pectine	5 000	(21)	
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	4 000	(14)	
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7 500	(14)	Solo se venduto in polvere
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	9 000	(14)	Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati
	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120	(14)	Solo in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati
	E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		
	E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		
	E 503	Carbonati di ammonio	quantum satis		
	E 507	Acido cloridrico	quantum satis		Solo per l'aggiustamento del pH
	E 524	Idrossido di sodio	quantum satis		Solo per l'aggiustamento del pH
	E 525	Idrossido di potassio	quantum satis		Solo per l'aggiustamento del pH
	E 1404	Amido ossidato	50 000		

_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
_		E 1410	Fosfato di monoamido	50 000		
		E 1412	Fosfato di diamido	50 000		
		E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	50 000		
		E 1414	Fosfato di diamido acetilato	50 000		
		E 1420	Amido acetilato	50 000		
		E 1422	Adipato di diamido acetilato	50 000		
		E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	50 000		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
			(4) Il livello massimo è espresso come P	² 2O ₅		
						71, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste intità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale
			(15) E 339 ed E 340 sono autorizzati sing 1999/21/CE	golarmente o in combina	zione, conformemente	e ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e
			(16) E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 30	09 sono autorizzati singo	larmente o in combin	nazione
			(21) E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 44	40 sono autorizzati singo	larmente o in combin	nazione
▼ <u>M23</u>			(43) E 331 ed E 332 sono autorizzati sing 1999/21/CE	golarmente o in combina:	zione, conformemente	e ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e
_			(44) Conformemente ai limiti stabiliti dalle	e direttive 2006/141/CE,	2006/125/CE e 1999	/21/CE
▼ <u>M2</u>						
1	3.1.5	Alimenti dietetici des	tinati a fini medici speciali per lattanti e b	ambini nella prima inf	anzia, quali definiti	dalla direttiva 1999/21/CE, e alimenti speciali per lattanti

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni					
13.1.5.1	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti									
	Si possono impiegare	Si possono impiegare gli additivi di cui alle categorie 13.1.1 e 13.1.2								
	E 170	Carbonato di calcio	quantum satis							
	E 304(i)	Palmitato di L-ascorbile	100							
	E 331	Citrati di sodio	quantum satis							
	E 332	Citrati di potassio	quantum satis							
	E 333	Citrati di calcio	quantum satis							
	E 338	Acido fosforico	1 000	(1) (4)	Solo per l'aggiustamento del pH					
	E 339	Fosfati di sodio	1 000	(1) (4) (20)						
	E 340	Fosfati di potassio	1 000	(1) (4) (20)						
	E 341	Fosfati di calcio	1 000	(1) (4) (20)						
	E 401	Alginato di sodio	1 000		A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica					
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	200		A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo					
	E 410	Farina di semi di carrube	10 000		A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il ri- flusso gastroesofageo					
	E 412	Gomma di guar	10 000		A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati					
	E 415	Gomma di xanthan	1 200		A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di menomazioni del tratto gastrointestinale, malassorbimento delle proteine o errori congeniti del metabolismo					

▼ <u>IV12</u>		1		Т	r	T
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 440	Pectine	10 000		A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali
▼ <u>M35</u>		E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	10 000		A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattament alimentare di scompensi congeniti del metabolismo
▼ <u>M2</u>		E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000		A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarment quelle prive di proteine
		E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7 500		Solo se venduto in polvere; a partire dalla nascita
		E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	9 000		Solo se venduto in forma liquida; a partire dalla nascita
		E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120		Solo prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idralizzati
		E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		Solo come agente lievitante
		E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		Solo come agente lievitante
		E 507	Acido cloridrico	quantum satis		Solo come agente lievitante
		E 524	Idrossido di sodio	quantum satis		Solo per l'aggiustamento del pH
		E 525	Idrossido di potassio	quantum satis		Solo per l'aggiustamento del pH
		E 526	Idrossido di calcio	quantum satis		Solo per l'aggiustamento del pH
		E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 000		Solo in alimenti destinati ai lattanti e alimenti di prosegu mento
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	
			(4) Il livello massimo è espresso come P	O_2O_5		
			(20) E 339, E 340 ed E 341 sono autoriz	zati singolarmente o in c	combinazione	

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni					
13.1.5.2	Alimenti dietetici dest	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE								
	Si applicano gli additiv	vi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 2	70, E 333 ed E 341							
	E 401	Alginato di sodio	1 000		A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica					
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	200		A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo					
	E 410	Farina di semi di carrube	10 000		A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il ri- flusso gastroesofageo					
	E 412	Gomma di guar	10 000		A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati					
	E 415	Gomma di xanthan	1 200		A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di menomazioni del tratto gastrointestinale, malassorbimento delle proteine o errori congeniti del metabolismo					
	E 440	Pectine	10 000		A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali					
	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	10 000		A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo					
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 000		A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine					
	categoria	Numero E	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e ba Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 2' E 401 Alginato di sodio E 405 Alginato di propan-1,2-diolo E 410 Farina di semi di carrube E 412 Gomma di guar E 415 Gomma di xanthan E 440 Pectine E 466 Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infa Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333 ed E 341 E 401 Alginato di sodio 1 000 E 405 Alginato di propan-1,2-diolo 200 E 410 Farina di semi di carrube 10 000 E 412 Gomma di guar 10 000 E 415 Gomma di xanthan 1 200 E 440 Pectine 10 000 E 446 Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di 10 000	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti de si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333 ed E 341 E 401 Alginato di sodio 1 000 E 405 Alginato di propan-1,2-diolo 200 E 410 Farina di semi di carrube 10 000 E 412 Gomma di guar 10 000 E 415 Gomma di xanthan 1 200 E 440 Pectine 10 000 E 466 Carbossimetileellulosa sodica, gomma di 10 000					

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7 500		Solo se venduto in polvere; a partire dalla nascita
		E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	900		Solo se venduto in forma liquida; a partire dalla nascita
		E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120		Solo prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati
		E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 000		
13.	.2	Alimenti dietetici dest	tinati a fini medici speciali, quali definiti d	alla direttiva 1999/21/C	E (tranne i prodotti	compresi nella categoria alimentare 13.1.5)
		I prodotti di questa ca	tegoria possono anche contenere additivi cons	sentiti nelle corrisponden	ti categorie di alimen	ti
		Gruppo I	Additivi			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
▼ <u>M50</u>						
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	50	(88)	
▼ <u>M2</u>						
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		

▼ <u>M2</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)	
▼ <u>M2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 200		
		E 406	Agar-agar	quantum satis		Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte
		E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
		E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		
		E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	1 000		
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	2 000	(1)	
		E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	
		E 950	Acesulfame K	450		
		E 951	Aspartame	1 000		
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	400	(51)	
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	200	(52)	
		E 955	Sucralosio	400		
		E 959	Neoesperidina DC	100		

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M96</u>								
		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)			
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	32				
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	450	(11)a (49) (50)			
▼ <u>M39</u>								
		E 960	Advantame	10				
▼ <u>M2</u>								
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(4) Il livello massimo è espresso come P	$_2\mathrm{O}_5$				
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	vartame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'ii	npiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	o essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in acido libero				
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere					
▼ <u>M5</u>								
			(60) Espressi in equivalenti steviolici					
▼ <u>M6</u>								
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M50</u>			(88): Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti di alluminio di ▶ M81 acido carminico, carminio (E 120) ◀: 3 mg/kg solo in prodotti liquidi trattati termicamente. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.						
▼ <u>M2</u>	13.3	Alimenti dietetici con	ro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)						
		Gruppo I	Additivi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	50					
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis					
▼ <u>M6</u>									
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)				
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)				
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)				
▼ <u>M2</u>									
		E 160d	Licopene	30					
▼ <u>M76</u>									
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)				
▼ <u>M2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)				

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 200		
	E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	1 000		
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	2 000	(1)	
	E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	450		
	E 951	Aspartame	800		
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	400	(51)	
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	240	(52)	
	E 955	Sucralosio	320		
	E 959	Neoesperidina DC	100		
<u>M96</u>					
	Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	
<u>M2</u>					
	E 961	Neotame	26		
	E 962	Sale di aspartame-acesulfame	450	(11)a (49) (50)	

-							
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
▼ <u>M39</u>							
		E 960	Advantame	8			
▼ <u>M2</u>							
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione		
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	omma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero	
			(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅			
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	artame	
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)	
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	o essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951	
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in acido libero			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in immidi libere			
▼ <u>M5</u>							
			(60) Espressi in equivalenti steviolici				
▼ <u>M6</u>							
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M2</u>							
	13.4	Alimenti adatti alle p	e persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009				
		I prodotti di questa ca	ategoria possono anche contenere additivi consentiti nelle corrispondenti categorie alimentari				
		Gruppo I	Additivi			Compresa la pasta essiccata	
			-				

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
	Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis			
	Gruppo IV	Polioli	quantum satis			
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)		
Sono inoltre autorizzati tutti gli additivi presenti negli alimenti analoghi contenenti glutine (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
		(4) Il livello massimo è espresso come P	O_2O_5			
14.						
14.1						
14.1.1 Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di				C, acqua di sorgente	e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata	
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	500	(1) (4)	Solo acque da tavola preparate	
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione		
		(4) Il livello massimo è espresso come P	² 2O ₅			
		(48) I sali minerali aggiunti alle acque da tavola preparate ai fini della standardizzazione non sono classificati come additivi				
14.1.2	Succhi di frutta, qual	li definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e suc	echi di ortaggi			
	Gruppo I	Additivi			Solo succhi di ortaggi	
	E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		Solo succo d'uva	
	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	500	(1) (2)	Solo sødsaft e sødetsaft	

IVIZ								
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
<u>M76</u>		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale		
<u>M2</u>								
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	200	(1) (2)	Solo sødsaft e sødetsaft		
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	2 000	(3)	Solo succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino		
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo succo di arancia, pompelmo, mela e ananas da consumare sfuso nei servizi di ristorazione		
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	350	(3)	Solo succo di lime e limone		
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	70	(3)	Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale		
		E 296	Acido malico	3 000		Solo succo d'ananas		
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis				
		E 330	Acido citrico	3 000				
		E 336	Tartrati di potassio	quantum satis		Solo succo d'uva		
		E 440	Pectine	3 000		Solo succo d'ananas e del frutto della passione		
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		Solo succo d'ananas e sødsaft e sødetsaft		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	oinazione			
			 (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero (3) I livelli massimi sono espressi come SO₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l 					
1	4.1.3	Nettari di frutta, qu	ali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e ne	ttari di ortaggi e prode	otti analoghi			
		Gruppo I	Additivi			Solo nettari di ortaggi, non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968		

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	250	(1) (2)	Solo sciroppi di frutta svedesi tradizionali, il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	300	(1) (2)	Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi
▼ <u>M2</u>						
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	150	(1) (2)	Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi
		E 270	Acido lattico	5 000		
		E 296	Acido malico	quantum satis		Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis		
		E 330	Acido citrico	5 000		
		E 440	Pectine	3 000		Solo ananas e frutto della passione
▼ <u>M35</u>		E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis		Solo sciroppi di frutta a base di agrumi tradizionali svedesi e finlandesi
▼ <u>M2</u>						
		E 950	Acesulfame K	350		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	600		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	250	(51)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

V <u>IVIZ</u>								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
·		E 955	Sucralosio	300		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
		E 959	Neoesperidina DC	30		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M96</u>								
		Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	20		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M39</u>								
		E 969	Advantame	6		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M2</u>								
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	artame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)					
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951					
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero					
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in immidi libere				
▼ <u>M5</u>								
			(60) Espressi in equivalenti steviolici					

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
·	14.1.4 Bevande aromatizzate						
▼ <u>M58</u>		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 ed E 967 E 968 non può essere utilizzato tranne nei casi specificati per questa categoria di alimenti	
▼ <u>M7</u>		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014	
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(74)	Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014	
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100	(25)	Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014	
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100	(25) (74)	Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014	
▼ <u>M6</u>							
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	20	(61)	Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto	

▼ <u>M6</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	20		
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	12		Tranne bevande diluibili
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	250	(1) (2)	Il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche 210 – 213, acido benzoico - benzoati
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	300	(1) (2)	Tranne bevande a base di latte e derivati
▼ <u>M2</u>						
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	150	(1) (2)	Tranne bevande a base di latte e derivati
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	20	(3)	Solo se trasferito da concentrati in bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	350	(3)	Solo concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5 % di orzo (barley water)
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	250	(3)	Solo altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; capilé e groselha
		E 242	Dimetilcarbonato	250	(24)	
		E 297	Acido fumarico	1 000		Solo polveri solubili per bevande a base di frutta
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	700	(1) (4)	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	500	(1) (4)	Solo bevande per sportivi
			•			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	4 000	(1) (4)	Solo bevande per sportivi contenenti proteine del siero di latte
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	20 000	(1) (4)	Solo bevande a base di proteine vegetali
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 000	(1) (4)	Solo bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati
		E 355-357	Acido adipico - adipati	10 000	(1)	Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande
		E 363	Acido succinico	3 000		Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	300		
▼ <u>M30</u>		E 423	Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico	1 000	Solo nelle bevande energetiche o in bevande contenenti succo di frutta	
▼ <u>M89</u>						
▼ <u>M92</u>						
		E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate
▼ <u>M2</u>						
		E 444	Acetato isobutirrico di saccarosio	300		Solo bevande torbide
		E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	100		Solo bevande torbide
		E 459	Beta-ciclodestrina	500		Solo bevande aromatizzate solubili in polvere
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	Solo bevande a base di anice, a base di latte e derivati, al cocco e alla mandorla

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	10 000	(1)	Solo polveri per la preparazione di bevande calde
		E 481-482	Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio	2 000	(1)	Solo polveri per la preparazione di bevande calde
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		
		E 950	Acesulfame K	350		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 951	Aspartame	600		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	250	(51)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	Solo bibite gassate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 955	Sucralosio	300		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 959	Neoesperidina DC	30		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, tranne bevande aromatizzate a base di latte e derivati
		E 959	Neoesperidina DC	50		Solo bevande aromatizzate a base di latte e derivati; prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		E 957	Taumatina	0,5		Solo bevande a base d'acqua analcoliche aromatizzate, solo come esaltatore di sapidità
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	80	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
_		E 961	Neotame	20		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti			
		E 961	Neotame	2		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità			
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti			
▼ <u>M58</u>									
		E 968	Eritritolo	16 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, esclusivamente come esaltatore di sapidità			
▼ <u>M39</u>									
		E 969	Advantame	6		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri ag giunti			
▼ <u>M2</u>									
		E 999	Estratto di quillaia	200	(45)				
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione				
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero			
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 10	SO ₂ e si riferiscono alla o 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅						
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame					
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'ii	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			

-									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero						
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere					
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili					
▼ <u>M6</u>			(25) Le quantità di ciascuno dei coloranti	E 122 e E 155 non pos	sono essere superiori	a 50 mg/kg o mg/l			
▼ <u>M2</u>									
			(45) Calcolato come estratto anidro						
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici	(60) Espressi in equivalenti steviolici					
▼ <u>M6</u>									
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.			
▼ <u>M7</u>			(74) Limite massimo per l'alluminio prov regolamento (CE) n. 1333/2008, tale			mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del 2013.			
▼ <u>M2</u>									
	14.1.5		base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè e le miscele solubili di tali prodotti	, di infusioni a base di t	frutta ed erbe e di c	icoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni,			
	14.1.5.1	Caffè ed estratti di c	affè						
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo caffè in grani come agente di rivestimento			
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo caffè in grani come agente di rivestimento			
		E 903	Cera di carnauba	200		Solo caffè in grani come agente di rivestimento			
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo caffè in grani come agente di rivestimento			

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	14.1.5.2	Altro				
		Gruppo I	Additivi			Tranne tè in foglie non aromatizzato; compreso caffè solubile aromatizzato; nelle bevande non possono essere utilizzati E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 ed E 968
▼ <u>M76</u>						
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	600	(1) (2)	Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe
▼ <u>M2</u>						
		E 242	Dimetilcarbonato	250	(24)	Solo concentrato di tè liquido
		E 297	Acido fumarico	1 000		Solo prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni di erbe
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	2 000	(1) (4)	Solo bevande a base di caffè per distributori automatici; tè solubile e infusioni di erbe solubili
		E 355-357	Acido adipico - adipati	10 000	(1)	Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande
		E 363	Acido succinico	3 000		Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	1 000	(1)	Solo caffè liquido in barattolo
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	10 000	(1)	Solo polveri per la preparazione di bevande calde
		E 481-482	Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio	2 000	(1)	Solo polveri per la preparazione di bevande calde
		E 491-495	Esteri di sorbitano	500	(1)	Solo concentrati liquidi di tè, di frutta e di infusioni di erbe

,	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M96</u>									
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	30	(1) (60) (93)	Solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti			
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	30	(1) (60) (93)	Solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti			
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	20	(1) (60) (93)	Solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/ cappuccino a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri ag- giunti			
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero			
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
			(4) Il livello massimo è espresso come P	O_2O_5					
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame			
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	ıbili					
▼ <u>M63</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
			(93) Il livello massimo si applica ai prodotti pronti da bere (ad esempio in recipienti) e loro miscele e concentrati preparati e pronti per il consumo						
▼ <u>M2</u>									
	14.2	Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico							

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
	14.2.1	Birra e bevande a ba	irra e bevande a base di malto							
▼ <u>M40</u>										
		E 150a, b, d	Caramello semplice, caramello solfito caustico e caramello solfito ammoniacale	quanto basta						
		E 150c	Caramello ammoniacale	6 000						
		E 150c	Caramello ammoniacale	9 500		Solo «Bière de table/Tafelbier/Table beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %); brown ale, porter, stout e old ale				
▼ <u>M2</u>		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	200	(1) (2)	Solo birra analcolica; birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta				
▼ <u>M76</u>		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta				
▼ <u>M2</u>										
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	20	(3)					
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50		Solo birra con una seconda fermentazione in fusto				
		E 270	Acido lattico	quantum satis						
		E 300	Acido ascorbico	quantum satis						
		E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis						
		E 330	Acido citrico	quantum satis						

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	quantum satis		
	E 950	Acesulfame K	350		Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
	E 951	Aspartame	600		Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
	E 955	Sucralosio	250		Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
	E 959	Neoesperidina DC	10		Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

▼ <u>M2</u>					T	
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M96</u>		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	70	(1) (60)	Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
▼ <u>M2</u>		E 961	Neotame	20		Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; <i>bière de table/Tafelbier/table beer</i> (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne <i>Obergäriges Einfachbier</i> ; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo <i>oud bruin</i>
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	6		Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
▼ <u>M2</u>		E 950	Acesulfame K	25	(52)	Solo birra a ridotto valore energetico
		E 951	Aspartame	25		Solo birra a ridotto valore energetico

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
-		E 955	Sucralosio	10		Solo birra a ridotto valore energetico		
		E 959	Neoesperidina DC	10		Solo birra a ridotto valore energetico		
		E 961	Neotame	1		Solo birra a ridotto valore energetico		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	25	(11)b (49) (50)	Solo birra a ridotto valore energetico		
▼ <u>M39</u>								
		Е 969	Advantame	0,5		Solo birra a ridotto valore energetico		
▼ <u>M9</u>								
		E 1105	Lisozima	quantum satis		Solo in birre che non saranno sottoposte a pastorizzazione o filtrazione sterilizzante Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 giugno 2012		
▼ M8								
_		E 1200	Polidestrosio	quantum satis		Solo in birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 giugno 2012		
▼ <u>M2</u>								
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)						
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere					
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M2</u>									
	14.2.2	Vino e altri prodotti,	Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche						
			autorizzato conformemente al regolamento (C ille loro misure di attuazione	E) n. 1234/2007 del Con	siglio, alla decisione	2006/232/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 606/2009			
▼ <u>M76</u>									
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo prodotti analcolici			
▼ <u>M11</u>									
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	200	(1) (2)	Solo prodotti analcolici Periodo di applicazione: a decorrere dal 19 luglio 2012			
▼ <u>M2</u>									
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	200	(3)	Solo prodotti analcolici			
		E 242 Dimetilcarbonato 250 (24) Solo prodotti analcolici							
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero			
		I							

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
•			(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l						
			(24) Quantità introdotta, residui non rilevabili						
	14.2.3	Sidro e sidro di pere							
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne il cidre bouché			
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Tranne il cidre bouché			
▼ <u>M6</u>									
		E 104	Giallo di chinolina	25	(64)	Tranne il cidre bouché			
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(64)	Tranne il cidre bouché			
▼ <u>M2</u>									
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Solo il cidre bouché			
▼ <u>M76</u>									
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)				
▼ <u>M2</u>									
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	200	(3)				
		E 242	Dimetilcarbonato	250	(24)				
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)				
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		Tranne il cidre bouché			

V <u>IVIZ</u>								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M92</u>								
		E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate		
▼ <u>M2</u>								
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)			
		E 900	Dimetilpolisilossano	10		Tranne il cidre bouché		
		E 950	Acesulfame K	350				
		E 951	Aspartame	600				
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)			
		E 955	Sucralosio	50				
		Е 959	Neoesperidina DC	20				
		E 961	Neotame	20				
		Е 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)			
▼ <u>M39</u>								
		E 969	Advantame	6				
▼ <u>M2</u>								
		E 999	Estratto di quillaia	200	(45)	Tranne il cidre bouché		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
			(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l					
			(4) Il livello massimo è espresso come P	₂ O ₅				
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	artame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni				
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951						
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in immidi libere						
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili						
			(45) Calcolato come estratto anidro							
▼ <u>M6</u>										
			(64) La quantità totale di E 104, E 110 e	e dei coloranti del gruppo	o III non deve supera	re il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M2</u>										
	14.2.4	Vino di frutta e made	e made wine							
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968				
▼ <u>M24</u>										
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne wino owocowe markowe				
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Tranne wino owocowe markowe				
▼ <u>M6</u>										
		E 104	Giallo di chinolina	20	(61)					
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)					
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	1	(61)					
▼ <u>M24</u>										
		E 160d	Licopene	10		Tranne wino owocowe markowe				
▼ <u>M76</u>										
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)					

V <u>IVI2</u>								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
•		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	200	(3)			
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	260	(3)	Solo made wine		
▼ <u>M24</u>		E 242	Dimetildicarbonato	250	(24)	Solo vini di frutta, vino di grado alcolico ridotto e wino owo- cowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego e aromatyzo- wane wino z soku winogronowego		
▼ <u>M2</u>		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)			
▼ <u>M24</u>		E 353	Acido metatartarico	100		Solo made wine e wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego		
▼ <u>M92</u>		7 100 106		10				
▼ <u>M2</u>		E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate		
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000				
▼ <u>M24</u>		E 1105	Lisozima	quantum satis		Solo wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	ingolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero					
			(3) I livelli massimi sono espressi come S tenore non superiore a 10 mg/kg o 10	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(4) Il livello massimo è espresso come P	(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	bili					
▼ <u>M6</u>									
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, F	E 124 e dei coloranti del	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.			
▼ <u>M2</u>									
	14.2.5	Idromele							
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
▼ <u>M76</u>									
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)				
▼ <u>M2</u>									
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	200	(3)				
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)				
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi 5 000 (24)						
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero			
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 10	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅						
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili					
	14.2.6	Bevande spiritose, qu	nali definite dal regolamento (CE) n. 110/20	008					
		Gruppo I	Additivi			Tranne <i>whisky o whiskey;</i> nelle bevande, ad eccezione dei liquori non possono essere utilizzati E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 ed E 968			
▼ <u>M23</u>		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà			
▼ <u>M44</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	(200)	(87)	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti (precedute dal nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà			
▼ <u>M23</u>		E 104	Giallo di chinolina	180	(61)	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà			

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	100	(61)	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, <i>Geist</i> (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), <i>London gin, sambuca, maraschino, marrasquino</i> o maraskino e mistrà
		E 123	Amaranto	30		Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, <i>Geist</i> (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), <i>London gin, sambuca, maraschino, marrasquino</i> o maraskino e mistrà
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	170	(61)	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, <i>Geist</i> (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), <i>London gin, sambuca, maraschino, marrasquino</i> o maraskino e mistrà
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Tranne: acquaviti di frutta, acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà. Il whisky/whiskey può contenere solo E 150°.
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	10		Solo liquori
▼ <u>M2</u>						
		E 174	Argento	quantum satis		Solo liquori

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
	E 175	Oro	quantum satis		Solo liquori	
	E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo bevande alcoliche distillate contenenti pere intere	
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	Tranne: whisky/whiskey	
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	10 000		Solo liquori emulsionati	
	E 416	Gomma di karaya	10 000		Solo liquori a base di uova	
	E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	100		Solo bevande torbide spiritose	
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	Tranne: whisky/whiskey	
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		Solo liquori emulsionati	
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	8 000	(1)	Solo liquori emulsionati	
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione		
		(3) I livelli massimi sono espressi come S tenore non superiore a 10 mg/kg o 10		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di	
		(4) Il livello massimo è espresso come P	$^{\prime}_{2}\mathrm{O}_{5}$			
▼ <u>M23</u> (61) La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo				l gruppo III non deve	gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III	
<u>M44</u>		(87) Limite massimo per l'alluminio prove possono essere utilizzati altri pigmenti applica a decorrere dal 1º febbraio 20	di alluminio. Ai fini dell	ranti di alluminio di l'articolo 22, paragrafo	► M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non o 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si	

-										
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
	14.2.7	Prodotti aromatizzati	odotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91							
	14.2.7.1	Vini aromatizzati								
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965 E 966, E 967 ed E 968				
▼ <u>M53</u>										
▼ <u>M2</u>										
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis						
		E 100	Curcumina	100	(26) (27)	Solo americano, bitter vino				
		E 101	Riboflavine	100	(26) (27)	Solo americano, bitter vino				
		E 102	Tartrazina	100	(26) (27)	Solo americano, bitter vino				
▼ <u>M6</u>										
		E 104	Giallo di chinolina	50	(26) (27)	Soltanto americano, bitter vino				
▼ <u>M53</u>										
▼ <u>M6</u>										
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(27)	Soltanto bitter vino				
▼ <u>M44</u>										
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	(100)	(26) (27) (87)	Solo americano, bitter vino				
▼ <u>M2</u>										
		E 122	Azorubina, carmoisina	100	(26) (27)	Solo americano, bitter vino				
		E 123	Amaranto	100	(26) (27)	Solo americano, bitter vino				

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50	(26) (27)	Soltanto americano, bitter vino
	E 129	Rosso allura AC	100	(27)	Solo bitter vino
					Solo vini da aperitivo
					•
	E 163	Antociani	quantum satis		Solo americano
	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	
	E 220-228	Anidride solforosa-solfiti	200	(3)	
	E 242	Dimetilcarbonato	250	(24)	
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
	Numero della categoria	E 124 E 129 E 123 E 163 E 200-202 E 220-228 E 242 E 338-452	E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A E 129 Rosso allura AC E 123 Amaranto E 163 Antociani E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio E 220-228 Anidride solforosa-solfiti E 242 Dimetilcarbonato E 338-452 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati E 473-474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su-	E 124	E 124

V 1V12										
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione						
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero				
▼ <u>M36</u>										
			(3) I livelli massimi sono espressi come s tenore non superiore a 10 mg/kg o 1	SO ₂ e si riferiscono alla 0 mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di				
▼ <u>M2</u>										
			(4) Il livello massimo è espresso come F	P_2O_5						
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili						
			(26) Nell'americano E 100, E 101, E 102	(26) Nell'americano E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123 ed E 124 sono autorizzati singolarmente o in combinazione						
			(27) Nel bitter vino E 100, E 101, E 102	, E 104, E 110, E 120,	E 122, E 123, E 12	4 ed E 129 sono autorizzati singolarmente o in combinazione				
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti de	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M44</u>			(87) Limite massimo per l'alluminio prove possono essere utilizzati altri pigmenti applica a decorrere dal 1º febbraio 20	i di alluminio. Ai fini del	oranti di alluminio di l'articolo 22, paragraf	► M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non o 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si				
▼ <u>M2</u>	14.2.7.2	Bevande aromatizzato	e a base di vino							
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968				
▼ <u>M53</u>										
▼ <u>M2</u>										
		E 100	Curcumina	100	(28)	Solo bitter soda				

V <u>IV12</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 101	Riboflavine	100	(28)	Solo bitter soda
		E 102	Tartrazina	100	(28)	Solo bitter soda
▼ <u>M53</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	Solo bitter soda
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(61)	Solo bitter soda
▼ <u>M44</u>						
		► <u>M81</u> E 120	Acido carminico, carminio ◀	(100)	(28) (87)	Solo bitter soda
▼ <u>M2</u>						
		E 122	Azorubina, carmoisina	100	(28)	Solo bitter soda
		E 123	Amaranto	100	(28)	Solo bitter soda
▼ <u>M53</u>						
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50	(61)	Solo bitter soda
▼ <u>M2</u>						
		E 129	Rosso allura AC	100	(28)	Solo bitter soda
▼ <u>M53</u>						
		E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Tranne sangria, clarea, zurra
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	
▼ <u>M36</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa-solfiti	200	(3)	

V 1V12							
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni	
•		E 242	Dimetilcarbonato	250	(24)		
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)		
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)		
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione		
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero	
▼ <u>M36</u>							
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 1		quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di	
▼ <u>M2</u>							
			(4) Il livello massimo è espresso come P	P_2O_5			
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili			
			(28) Nella bitter soda E 100, E 101, E 10	02, E 104, E 110, E 120	, E 122, E 123, E 12	24 ed E 129 sono autorizzati singolarmente o in combinazione	
▼ <u>M6</u>							
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, F	E 124 e dei coloranti del	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.	
▼ <u>M44</u>							
			(87) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶ M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.				
▼ <u>M2</u>							
	14.2.7.3	Cocktail aromatizzati	di prodotti vitivinicoli				

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		
▼ <u>M44</u>						
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	(200)	(87)	
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(61)	
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50	(61)	
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	10		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	
▼ <u>M36</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa-solfiti	200	(3)	
▼ <u>M2</u>						
		E 242	Dimetilcarbonato	250	(24)	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione	

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni				
			(2) Il livello massimo è applicabile alla	somma e i livelli sono e	espressi come acido li	bero				
▼ <u>M36</u>			(3) I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l							
▼ <u>M2</u>			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅							
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili						
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti de	el gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M44</u>			(87) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ▶ M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.							
▼ <u>M2</u>	14.2.8	Altre bevande alcolic	che, comprese miscele di bevande alcoliche	e analcoliche e bevand	e spiritose con grado	o alcolico inferiore al 15 %				
		Gruppo I	Additivi			Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968				
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis						
▼ <u>M44</u>		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	(200)	(87)	Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta aromatizzati), nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve aromatizzati), napój winny owocowy lub miodowy (bevande a base di vino di frutta o idromele), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (bevande aromatizzate a base di vino di frutta o idromele), wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta di grado alcolico ridotto) e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta aromatizzati a basso tasso alcolico)				

V <u>IVIZ</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	180	(61)	Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	100	(61)	Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %
▼ <u>M24</u>						
		E 123	Amaranto	30		Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
▼ <u>M6</u>						
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	170	(61)	Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10		Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

V <u>IVI2</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	200	(1) (2)	Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %
▼ <u>M24</u>		E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	200	(3)	Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
▼ <u>M17</u>		E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	20	(3)	Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato Periodo di applicazione: a decorrere dal 25
▼ <u>M19</u>		E 242	Dimetildicarbonato	250	(24)	Periodo di applicazione: a decorrere dal 28 dicembre 2012
▼ <u>M2</u>						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	1 000	(1) (4)	
▼ <u>M24</u>						
		E 353	Acido metatartarico	100		Solo nalewka na winie z soku winogronowego e aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 dicembre 2012
	E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate
	E 444	Acetato isobutirrico di saccarosio	300		Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con grado alcolico inferiore al 15 %
	E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	100		Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con grado alcolico inferiore al 15 %
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	8 000	(1)	Solo bevande aromatizzate con grado alcolico inferiore al 15 %
	E 499	Fitosteroli ricchi di stigmasterolo	80	(80)	Solo per cocktail alcolici pronti da congelare a base di acqua
	E 499	Fitosteroli ricchi di stigmasterolo	800	(80)	Solo per cocktail alcolici pronti da congelare a base di crema
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	600		
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	250	(51)	Solo miscele di bevande alcoliche e bevande analcoliche
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	
		E 405 E 432-436 E 444 E 445 E 473-474 E 481-482 E 499 E 499 E 950 E 951 E 952	E 405 Alginato di propan-1,2-diolo E 432-436 Polisorbati E 444 Acetato isobutirrico di saccarosio E 445 E steri della glicerina della resina del legno E 473-474 E steri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi E 481-482 Stearoil-2-lattilati E 499 Fitosteroli ricchi di stigmasterolo E 499 Fitosteroli ricchi di stigmasterolo E 950 Acesulfame K E 951 Aspartame E 952 Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	E 405 Alginato di propan-1,2-diolo E 432-436 Polisorbati I 10 E 444 Acetato isobutirrico di saccarosio E 445 Esteri della glicerina della resina del legno E 473-474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi E 481-482 Stearoil-2-lattilati 8 000 E 499 Fitosteroli ricchi di stigmasterolo E 499 Fitosteroli ricchi di stigmasterolo E 950 Acesulfame K E 951 Aspartame 600 E 952 Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca 250	E 405

· <u>1412</u> -	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
-		E 955	Sucralosio	250				
		E 959	Neoesperidina DC	30				
▼ <u>M96</u>								
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	150	(1) (60)			
▼ <u>M2</u>								
		E 961	Neotame	20				
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)			
▼ <u>M39</u>								
		E 969	Advantame	6				
▼ <u>M24</u>		E 1105	Lisozima	quantum satis		Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione					
▼ <u>M17</u>			 (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero (3) I livelli massimi sono espressi come SO₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l 					
▼ <u>M2</u>			(4) Il livello massimo è espresso come P	V ₂ O ₅				

▼<u>M2</u>

V 1112										
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni				
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame						
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)						
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devoi	(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951						
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	ressi in acido libero						
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere						
			(24) Quantità introdotta, residui non rileva	abili						
▼ <u>M5</u>										
			(60) Espressi in equivalenti steviolici	(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M6</u>										
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M28</u>										
			(80) Non si applicano le prescrizioni in m	nateria di etichettatura pro	eviste dal regolament	o (CE) n. 608/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44).				
▼ <u>M44</u>										
			(87) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di ►M81 E 120, acido carminico, carminio ◀ 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1º febbraio 2013.							
▼ <u>M2</u>										
	15.	Salatini e snack pro	nti al consumo							
	15.1	Snack a base di pat	ate, cereali, farina o amido							
		Gruppo I	Additivi							
			1	1	l .					

▼ <u>M2</u>	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M7</u>						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(71)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100		Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100	(71)	Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Solo snack aromatizzati espansi o estrusi Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	(71)	Solo snack aromatizzati espansi o estrusi Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M93</u>						
		E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		

▼ <u>M2</u>						
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202; 214-219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2) (5)	
▼ <u>M2</u>						
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo snack a base di cereali e patate
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo snack a base di cereali
▼ <u>M2</u>						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	
		E 392	Estratti di rosmarino	50	(41) (46)	
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	3 000		Solo snack a base di cereali e patate
		E 416	Gomma di karaya	5 000		Solo snack a base di cereali e patate
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	2 000	(1)	Solo snack a base di cereali
		E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000	(1)	Solo snack a base di cereali e patate
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agenti di rivestimento
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agenti di rivestimento
		E 903	Cera di carnauba	200		Solo come agenti di rivestimento
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agenti di rivestimento
		E 950	Acesulfame K	350		
		E 951	Aspartame	500		
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	
		E 955	Sucralosio	200		

· <u>1112</u>	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
▼ <u>M78</u>		E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità		
▼ <u>M2</u>						solo come estimate di suprami		
▼M0/		E 959	Neoesperidina DC	50				
▼ <u>M96</u>		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	20	(1) (60)			
▼ <u>M2</u>		7.04		40				
		E 961	Neotame Neotame	2		Solo come esaltatore di sapidità		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)b (49) (50)			
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	5				
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(3) I livelli massimi sono espressi come s tenore non superiore a 10 mg/kg o 10	SO ₂ e si riferiscono alla o mg/l	quantità totale, dispor	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di		
			(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
			(5) E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB) (11) I limiti sono espressi come a) equiva		b) equivalente di asp	partame		
			(41) Espresso in base ai grassi					

▼<u>M2</u>

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni			
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)						
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	uso del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere					
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico					
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M7</u>									
			(71) Limite massimo per l'alluminio prov regolamento (CE) n. 1333/2008, tale			mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del 2013.			
▼ M93									
			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M2</u>									
	15.2	Frutta a guscio trasfe	ormata						
		Gruppo I	Additivi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100		Solo frutta a guscio ricoperta aromatizzata			
▼ <u>M93</u>									
		E 160b(i)	Bissina di annatto	10	(94)				
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)				
▼ <u>M2</u>									
		E 160d	Licopene 30						
▼ <u>M76</u>		E 200-202; 214-219	E 200-202; 214-219 Acido sorbico – sorbato di potassio; 1 000 (1) (2) (5) Solo frutta a guscio ricoperta p-idrossibenzoati						
▼ <u>M2</u>									
		E 220-228	Anidride solforosa – solfiti	50	(3)	Solo frutta a guscio marinata			

▼ <u>IV12</u>						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M82</u>						
		E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	
▼ <u>M2</u>						
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	5 000	(1) (4)	
		E 392	Estratti di rosmarino	200	(41) (46)	
		E 416	Gomma di karaya	10 000		Solo rivestimenti per frutta a guscio
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis		Solo come agenti di rivestimento
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis		Solo come agenti di rivestimento
		E 903	Cera di carnauba	200		Solo come agenti di rivestimento
		E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo come agenti di rivestimento
		E 950	Acesulfame K	350		
		E 951	Aspartame	500		
		Е 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	
		E 955	Sucralosio	200		
		E 959	Neoesperidina DC	50		
▼ <u>M96</u>						
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	20	(1) (60)	
▼ <u>M2</u>						
		E 961	Neotame	18		
		E 961	Neotame	2		Solo come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)b (49) (50)	

16.

-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M39</u>									
		E 969	Advantame	5					
▼ <u>M2</u>									
			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione				
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero			
			(3) I livelli massimi sono espressi come stenore non superiore a 10 mg/kg o 10		quantità totale, dispon	nibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di			
			(4) Il livello massimo è espresso come P	(4) Il livello massimo è espresso come P ₂ O ₅					
			(5) E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg						
			(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame						
			(13) Limite massimo espresso in base ai g	grassi					
			(41) Espresso in base ai grassi						
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'in	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espre	essi in immidi libere					
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico					
▼ <u>M5</u>									
			(60) Espressi in equivalenti steviolici						
▼ <u>M93</u>									
			(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M2</u>									

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

_						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		Gruppo I	Additivi			
▼ <u>M7</u>		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(74)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	150	(74)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
▼ <u>M2</u>		Gruppo IV	Polioli	quantum satis		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
▼ <u>M6</u>						
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	5	(61)	
▼ M93		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	
		E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
		E 160b(ii)	Norbissina di annatto	7,5	(94)	
▼ <u>M2</u>						
		E 160d	Licopene	30		
▼ <u>M76</u>						
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo frugtgrød, rote Grütze e pasha
		E 200-202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo ostkaka

▼ <u>M2</u>						
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M76</u>						
		E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	300	(1) (2)	Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente
▼ <u>M2</u>						
		E 210-213	Acido benzoico - benzoati	500	(1) (2)	Solo frugtgrød e rote Grütze
		E 234	Nisina	3		Solo budini di semolino e di tapioca e prodotti analoghi
		E 280-283	Acido propionico - propionati	1 000	(1) (6)	Solo Christmas pudding
		E 297	Acido fumarico	4 000		Solo dessert di aspetto gelatinoso, dessert aromatizzati alla frutta e miscele essiccate in polvere per dessert
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	3 000	(1) (4)	
		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	7 000	(1) (4)	Solo miscele essiccate in polvere per dessert
		E 355-357	Acido adipico - adipati	1 000	(1)	Solo miscele essiccate in polvere per dessert
		E 355-357	Acido adipico - adipati	6 000	(1)	Solo dessert di aspetto gelatinoso
		E 355-357	Acido adipico - adipati	1 000	(1)	Solo dessert aromatizzati alla frutta
		E 363	Acido succinico	6 000		
		E 416	Gomma di karaya	6 000		
		E 427	Gomma cassia	2 500		Solo dessert a base di latte e derivati e prodotti analoghi
		E 432-436	Polisorbati	3 000	(1)	

▼<u>M2</u>

12					
Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi - su- crogliceridi	5 000	(1)	
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	2 000		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	5 000		
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	5 000	(1)	
	E 483	Tartrato di stearile	5 000		
	E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	350		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri giunti
	E 951	Aspartame	1 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri giunti
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	250	(51)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri giunti
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	100	(52)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri giunti
	E 955	Sucralosio	400		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri giunti
	E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità
	E 959	Neoesperidina DC	50		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri giunti
<u> 196</u>					
	Е 960а — 960с	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zucci aggiunti

▼<u>M2</u>

-								
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		E 961	Neotame	32		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti		
▼ <u>M14</u>								
		E 964	Sciroppo di poliglicitolo	300 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012		
▼ <u>M39</u>		E 969	Advantame	10		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri ag-		
		L 909	Advantante	10		giunti		
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti s	singolarmente o in comb	inazione			
			(2) Il livello massimo è applicabile alla s	somma e i livelli sono e	spressi come acido li	bero		
			(4) Il livello massimo è espresso come P	P ₂ O ₅				
			(6) L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione					
			(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame					
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)					
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in acido libero				
		•	·					

-										
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni				
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere						
▼ <u>M5</u>										
			(60) Espressi in equivalenti steviolici							
▼ <u>M6</u>										
			(61) La quantità totale di E 104, E 110, I	E 124 e dei coloranti de	l gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.				
▼ <u>M7</u>										
			(74) Limite massimo per l'alluminio prove n. 1333/2008, tale limite si applica a			kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE)				
▼ M93			, 11							
				(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.						
▼ <u>M89</u>				,	,					
	17.	Integratori alimentar	ri quali definiti nella direttiva 2002/46/CE							
		PARTE INTRODUTT	TVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCA	ATEGORIE						
		904, E 961, E 1201-1	Ili di uso massimi indicati per i coloranti, i polioli, gli edulcoranti, E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-E 961, E 1201-1204, E 1505 ed E 1521 si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante. tore di diluizione per gli integratori alimentari che devono essere diluiti o dissolti deve essere comunicato congiuntamente alle istruzioni per l'uso.							
▼ <u>M83</u>										
	17.1	Integratori alimentar	i in forma solida, esclusi gli integratori ali	mentari destinati ai lat	tanti e ai bambini ne	ella prima infanzia				
		Gruppo I Additivi E 410, E 412, E 415, E 417 ed E 425 non poutilizzati nella fabbricazione di integratori aliment che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione								
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014				
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014				
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014				
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014				

▼<u>M83</u> _

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
	Gruppo IV	Polioli	quantum satis		
	E 104	Giallo di chinolina	35	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014
	E 104	Giallo di chinolina	35	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014 Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
	E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014
	E 104	Giallo di chinolina	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014 Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	35	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	35	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014 Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014 Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
	E 160d	Licopene	30		
	E 200-213	Acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati	1 000	(1)(2)	Solo integratori alimentari in forma essiccata e contenenti pre- parati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D, esclusi quelli sotto forma di pastiglie da masticare
	E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)	
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	quantum satis		
	E 392	Estratti di rosmarino	400	(46)	
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 000		
	E 416	Gomma di karaya	quantum satis		

<u>M83</u>									
_	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
M89									
<u>M83</u>									
		E 432-436	Polisorbati	quantum satis					
		E 459	Beta-ciclodestrina	quantum satis		Solo integratori alimentari sotto forma di compresse, anche ricoperte			
		E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	30 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare			
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi – su- crogliceridi	quantum satis	(1)				
		E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi	quantum satis					
		E 491-495	Esteri di sorbitano	quantum satis	(1)				
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014			
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014			
		E 900	Dimetilpolisilossano	10	(91)	Solo integratori alimentari sotto forma di compresse efferve- scenti			
		E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis					
		E 902	Cera di candelilla	quantum satis					
		E 903	Cera di carnauba	200					
		Е 904	Gommalacca	quantum satis					
		E 950	Acesulfame K	500					
		E 950	Acesulfame K	2 000		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare			
		E 951	Aspartame	2 000					
		E 951	Aspartame	5 500		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
•		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	500	(51)	
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	1 250	(51)	Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500	(52)	
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	1 200	(52)	Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 955	Sucralosio	800		
		E 955	Sucralosio	2 400		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 957	Taumatina	400		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 959	Neoesperidina DC	100		
		E 959	Neoesperidina DC	400		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	670	(1) (60)	
		E 960a – 960c	Glicosidi steviolici	1800	(1) (60)	Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
▼ <u>M83</u>						
		E 961	Neotame	60		
		E 961	Neotame	185		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 961	Neotame	2		Solo come esaltatore di sapidità, esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 961	Neotame	2		Solo integratori alimentari a base di vitamine e/o minerali sotto forma di pastiglie da masticare, come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	500	(11)a (49) (50)	
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	2 000	(11)a (49) (50)	Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		Е 969	Advantame	20		
		E 969	Advantame	55		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
		E 1201	Polivinilpirrolidone	quantum satis		Solo integratori alimentari sotto forma di compresse, anche ricoperte
		E 1202	Polivinilpolipirrolidone	quantum satis		Solo integratori alimentari sotto forma di compresse, anche ricoperte
		E 1203	Alcole polivinilico (PVA)	18 000		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse

▼<u>M83</u>

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni		
		E 1204	Pullulan	quantum satis		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse		
		E 1205	Copolimero di metacrilato basico	100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare		
		E 1206	Copolimero di metacrilato neutro	200 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare		
		E 1207	Copolimero di metacrilato anionico	100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare		
		E 1208	Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato	100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare		
		E 1209	Copolimero a innesto di alcole polivinilico- polietilenglicole	100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare		
		E 1505	Citrato di trietile	3 500		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse		
		E 1521	Polietilenglicole	10 000		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse		
▼ <u>M2</u>			 (1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione (2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero 					
			(11) I limiti sono espressi come a) equiva	lente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame		
			(49) I livelli massimi d'impiego sono basa	ti sui livelli massimi d'ii	npiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)		
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devor	no essere superati con l'u	so del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951		
			(51) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in acido libero				
			(52) I livelli massimi d'impiego sono espr	essi in immidi libere				
			(46) Espresso come la somma di carnosolo	o e acido carnosico				
▼ <u>M5</u> (60) Espressi in equivalenti steviolici								
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, F	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	e superare il massimo previsto per il gruppo III.		

V IVIZ									
	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni			
▼ <u>M7</u>			(69) Limite massimo per l'alluminio provregolamento (CE) n. 1333/2008, tale			0 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del 2013.			
▼ <u>M53</u>			(91): Il livello massimo si applica all'integ	gratore alimentare disciol	to e pronto all'uso, di	luito in 200 ml di acqua			
▼ <u>M83</u>	17.2	Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia							
		Gruppo I	Additivi						
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis					
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014			
		Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014 Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo			
		Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	100					
		Gruppo IV	Polioli	quantum satis					
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014			
		E 104	Giallo di chinolina	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014			
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014			
		E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014			
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1º gennaio 2014 al 31 luglio 2014			
		E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1º agosto 2014			
		E 160d	Licopene	30					
		E 200-213	Acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati	2 000	(1)(2)	Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di sciroppo			
		E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)				

▼<u>M83</u>

11100						
-	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
-		E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifo- sfati	quantum satis		
		E 392	Estratti di rosmarino	400	(46)	
		E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 000		
		E 416	Gomma di karaya	quantum satis		
M89						
<u>M83</u>						
		E 432-436	Polisorbati	quantum satis		
		E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi – su- crogliceridi	quantum satis	(1)	
		E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi	quantum satis		
		E 491-495	Esteri di sorbitano	quantum satis	(1)	
		E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
		E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: dal 1º febbraio 2014
		E 950	Acesulfame K	350		
		E 950	Acesulfame K	2 000		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 951	Aspartame	600		
		E 951	Aspartame	5 500		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	400	(51)	
		E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	1 250	(51)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	
		E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	1 200	(52)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 955	Sucralosio	240		
		E 955	Sucralosio	2 400		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 957	Taumatina	400		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 959	Neoesperidina DC	50		
		E 959	Neoesperidina DC	400		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo

•	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M96</u>						
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	
		Е 960а – 960с	Glicosidi steviolici	1800	(1) (60)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
▼ <u>M83</u>						
		E 961	Neotame	20		
		E 961	Neotame	185		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 961	Neotame	2		Solo come esaltatore di sapidità, esclusi gli integratori alimen tari sotto forma di sciroppo
		E 961	Neotame	2		Solo integratori alimentari a base di vitamine e/o minerali sotto forma di sciroppo, come esaltatore di sapidità
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49) (50)	
		E 962	Sale di aspartame-acesulfame	2 000	(11)a (49) (50)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
		E 969	Advantame	6		
		E 969	Advantame	55		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
▼ <u>M2</u>			(1) Gli additivi possono essere aggiunti (2) Il livello massimo è applicabile alla			bero
			(11) I limiti sono espressi come a) equiv	alente di acesulfame K o	b) equivalente di asp	partame
			(49) I livelli massimi d'impiego sono bas	ati sui livelli massimi d'i	mpiego delle compon	enti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)
			(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devo	no essere superati con l'u	iso del sale di asparta	me-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951
			(51) I livelli massimi d'impiego sono esp	ressi in acido libero		
			(52) I livelli massimi d'impiego sono esp	ressi in immidi libere		
			(46) Espresso come la somma di carnoso	lo e acido carnosico		
▼ <u>M5</u>			(60) Espressi in equivalenti steviolici			

	Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)		Restrizioni/eccezioni
▼ <u>M6</u>			(61) La quantità totale di E 104, E 110, E	E 124 e dei coloranti del	gruppo III non deve	superare il massimo previsto per il gruppo III.
▼ <u>M83</u>						
▼ <u>C2</u>						
▼ <u>M2</u>	18	Alimenti trasformati	non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli	alimenti per lattanti e	bambini nella prim	a infanzia
		Gruppo I	Additivi			
T 3 501						

▼<u>M91</u> (¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 67.

ALLEGATO III

Elenco dell'Unione degli additivi alimentari, compresi i ▶C1 supporti ◀, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso

Definizioni

- Ai fini del presente allegato per «nutrienti» si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici, contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalle direttive 2002/46/CE e 2009/39/CE e dal regolamento (CE) n. 953/2009.
- 2. Ai fini del presente allegato per «preparazione» si intende una formulazione composta da uno o più additivi alimentari, enzimi alimentari e/o nutrienti in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la standar-dizzazione, la diluizione o lo scioglimento.

PARTE 1

▶<u>C1</u> supporti ◀ negli additivi alimentari

N. E del ►C1 sup- porto ◀	Denominazione del ► <u>C1</u> supporto ◀	Quantità massima	Additivi alimentari ai quali il ►C1 supporto ◀ può essere aggiunto
E 1520	1,2-propandiolo (propilengli- cole)	1 000 mg/kg nell'alimento fi- nale (come trasferimento) (1)	Coloranti, emulsionanti e antios- sidanti
E 422	Glicerolo	quantum satis	Tutti gli additivi alimentari
E 420	Sorbitolo		
E 421	Mannitolo		
E 953	Isomalto		
E 965	Maltitolo		
E 966	Lactitolo		
E 967	Xilitolo		
E 968	Eritritolo		
E 400- E 404	Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)		
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo		
E 406	Agar-agar		
E 407	Carragenina		
E 410	Farina di semi di carrube		
E 412	Gomma di guar		
E 413	Gomma adragante		
E 414	Gomma d'acacia (gomma arabica)		
E 415	Gomma di xanthan		
E 440	Pectine		

N. E de ►C1 su porto	ip- Denominazione del	Quantità massima	Additivi alimentari ai quali il ►C1 supporto ◀ può essere aggiunto	
E 432-E 4	Polisorbati (parte 6, tabella 4)	quantum satis	Agenti antischiumogeni	
E 442	Fosfatidi di ammonio	quantum satis	Antiossidanti	
E 460	Cellulosa	quantum satis	Tutti gli additivi alimentari	
E 461	Metilcellulosa			
E 462	Etilcellulosa			
E 463	Idrossi-propil-cellulosa			
E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa			
E 465	Etilmetilcellulosa			
<u>5</u>				
E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa			
•				
E 322	Lecitine	quantum satis	Coloranti e antiossidanti liposo- lubili	
E 432-E 4	Polisorbati (parte 6, tabella 4)		luoni	
E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi			
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi			
E 472a	Esteri acetici di mono- e digli- ceridi degli acidi grassi			
E 472c	Esteri citrici di mono- e digli- ceridi degli acidi grassi			
E 472e	Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi			
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi			
E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi			
E 491-E 4	95 Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)	quantum satis	Coloranti e agenti antischiumo- geni	
E 1404	Amido ossidato	quantum satis	Tutti gli additivi alimentari	
E 1410	Fosfato di monoamido			
E 1412	Fosfato di diamido			
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato			
E 1414	Fosfato di diamido acetilato			
		J	l	

N. E del ►C1 supporto ◀	Denominazione del ► <u>C1</u> supporto ◀	Quantità massima	Additivi alimentari ai quali il ►C1 supporto ◀ può essere aggiunto
E 1420	Amido acetilato		
E 1422	Adipato di diamido acetilato		
E 1440	Amido idrossipropilato		
E 1442	Fosfato di diamido idrossipro- pilato		
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e so- dio		
E 1451	Amido acetilato ossidato		
E 170	Carbonato di calcio		
E 263	Acetato di calcio		
E 331	Citrati di sodio		
E 332	Citrati di potassio		
E 341	Fosfati di calcio		
E 501	Carbonati di potassio		
E 504	Carbonati di magnesio		
E 508	Cloruro di potassio		
E 509	Cloruro di calcio		
E 511	Cloruro di magnesio		
E 514	Solfati di sodio		
E 515	Solfati di potassio		
E 516	Solfato di calcio		
E 517	Solfato di ammonio		
E 577	Gluconato di potassio		
E 640	Glicina e il suo sale di sodio		
E 1505 (1)	Citrato di trietile		
E 1518 (¹)	Triacetato di glicerile (triace- tina)		
E 551	Biossido di silicio	quantum satis	Emulsionanti e coloranti
E 552	Silicato di calcio		
E 553b	Talco	50 mg/kg nella preparazione di coloranti	Coloranti
E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis	Coloranti
E 1200	Polidestrosio	quantum satis	Tutti gli additivi alimentari

N. E del ►C1 sup- porto ◀	Denominazione del ► <u>C1</u> supporto ◀	Quantità massima	Additivi alimentari ai quali il ►C1 supporto ◀ può essere aggiunto
E 1201	Polivinilpirrolidone	quantum satis	Edulcoranti
Polivinilpolipirrolidone			
E 322	Lecitine	quantum satis	Agenti di rivestimento per frutta
E 432-E 436	Polisorbati		
E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi		
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi		
E 491-E 495	Esteri di sorbitano		
E 570	Acidi grassi		
E 900	Dimetilpolisilossano		
E 1521	Polietilenglicole	quantum satis	Edulcoranti
E 425	Konjac	quantum satis	Tutti gli additivi alimentari
E 459	Beta-ciclodestrina	1 000 mg/kg nell'alimento fi- nale	Tutti gli additivi alimentari
E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata Gomma di cellulosa reticolata	quantum satis	Edulcoranti
E 469	Carbossimetilcellulosa idroliz- zata enzimaticamente Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente	quantum satis	Tutti gli additivi alimentari
E 555	Silicato di potassio e alluminio	90 % in rapporto al pigmento	E 172 (ossidi di ferro e idrossidi di ferro)

PARTE 2

Additivi alimentari diversi dai ▶<u>C1</u> supporti ◀ negli additivi alimentari (¹)

	N. E dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'additivo alimentare aggiunto	Quantità massima	Preparazioni di additivi alimentari ai quali l'additivo alimentare può essere aggiunto	
Tabella 1		quantum satis	Tutte le preparazioni di additivi alimentari		
▼ <u>M76</u>					
	E 200-202	Acido sorbico – sorbato di po- tassio (tabella 2 della parte 6)	1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella prepara- zione 15 mg/kg nel prodotto fi-	Preparazioni di coloranti	
	E 210 Acido benzoico E 211 Benzoato di sodio		nale espressi come acido libero		
	E 212	Benzoato di potassio			

⁽¹) Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, a eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

	N. E dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'additivo alimentare aggiunto	Quantità massima	Preparazioni di additivi alimentari ai quali l'additivo alimentare può essere aggiunto	
▼ M88					
	E 200	Acido sorbico	2 500 mg/kg nella preparazione	Preparazioni liquide di coloranti destinate alla vendita al consu- matore finale per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo	
▼ M4					
· 	E 220-E 228	Anidride solforosa — solfiti (parte 6, tabella 3)	100 mg/kg nella preparazione e 2 mg/kg espressi come SO ₂ nel prodotto finale (quantità calco- lata)	Preparazioni di coloranti [tranne E 163 (antociani), E 150b (ca- ramello solfito-caustico) ed E 150d (caramello solfito-ammoniacale)] (2)	
	E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	20 mg/kg singolarmente o in	Emulsionanti contenenti acidi	
	E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (sin- golarmente o in combinazione)	grassi	
	E 338	Acido fosforico	40 000 mg/kg singolarmente o	Preparazioni del colorante E 163 (antociani)	
	E 339	Fosfati di sodio	in combinazione nella prepara- zione (espressi come P ₂ O ₅)		
	E 340	Fosfati di potassio			
	E 343	Fosfati di magnesio			
	E 450	Difosfati			
	E 451	Trifosfati			
	E 341	Fosfati di calcio	40 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P ₂ O ₅)	Preparazioni di coloranti e emulsionanti	
			10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P ₂ O ₅)	Preparazioni di polioli	
			10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P ₂ O ₅)	Preparazioni di E 412 (gomma di guar)	
	E 392	Estratti di rosmarino	1 000 mg/kg nella preparazione, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico	Preparazioni di coloranti	
	E 416	Gomma di karaya	50 000 mg/kg nella preparazione, 1 mg/kg nel prodotto finale	Preparazioni di coloranti	
▼ <u>M25</u>					
	E 432-E 436	Polisorbati	quantum satis	Preparazioni di colori, intensifi- catori del contrasto, antiossidanti liposolubili e agenti di rivesti- mento per la frutta	
▼ <u>M4</u>					
_	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	quantum satis	Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili	
	E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi	quantum satis	Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili	

<u>▼M4</u>

	N. E dell'addi-	Denominazione dell'additivo alimen-		Preparazioni di additivi alimentari ai
	tivo alimentare aggiunto	tare aggiunto	Quantità massima	quali l'additivo alimentare può essere aggiunto
	E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	50 000 mg/kg nella preparazione, 500 mg/kg nell'alimento finale	Come emulsionante nelle preparazioni di coloranti utilizzate nei seguenti prodotti:
				surimi e prodotti ittici di tipo giapponese (Kamaboko) (E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)
				Prodotti a base di carne, paste di pesce e preparazioni di frutta utilizzati nei prodotti aromatizzati a base di latte e nei dessert (E 163 antociani, E 100 curcumina e E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)
	E 491-E 495	Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)	quantum satis	Preparazioni di coloranti, agenti antischiumogeni e agenti di ri- vestimento per frutta
	E 551	Biossido di silicio	50 000 mg/kg nella preparazione	Preparazioni di coloranti essic- cate in polvere
			10 000 mg/kg nella preparazione	E 508 (cloruro di potassio) e preparazioni di E 412 (gomma di guar)
	E 551	Biossido di silicio	50 000 mg/kg nella prepara-	Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti
	E 552	Silicato di calcio	Zione	di cindisionanti
	E 551	Biossido di silicio	10 000 mg/kg nella prepara- zione	Preparazioni essiccate in polvere di polioli
	E 552	Silicato di calcio		
	E 553a	Silicato di magnesio		
	E 553b	Talco		
▼ <u>M52</u>				
	E 551	Diossido di silicio	5 000 mg/kg nella preparazione	E 1209 copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole
▼ <u>M55</u>				
	E 551	Diossido di silicio	30 000 mg/kg nella preparazione	Estratti in polvere essiccati di rosmarino (E 392)
▼ <u>M72</u>				
	E 551	Biossido di silicio	10 000 mg/kg nella preparazione	E 252 Nitrato di potassio
▼ <u>M93</u>				
	E 900	Dimetilpolisilossano	200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell'alimento finale	Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b(i) bissina di annatto, E 160b(ii) norbissina di annatto, E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8'-carotenale).
		l .		<u> </u>

▼ M4

	N. E dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'additivo alimentare aggiunto	Quantità massima	Preparazioni di additivi alimentari ai quali l'additivo alimentare può essere aggiunto	
	E 903	Cera di carnauba	130 000 mg/kg nella preparazione, 1 200 mg/kg nel prodotto finale da tutte le fonti	Come stabilizzante nelle preparazioni di edulcoranti e/o di acidi destinate a essere utilizzate nelle gomme da masticare	
	E 943a	Butano	1 mg/kg nell'alimento finale	Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusi- vamente per uso professionale).	
	E 943b	Isobutano	1 mg/kg nell'alimento finale	Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusi- vamente per uso professionale).	
	E 944	Propano	1 mg/kg nell'alimento finale	Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusi- vamente per uso professionale).	

▼M4

- (1) Eccetto gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.
- (2) L'E 163 (antociani) può contenere fino a 100 000 mg/kg di solfiti. L'E 150b (caramello solfito-caustico) e l'E 150d (caramello solfito-ammoniacale) possono contenerne 2 000 mg/kg in base ai requisiti di purezza (direttiva 2008/128/CE).

Nota: Norme generali relative alle condizioni d'uso degli additivi alimentari della parte 2

- Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell'allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari (con funzioni diverse da quelle dei ►C1 supporti ◄) negli additivi alimentari in base al principio generale «quantum satis».
- Per i fosfati e i silicati le quantità massime sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni di additivi alimentari e non in rapporto all'alimento finale.
- 3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni di additivi alimentari e per l'alimento finale.
- Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 3

Additivi alimentari, compresi i ▶ <u>C1</u> supporti ◀, negli enzimi alimentari (¹)

N. E dell'additivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale escluse le bevande	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come ►C1 supporto ◄?
E 170	Carbonato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì

▼ <u>IV14</u>						
	N. E dell'additivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale escluse le bevande	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀?
	E 200	Acido sorbico	20 000 mg/kg (singo-	20 mg/kg	10 mg/l	
	E 202	Sorbato di potassio	larmente o in combi- nazione, espresso come acido libero)			
	E 210	Acido benzoico	5 000 mg/kg (singolar- mente o in combina-	1,7 mg/kg	0,85 mg/l	
	E 211	Benzoato di sodio	zione, espressi come acido libero) 12 000 mg/kg nel ca- glio	5 mg/kg nei for- maggi per i quali si è utilizzato il caglio	2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio	
	E 214	p-idrossibenzoato d'etile	2 000 mg/kg (singolar- mente o in combina- zione, espressi come	2 mg/kg	1 mg/l	
	E 215	Etil-p-idrossibenzoato di sodio	acido libero)			
	E 218	p-idrossibenzoato di metile				
	E 219	Metil-p-idrossibenzoato di sodio				
	E 220	Anidride solforosa	2 000 mg/kg (singolar- mente o in combina-	2 mg/kg	2 mg/l	
- E -	E 221	Solfito di sodio	zione espressi come SO ₂)			
	E 222	Bisolfito di sodio	5 000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la			
	E 223	Metabisolfito di sodio	fabbricazione della birra			
	E 224	Metabisolfito di potassio	6 000 mg/kg solo per la beta-amilasi d'orzo 10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida			
	E 250	Nitrito di sodio	500 mg/kg	0,01 mg/kg	Nessun impiego	
	E 260	Acido acetico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
▼ <u>M20</u>						
	E 261	Acetati di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
▼ <u>M4</u>						
	E 262	Acetati di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
	E 263	Acetato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
	E 270	Acido lattico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 281	Propionato di sodio	100 000 mg/kg	100 mg/kg	50 mg/l	
	E 290	Anidride carbonica	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
	E 296	Acido malico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 300	Acido ascorbico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì

N. E dell'additivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale escluse le bevande	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◄?
E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 306	Estratto ricco in toco- ferolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 307	Alfatocoferolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 308	Gammatocoferolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 309	Deltatocoferolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 322	Lecitine	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 325	Lattato di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 326	Lattato di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 327	Lattato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 330	Acido citrico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 331	Citrati di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 332	Citrati di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 333	Citrati di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 335	Tartrati di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 336	Tartrati di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 337	Tartrato di sodio e di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 350	Malati di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 338	Acido fosforico	10 000 mg/kg (espresso come P ₂ O ₅)	quantum satis	quantum satis	
E 339	Fosfati di sodio	50 000 mg/kg (singo- larmente o in combi-	quantum satis	quantum satis	Sì
E 340	Fosfati di potassio	nazione, espressi come P ₂ O ₅)			
E 341	Fosfati di calcio				
E 343	Fosfati di magnesio				
E 351	Malato di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 352	Malati di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì

N. E dell'additivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale escluse le bevande	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◄?
E 354	Tartrato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 380	Citrato triammonico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 400	Acido alginico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 401	Alginato di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 402	Alginato di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 403	Alginato d'ammonio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 404	Alginato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 406	Agar-agar	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 407	Carragenina	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 407a	Alghe Euchema tra- sformate	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 410	Farina di semi di car- rube	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 412	Gomma di guar	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 413	Gomma adragante	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 414	Gomma d'acacia (gomma arabica)	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 415	Gomma di xanthan	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 417	Gomma di tara	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 418	Gomma di gellano	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 420	Sorbitolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 421	Mannitolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 422	Glicerolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 440	Pectine	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 450	Difosfati	50 000 mg/kg (singo- larmente o in combi-	quantum satis	quantum satis	
E 451	Trifosfati	nazione, espressi come P_2O_5)			
E 452	Polifosfati	2 3/			
E 460	Cellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 461	Metilcellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 462	Etilcellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 463	Idrossi-propil-cellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 464	Idrossi-propil-metilcel- lulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 465	Etilmetilcellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	

▼ <u>M4</u>						
	N. E dell'additivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale escluse le bevande	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come ►C1 supporto ◀?
▼ <u>M35</u>	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
▼ <u>M4</u>						
	E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimatica- mente	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
	E 470a	Sali di sodio, di potas- sio e di calcio degli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
	E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
	E 471	Mono- e digliceridi de- gli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 472b	Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 472d	Esteri tartarici di mono- e digliceridi de- gli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 472e	Esteri mono- e diacel- tiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 472f	Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi de- gli acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 473	Esteri di saccarosio de- gli acidi grassi	50 000 mg/kg	50 mg/kg	25 mg/L	Sì, solo come ►C1 supporto ◀
	E 500	Carbonati di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
	E 501	Carbonati di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì, solo E 501 i) (car- bonato di potassio)

N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come
aggiunto		FF	escluse le bevande		porto ◀?
E 503	Carbonati di ammonio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 507	Acido cloridrico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 508	Cloruro di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 509	Cloruro di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 511	Cloruro di magnesio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 513	Acido solforico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 514	Solfati di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì, solo E 514 i) (sol- fato di so- dio)
E 515	Solfati di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 516	Solfato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 517	Solfato di ammonio	100 000 mg/kg	100 mg/kg	50 mg/l	Sì
E 524	Idrossido di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 525	Idrossido di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 526	Idrossido di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 527	Idrossido d'ammonio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 528	Idrossido di magnesio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 529	Ossido di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 530	Ossido di magnesio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 551	Biossido di silicio	50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere	quantum satis	quantum satis	Sì
E 570	Acidi grassi	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 574	Acido gluconico	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 576	Gluconato di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 577	Gluconato di potassio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 578	Gluconato di calcio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì

N. E dell'additivo alimentare aggiunto	Denominazione dell'addi- tivo alimentare aggiunto	Quantità massima nella preparazione enzimatica	Quantità massima nell'alimento finale escluse le bevande	Quantità massima nelle bevande	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀?
E 640	Glicina e il suo sale di sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 920	L-cisteina	10 000 mg/kg	10 mg/kg	5 mg/l	
E 938	Argon	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 939	Elio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 941	Azoto	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 942	Protossido di azoto	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 948	Ossigeno	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 949	Idrogeno	quantum satis	quantum satis	quantum satis	
E 965	Maltitolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 966	Lactitolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì (solo come ►C1 supporto ◄)
E 967	Xilitolo	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì (solo come ►C1 supporto ◄)
E 1200	Polidestrosio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1404	Amido ossidato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1410	Fosfato di monoamido	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1412	Fosfato di diamido	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1413	Fosfato di diamido fo- sfatato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1414	Fosfato di diamido acetilato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1420	Amido acetilato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1422	Adipato di diamido acetilato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1440	Amido idrossipropilato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1451	Amido acetilato ossidato	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Sì
E 1520	1,2-propandiolo (propilenglicole)	500 g/kg	(cfr. nota) (²)	(cfr. nota) (²)	Sì, solo come ►C1 supporto ◀

⁽¹) Compresi gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.
(²) Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

▼ M4

Nota: Norme generali relative alle condizioni d'uso degli additivi alimentari della parte 3

- Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella
 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio
 generale «quantum satis» e compresi nell'allegato II, parte C, punto 1, gruppo
 I, sono stati inclusi come additivi alimentari negli enzimi alimentari in base al
 principio generale «quantum satis».
- 2. Per i fosfati e i silicati, le quantità massime in caso di loro utilizzo come additivi sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni enzimatiche alimentari e non in rapporto all'alimento finale.
- 3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni enzimatiche alimentari e per l'alimento finale.
- 4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 4

Additivi alimentari, compresi i ▶C1 supporti ◄, negli aromi alimentari

	Additivi animentari, compresi i <u>Ci</u> supporti , negn aronn animentari				
	N. E dell'additivo	Denominazione dell'additivo	Categorie di aromi ai quali l'additivo può essere aggiunto	Quantità massima	
	Tabella 1		Tutti gli aromi	quantum satis	
	E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967 E 968	Sorbitolo Mannitolo Isomalto Maltitolo Lactitolo Xilitolo Eritritolo	Tutti gli aromi	quantum satis per scopi diversi dall'edulcorazione, ma non come esaltatori di sapidità	
▼ M76					
, <u>11170</u>	E 200-202	Acido sorbico e sorbato di po- tassio (tabella 2 della parte 6)	Tutti gli aromi	1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi	
	E 210	Acido benzoico			
	E 211	Benzoato di sodio			
	E 212	Benzoato di potassio			
	E 213	Benzoato di calcio			
▼ <u>M82</u>					
	E 310	Gallato di propile	Oli essenziali	1 000 mg/kg (gallato di propile,	
	E 319	Butilidrochinone terziario (TBHQ)		TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali	
	E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	Aromi diversi dagli oli essenziali	100 mg/kg (¹) (gallato di propile) 200 mg/kg (¹) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combina- zione) negli aromi	
▼ <u>M4</u>	E 338-E 452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)	Tutti gli aromi	40 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P ₂ O ₅) negli aromi	

V 1V1-T				
	N. E dell'additivo	Denominazione dell'additivo	Categorie di aromi ai quali l'additivo può essere aggiunto	Quantità massima
	E 392	Estratti di rosmarino	Tutti gli aromi	1 000 mg/kg (espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico) negli aromi
	E 416	Gomma di karaya	Tutti gli aromi	50 000 mg/kg negli aromi
▼ <u>M53</u>				
	E 423	Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico	Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.3: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.	500 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta, e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.	220 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.	300 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.	120 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.	60 mg/kg nell'alimento finale

▼ <u>M53</u>

	N. E dell'additivo	Denominazione dell'additivo	Categorie di aromi ai quali l'additivo può essere aggiunto	Quantità massima
			Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.3 Prodotti a base di carne; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.	240 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovoprodotti trasformati.	140 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta di cui alla direttiva 2001/112/CE e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi, e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.	400 mg/kg nell'alimento finale
			Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.	440 mg/kg nell'alimento finale
▼ <u>M4</u>				
	E 425	Konjac	Tutti gli aromi	quantum satis
	E 432-E 436	Polisorbati (parte 6, tabella 4)	Tutti gli aromi, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (²)	10 000 mg/kg negli aromi
			Alimenti contenenti aromatiz- zanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti a base di oleore- sine di spezie	1 000 mg/kg nell'alimento finale
	E 459	Beta-ciclodestrina	Aromi incapsulati in:	
			tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere	500 mg/l nell'alimento finale
		1		

	N. E dell'additivo	Denominazione dell'additivo	Categorie di aromi ai quali l'additivo può essere aggiunto	Quantità massima
			— spuntini aromatizzati	1 000 mg/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricosti- tuire secondo le istruzioni del produttore
▼ <u>M31</u>				
	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua ap- partenenti alla categoria 14.1.4	15 000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel pro- dotto finale
▼ <u>M4</u>				
	E 551	Biossido di silicio	Tutti gli aromi	50 000 mg/kg negli aromi
	E 900	Dimetilpolisilossano	Tutti gli aromi	10 mg/kg negli aromi
	E 901	Cera d'api	Aromi nelle bevande analcoli- che aromatizzate	200 mg/l nelle bevande aromatizzate
	E 1505	Citrato di trietile	Tutti gli aromi	3 000 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo
	E 1517	Diacetato di glicerile (diacetina)		diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; sin-
	E 1518	Triacetato di glicerile (triace- tina)		golarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità mas- sima di E 1520 è pari a 1 000
	E 1520	1,2-propandiolo (propilengli- cole)		mg/l da tutte le fonti
	E 1519	Alcol benzilico	Aromi per:	
			liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aro- matizzati a base di vino	100 mg/l nell'alimento finale
			dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini	250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

⁽¹) ► M82 Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallato di propile, TBHQ e BHA, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente. ◄

PARTE 5

Additivi alimentari nei nutrienti

Sezione A

 Additivi alimentari nei nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell'allegato II

N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo ali- mentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo ali- mentare può essere aggiunto	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀
E 170	Carbonato di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì

⁽²⁾ Le oleoresine di spezie sono estratti di spezie da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

▼ M4

Utilizzabile N. E dell'addi-Denominazione dell'additivo ali-Nutriente al quale l'additivo alicome Quantità massima tivo alimentare mentare mentare può essere aggiunto ►C1 supporto ◀ E 260 Acido acetico Tutti i nutrienti quantum satis **▼**<u>M20</u> E 261 Acetati di potassio quantum satis Tutti i nutrienti **▼**<u>M4</u> E 262 Acetati di sodio quantum satis Tutti i nutrienti E 263 Acetato di calcio quantum satis Tutti i nutrienti E 270 Acido lattico Tutti i nutrienti quantum satis E 290 Anidride carbonica Tutti i nutrienti quantum satis E 296 Acido malico Tutti i nutrienti quantum satis E 300 Acido ascorbico Tutti i nutrienti quantum satis E 301 Ascorbato di sodio Tutti i nutrienti quantum satis E 302 Ascorbato di calcio Tutti i nutrienti quantum satis E 304 Esteri dell'acido ascorbico Tutti i nutrienti quantum satis con acidi grassi Tutti i nutrienti E 306 Estratto ricco in tocoferolo quantum satis E 307 Alfatocoferolo Tutti i nutrienti quantum satis E 308 Gammatocoferolo Tutti i nutrienti quantum satis Deltatocoferolo E 309 quantum satis Tutti i nutrienti E 322 Lecitine Tutti i nutrienti Sì auantum satis E 325 Lattato di sodio Tutti i nutrienti quantum satis E 326 Lattato di potassio Tutti i nutrienti quantum satis E 327 Lattato di calcio Tutti i nutrienti quantum satis E 330 Acido citrico quantum satis Tutti i nutrienti E 331 Citrati di sodio quantum satis Tutti i nutrienti E 332 Citrati di potassio quantum satis Tutti i nutrienti E 333 Citrati di calcio quantum satis Tutti i nutrienti E 334 Acido tartarico [L(+)-] Tutti i nutrienti quantum satis E 335 Tartrati di sodio Tutti i nutrienti quantum satis E 336 Tartrati di potassio Tutti i nutrienti quantum satis E 337 Tartrato di sodio e di po-Tutti i nutrienti quantum satis tassio

N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo ali- mentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo ali- mentare può essere aggiunto	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀
E 338-E 452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)	40 000 mg/kg espressi come P ₂ O ₅ nella prepa- razione nutritiva	Tutti i nutrienti	
E 350	Malati di sodio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 351	Malato di potassio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 352	Malati di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 354	Tartrato di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 380	Citrato triammonico	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 392	Estratti di rosmarino	1 000 mg/kg nella pre- parazione di beta-carotene e licopene, 5 mg/kg nel prodotto fi- nale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico	Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene	
E 400-E 404	Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 406	Agar-agar	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 407	Carragenina	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 407a	Alghe Euchema trasformate	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 410	Farina di semi di carrube	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 412	Gomma di guar	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 413	Gomma adragante	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 414	Gomma d'acacia (gomma arabica)	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 415	Gomma di xanthan	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 417	Gomma di tara	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 418	Gomma di gellano	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 420	Sorbitolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 sup- porto ◀
E 421	Mannitolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 sup- porto ◀
E 422	Glicerolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì

V 1V1-T					
	N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo ali- mentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo ali- mentare può essere aggiunto	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀
	E 432-E 436	Polisorbati (parte 6, tabella 4)	quantum satis solo nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, li- copene e vitamina E. Nelle preparazioni di vi- tamina A e D, la quantità massima nell'alimento fi- nale è di 2 mg/kg	Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, lico- pene e vitamine A, D ed E	Si
	E 440	Pectine	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 459	Beta-ciclodestrina	100 000 mg/kg nella preparazione e 1 000 mg/kg nell'alimento fi- nale	Tutti i nutrienti	Sì
	E 460	Cellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 461	Metilcellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 462	Etilcellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 463	Idrossi-propil-cellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 465	Etilmetilcellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
▼ <u>M35</u>	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
▼ <u>M4</u>	E 469	Carbossimetilcellulosa idro- lizzata enzimaticamente	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 472b	Esteri lattici di mono- e di- gliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 472c	Esteri citrici di mono- e di- gliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
	E 472d	Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì

N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo ali- mentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo ali- mentare può essere aggiunto	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀
E 472e	Esteri mono- e diaceltiltar- tarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 472f	Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	quantum satis	Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, lico- pene e vitamina E	Sì
		2 mg/kg nell'alimento finale	Nelle preparazioni di vita- mina A e D	
E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi	quantum satis	Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, lico- pene e vitamina E	Sì
		2 mg/kg nell'alimento finale	Nelle preparazioni di vitamina A e D	
E 491-E 495	Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)	quantum satis	Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, lico- pene e vitamina E	Sì
		2 mg/kg nell'alimento finale	Nelle preparazioni di vita- mina A e D	
E 500	Carbonati di sodio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 501	Carbonati di potassio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 503	Carbonati di ammonio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 507	Acido cloridrico	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 508	Cloruro di potassio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 509	Cloruro di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 511	Cloruro di magnesio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 513	Acido solforico	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 514	Solfati di sodio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 515	Solfati di potassio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 516	Solfato di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 524	Idrossido di sodio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 525	Idrossido di potassio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 526	Idrossido di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	

N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo ali- mentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo ali- mentare può essere aggiunto	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀
E 527	Idrossido d'ammonio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 528	Idrossido di magnesio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 529	Ossido di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 530	Ossido di magnesio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 551, E 552	Biossido di silicio Silicato di calcio	50 000 mg/kg nella pre- parazione essiccata in polvere (singolarmente o in combinazione)	Nelle preparazioni essiccate in polvere di tutti i nutrienti	
		10 000 mg/kg nella pre- parazione (solo E 551)	Nelle preparazioni di clo- ruro di potassio utilizzate nei succedanei del sale	
E 554	Silicato di sodio e alluminio	15 000 mg/kg nella pre- parazione	Nelle preparazioni vitamini- che liposolubili	
E 570	Acidi grassi	quantum satis	Tutti i nutrienti tranne quelli contenenti acidi grassi insa- turi	
E 574	Acido gluconico	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 575	Gluconodeltalattone	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 576	Gluconato di sodio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 577	Gluconato di potassio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 578	Gluconato di calcio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 640	Glicina e il suo sale di so- dio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 900	Dimetilpolisilossano	200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell'alimento finale	Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene	
E 901	Cera d'api, bianca e gialla	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ► C1 sup- porto ◀
E 938	Argon	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 939	Elio	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 941	Azoto	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 942	Protossido di azoto	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 948	Ossigeno	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 949	Idrogeno	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 953	Isomalto	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 sup- porto ◀

N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo ali- mentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo ali- mentare può essere aggiunto	Utilizzabile come ►C1 sup- porto ◀
E 965	Maltitolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 supporto ◀
E 966	Lactitolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 sup- porto ◀
E 967	Xilitolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 sup- porto ◀
E 968	Eritritolo	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 sup- porto ◀
E 1103	Invertasi	quantum satis	Tutti i nutrienti	
E 1200	Polidestrosio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1404	Amido ossidato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1410	Fosfato di monoamido	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1412	Fosfato di diamido	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1414	Fosfato di diamido acetilato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1420	Amido acetilato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1422	Adipato di diamido aceti- lato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1440	Amido idrossipropilato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1442	Fosfato di diamido idrossi- propilato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1451	Amido acetilato ossidato	quantum satis	Tutti i nutrienti	Sì
E 1452	Ottenilsuccinato di amido e alluminio	35 000 mg/kg nell'alimento finale	Negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, dato il suo utilizzo nelle preparazioni vitaminiche unicamente a scopi di incapsulamento	Sì
E 1518	Triacetato di glicerile (triacetina)	(1)	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 supporto ◀
E 1520 (¹)	1,2-propandiolo (propilen- glicole)	1 000 mg/kg nell'ali- mento finale (come tra- sferimento)	Tutti i nutrienti	Sì, solo come ►C1 supporto ◀

⁽¹) Quantità massima di E 1518 e E 1520 da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505 e E 1517). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

Sezione B

 Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell'allegato II

	N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
▼ <u>M22</u>	E 301	Ascorbato di sodio	100 000 mg/kg in preparazioni di vitamina D e 1 mg/l di trasferimento massimo nel prodotto fi- nale	Preparazioni di vitamina D	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento quali definiti nella diret- tiva 2006/141/CE
			Trasferimento totale: 75 mg/l	Rivestimenti di preparazioni nutri- tive contenenti acidi grassi polin- saturi	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
<u>▼ M4</u>	E 304 i)	Palmitato di ascorbile	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 306 E 307 E 308 E 309	Estratto ricco in tocoferolo Alfatocoferolo Gammatocoferolo Deltatocoferolo	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 322	Lecitine	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 330	Acido citrico	quantum satis	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 331	Citrati di sodio	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II e che vengano rispettate le condizioni d'uso ivi pre- cisate	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia

	N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
	E 332	Citrati di potassio	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II e che vengano rispettate le condizioni d'uso ivi pre- cisate	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 333	Citrati di calcio	Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
▼ <u>M21</u>					
	E 341 iii)	Fosfato tricalcico	Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P ₂ O ₅ , entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nella direttiva 2006/141/CE	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito nella direttiva 2006/141/ CE
			È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P ₂ O ₅ per tutti gli impieghi negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE
▼ <u>M4</u>					
	E 401	Alginato di sodio	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE
	E 402	Alginato di potassio	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

	N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
	E 404	Alginato di calcio	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE
	E 414	Gomma d'acacia (gomma arabica)	150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferi- mento nel prodotto finale	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 415	Gomma di xanthan	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE
	E 421	Mannitolo	1 000 volte superiore alla vitamina B12; trasferimento totale: 3 mg/kg	Come ► <u>C1</u> supporto ◀ per la vitamina B 12	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
	E 440	Pectine	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti di prosegui- mento e alimenti a base di cereali e altri alimenti de- stinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/ CE
▼ <u>M35</u>					
	E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali de- finiti dalla direttiva 1999/ 21/CE
▼ <u>M4</u>					
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II e che vengano rispettate le condizioni d'uso ivi pre- cisate	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
			<u> </u>	l	l

N. E dell'addi- tivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute
E 551	Biossido di silicio	10 000 mg/kg nelle pre- parazioni nutritive	Preparazioni nutri- tive essiccate in polvere	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
E 1420	Amido acetilato	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	Trasferimento: 100 mg/kg	Preparazioni vita- miniche	Alimenti per lattanti e bambini nella prima in- fanzia
		Trasferimento: 1 000 mg/kg	Preparazioni di acidi grassi polin- saturi	
E 1451	Amido acetilato ossidato	Per impieghi nelle pre- parazioni nutritive a condizione che non venga superata la quan- tità massima negli ali- menti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

Nota: Norme generali relative alle condizioni d'uso degli additivi alimentari della parte 5

- Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella
 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio
 generale «quantum satis» e compresi nell'allegato II, parte C, punto 1, gruppo
 I, sono stati inclusi come additivi alimentari nei nutrienti in base al principio
 generale «quantum satis».
- Per i fosfati e i silicati, le quantità massime in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni nutritive e non in rapporto all'alimento finale.
- Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni nutritive e per l'alimento finale.
- 4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

 $\label{eq:partial} \mbox{PARTE 6}$ Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5 $\mbox{\it Tabella 1}$

Numero E	Denominazione
E 170	Carbonato di calcio
E 260	Acido acetico
M20	
E 261	Acetati di potassio
M4	
E 262	Acetati di sodio
E 263	Acetato di calcio
E 270	Acido lattico
E 290	Anidride carbonica
E 296	Acido malico
E 300	Acido ascorbico
E 301	Ascorbato di sodio
E 302	Ascorbato di calcio
E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi
E 306	Estratto ricco in tocoferolo
E 307	Alfatocoferolo
E 308	Gammatocoferolo
E 309	Deltatocoferolo
E 322	Lecitine
E 325	Lattato di sodio
E 326	Lattato di potassio
E 327	Lattato di calcio
E 330	Acido citrico
E 331	Citrati di sodio
E 332	Citrati di potassio
E 333	Citrati di calcio
E 334	Acido tartarico [L(+)-]
E 335	Tartrati di sodio
E 336	Tartrati di potassio
E 337	Tartrato di sodio e di potassio
E 350	Malati di sodio
E 351	Malato di potassio

▼<u>M35</u>

Numero E	Denominazione
E 352	Malati di calcio
E 354	Tartrato di calcio
E 380	Citrato triammonico
E 400	Acido alginico
E 401	Alginato di sodio
E 402	Alginato di potassio
E 403	Alginato d'ammonio
E 404	Alginato di calcio
E 406	Agar-agar
E 407	Carragenina
E 407a	Alghe Euchema trasformate
E 410	Farina di semi di carrube
E 412	Gomma di guar
E 413	Gomma adragante
E 414	Gomma d'acacia (gomma arabica)
E 415	Gomma di xanthan
E 417	Gomma di tara
E 418	Gomma di gellano
E 422	Glicerolo
E 440	Pectine
E 460	Cellulosa
E 461	Metilcellulosa
E 462	Etilcellulosa
E 463	Idrossi-propil-cellulosa
E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa
E 465	Etilmetilcellulosa
E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa
E 460	Conheceinatileellulese idualizzate auzimatioomente commo di cellulese idualizzate
E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente
E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi
E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472a	Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Numero E	Denominazione
E 472b	Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472d	Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472e	Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472f	Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 500	Carbonati di sodio
E 501	Carbonati di potassio
E 503	Carbonati di ammonio
E 504	Carbonati di magnesio
E 507	Acido cloridrico
E 508	Cloruro di potassio
E 509	Cloruro di calcio
E 511	Cloruro di magnesio
E 513	Acido solforico
E 514	Solfati di sodio
E 515	Solfati di potassio
E 516	Solfato di calcio
E 524	Idrossido di sodio
E 525	Idrossido di potassio
E 526	Idrossido di calcio
E 527	Idrossido d'ammonio
E 528	Idrossido di magnesio
E 529	Ossido di calcio
E 530	Ossido di magnesio
E 570	Acidi grassi
E 574	Acido gluconico
E 575	Gluconodeltalattone
E 576	Gluconato di sodio
E 577	Gluconato di potassio
E 578	Gluconato di calcio
E 640	Glicina e il suo sale di sodio
E 938	Argon
E 939	Elio
E 941	Azoto

Numero E	Denominazione
E 942	Protossido di azoto
E 948	Ossigeno
E 949	Idrogeno
E 1103	Invertasi
E 1200	Polidestrosio
E 1404	Amido ossidato
E 1410	Fosfato di monoamido
E 1412	Fosfato di diamido
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato
E 1414	Fosfato di diamido acetilato
E 1420	Amido acetilato
E 1422	Adipato di diamido acetilato
E 1440	Amido idrossipropilato
E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio
E 1451	Amido acetilato ossidato

▼ <u>M76</u>

Tabella 2
Acido sorbico – sorbato di potassio

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio

Tabella 3

Anidride solforosa-solfiti

Numero E	Denominazione
E 220	Anidride solforosa
E 221	Solfito di sodio
E 222	Bisolfito di sodio
E 223	Metabisolfito di sodio
E 224	Metabisolfito di potassio
E 226	Solfito di calcio
E 227	Bisolfito di calcio
E 228	Potassio solfito acido

Tabella 4

Polisorbati

Numero E	Denominazione	
E 432	Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)	
E 433	Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)	
E 434	Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)	
E 435	Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)	
E 436	Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)	

Tabella 5

Esteri di sorbitano

Numero E	Denominazione	
E 491	Monostearato di sorbitano	
E 492	Tristearato di sorbitano	
E 493	Monolaurato di sorbitano	
E 494	Monooleato di sorbitano	
E 495	Monopalmitato di sorbitano	

Tabella 6

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

Numero E	Denominazione
E 338	Acido fosforico
E 339	Fosfati di sodio
E 340	Fosfati di potassio
E 341	Fosfati di calcio
E 343	Fosfati di magnesio
E 450	Difosfati
E 451	Trifosfati
E 452	Polifosfati

Tabella 7

Acido alginico — alginati

	Numero E	Denominazione	
	E 400	Acido alginico	
	E 401	Alginato di sodio	
	E 402	Alginato di potassio	
	E 403	Alginato d'ammonio	
▼ <u>M53</u>	E 404	Alginato di calcio	

ALLEGATO IV

Alimenti tradizionali per i quali alcuni Stati membri possono continuare a vietare l'impiego di determinate categorie di additivi alimentari

Stato membro	Alimenti	Categorie di additivi che possono continuare a essere vietate
Germania	Birra tradizionale tedesca («Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»)	Tutte, tranne i propellenti
Francia	Pane tradizionale francese	Tutte
Francia	Conserva di tartufi tradizionale francese	Tutte
Francia	Conserva di lumache tradizionale fran- cese	Tutte
Francia	Conserva di oca e anatra («confit») tradizionale francese	Tutte
Austria	«Bergkäse» tradizionale austriaco	Tutte tranne i conservanti
Finlandia	«Mämmi» tradizionale finlandese	Tutto tranne i conservanti
Svezia Finlandia	Sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi	Coloranti
Danimarca	«Kødboller» tradizionale danese	Conservanti e coloranti
Danimarca	«Leverpostej» tradizionale danese	Conservanti (tranne l'acido sorbico) e coloranti
Spagna	«Lomo Embuchado» tradizionale spagnolo	Tutte tranne i conservanti e gli antiossi- danti
Italia	«Mortadella» tradizionale italiana	Tutte tranne i conservanti, gli antiossi- danti, i regolatori dell'acidità, gli esalta- tori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d'imballaggio
Italia	«Cotechino e zampone» tradizionale italiano	Tutte tranne i conservanti, gli antiossi- danti, i regolatori dell'acidità, gli esalta- tori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d'imballaggio

ALLEGATO V

Elenco dei coloranti alimentari di cui all'articolo 24 per i quali l'etichettatura degli alimenti include informazioni addizionali

Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari	Informazioni
Sunset yellow (E 110) (*)	«denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.»
Giallo di chinolina (E 104) (*)	
Carmoisina (E 122) (*)	
Rosso allura (E 129) (*)	
Tartrazine (E 102) (*)	
Ponceau 4R (E 124) (*)	

^{(*) ►} M1 Ad eccezione:

a) degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo e b) delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume. ◀